


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.02.2005 N. 310**

Definizione procedure assegnazione risorse per progetti formativi di cui al comma 4) dell'art. 6 L. n. 53/00 con riferimento alle annualità 02/03/04. Approvazione avviso per presentazione progetti e schema di convenzione con soggetti attuatori.

pag. 1243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 129

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, istituzione dell'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio civile. pag. 1245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 131

Leggi regionali n. 25/87 e n. 57/95. Assestamento ai Programmi Organici di Intervento del Comune di Genova, Le Vigne, Giustiniani e Porta Soprana. pag. 1247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 132

Elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.2 del D.M. 15 dicembre 2005 relativo all'attuazione della riforma della Politica Agricola Comunitaria. pag. 1250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 133

Reg. CE n. 1257/99 - Piano regionale di Sviluppo Rurale- modalità di presentazione delle domande per la misura E(5) - indennità compensativa per l'anno 2006". pag. 1263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 134

Reg. CE n. 1257/1999 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale: bando relativo all'applicazione della misura F) "Agroambiente" - Domande di conferma e di adesione per l'annualità 2006. pag. 1264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 135

Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche: criteri e modalità per l'iscrizione delle aziende agricole. pag. 1339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 141

Accantonamento fondi di cui all'art. 6 comma 1 della l.r. 10/95. Definizione criteri e modalità di utilizzo. Ammissione al finanziamento degli interventi a carattere ricorrente. pag. 1345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.02.2006 N. 144

Impugnazione alla Corte Costituzionale della legge finanziaria n. 266 del 29.12.2005. Prof. Avv. Falcon e Avv. Manzi. pag. 1349

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28.2.2006 N. 14**

Ente Parco dell'Aveto - Rinnovo Consiglio. pag. 1351

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
17.02.2006 N. 38**

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 2.814.481,50 (4° provvedimento). pag. 1353

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
17.02.2006 N. 39**

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 4.075.442,14 (5° provvedimento). pag. 1355

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO UNIVERSITÀ
RICERCA E INNOVAZIONE 22.02.2006 N. 43**

Avvio delle procedure per l'attuazione dell'A.P.Q. "Distretto tecnologico per sistemi intelligenti integrati": designazione responsabili degli interventi. pag. 1359

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 16.02.2006 N. 351**

Approvazione del nuovo statuto e della variazione di denominazione della Fondazione "Istituto per il baliatico agli infanti legittimi poveri" di Chiavari in "Istituto per il baliatico" di Chiavari. pag. 1365

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
21.09.05 N. 4666**

**Pratica A/341. Corso d'acqua: Sorgente tributaria del R. Fosso del Ponte (Bacino T. Trebbia) Richiedente: Ente Parco dell'Antola
Domanda: in data 09.12.04 di attingimento di acqua per uso approvvigionamento cantiere edile in comune di Propata. pag. 1366**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
4.10.05 N. 4954**

Pratica D/1520 - Corso d'acqua: T. Leiro - Pozzo in alveo - Richiedente:

Giolfo & Calcagno S.p.A. Domanda: di subentro in data 01.07.05 per derivazione ad uso industriale Comune: Genova pag. 1366

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 30.01.06 N. 573

Pratica LE/1399 - Domanda: in data 11.10.04 per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche in cavo interrato a MT (15 KV) e di BT (400 V) di collegamento tra la CT MT/BT "Montebruno" e la nuova CT MT/BT in muratura denominata "Riassa" e costruzione linee elettriche in cavo aereo di MT e BT tra la cabina "Riassa" ed il nuovo posto di trasformazione MT/BT a palo "Zeppado" nel Comune di Montebruno. pag. 1367

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.02.2006 N. 941/18337

Comune di Bogliasco - Varianti al Piano Regolatore Generale inerenti la modifica della previsione di alcuni tratti di strade di collegamento del territorio comunale e di alcune Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi della Legge 17.8.1942 n.1150. pag. 1368

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 07.12.2005 N. 6290

CI03128 collegata a CS00598 – Concessione idraulica per attraversamento e percorrenza del Torrente Polcevera con metanodotto DN 100 di allacciamento alla centrale di compressione di Genova Bolzaneto e cabina d'intercettazione in Via Bruzzo, in località Bolzaneto, nel Comune di Genova. Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. pag. 1370

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.12.2005 N. 6389

CI03368 – Concessione idraulica per 5 poggiali a sbalzo ubicati sul prospetto dell'edificio posto in sponda sinistra ed occupanti 12,30 mq di greto in proiezione del Torrente San Francesco, in Via Privata Castagneto, civ. 11, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Condominio Gigliola di Via Privata Castagneto, civ. 11. pag. 1370

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.12.2005 N. 6390

CI06268 - Concessione idraulica per copertura del Torrente Fravega in Via Pessagno - Via Matteotti, nel Comune di Lavagna. Richiedente: Comune di Lavagna.

pag. 1371

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.12.2005 N. 6391

CI04450 - Concessione idraulica per rampa di accesso carrabile sul Rio Sepozzo delle Nocchie, in località Sepozzo, nel Comune di Avegno. Richiedente: Michele Boi.

pag. 1372

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.12.2005 N. 6392

CI04197 - Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Branega per il mantenimento di briglia a protezione di tubazione DN32' di oleodotto posta in subalveo, in località Voltri, nel Comune di Genova. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.

pag. 1372

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2005 N. 6440

CI06283 collegata a CS00047 - Concessione idraulica per tombinatura carrabile del Rio Remenon per il Centro di Trasferimento Rifiuti, in località Tonnego, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Comune di Rapallo.

pag. 1373

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2005 N. 6442

CI04731 - Concessione idraulica per lavori di ristrutturazione della rete bianca e nera di Pegli (3° lotto, 2° stralcio): adeguamento della tombinatura del Rio Rexello nel tratto compreso tra Via Argentina e Via Carloforte, nel Comune di Genova.

pag. 1373

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.01.2006 N. 70

CI06288 - Concessione idraulica per attraversamento del Rio Senza Nome, in località Basso Marino, nel Comune di Lavagna. Richiedente: Comune di Lavagna. pag. 1374

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.01.2006 N. 71

CI05133 - Concessione idraulica per attraversamento e percorrenza del Torrente Scrivia con tubazione DN200 convoglianti gas naturale: primo tratto dal casello autostradale di Busalla al ponte Vecchio; secondo tratto dal Torrente Busalietta alla cabina di distribuzione, nel Comune di Busalla. Richiedente: Arcal Gas Progetti. pag. 1375

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 10.01.2006 N. 96

CG01795 - Concessione per percorrenza del greto del Torrente Bisagno con condotta fognaria interrata, in località Struppa, nel Comune di Genova. Richiedente: Salomone Rinaldo. pag. 1375

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 06.02.2006 N. 137

Bacino del torrente Arroscia Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso potabile Ditta: Comune di Cosio d'Arroscia Pratica n° 84 Sanatoria pag. 1376

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Toscano Terenzio; Colabeton S.p.A.; Comune di Borghetto d'Arroscia; Viani Giovanni e Viani Franco. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 1377

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA. 13.02.2006 N. 909

Corso d'acqua: torrente Montegrosso - frazione Ellera - Comune di Albisola Superiore. Licenza d'attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec. 1,10) per 29 minuti giornalieri - dalle ore 7,00 alle ore 7,29 ad uso irriguo. Pratica n. 14/05 - Identificativo: I0520012 - 3 - Richiedente: sig.ra Martini Silvia pag. 1378

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.2.2006 N. 1131

Lavori di completamento e sistemazione generale movimento franoso a valle dal km 0+500 al km. 0+700 della S.P. 32 di Stella San Bernardo. Liquidazione dell'indennità provvisoria. pag. 1378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 15.02.2006 N. 8921

Comune di Rocchetta Vara - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 50 delle NTA. pag. 1379

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.02.2006 N. 061

Oggetto: Pratica N° 5032 - Fiume Magra Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un'opera Idraulica di smaltimento acque reflue dei pluviali provenienti dall'insediamento produttivo sito in località Macchietta censito nel N.C.T. di Arcola al foglio 14 mappale 172. Ditta: Bigagli S.r.l. pag. 1379

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.02.2006 N. 65

Attraversamento del Canale Gora dei Mulini con elettrodotto interrato a media tensione (15000 V) località Vedicella, nel Comune di Santo Stefano Magra (SP). Ditta: Enel distribuzione S.p.A. pag. 1380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**15.02.2005****N. 310**

Definizione procedure assegnazione risorse per progetti formativi di cui al comma 4) dell'art. 6 L. n. 53/00 con riferimento alle annualità 02/03/04. Approvazione avviso per presentazione progetti e schema di convenzione con soggetti attuatori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4) della citata legge che attribuisce alle Regioni la possibilità di finanziare progetti di formazione per lavoratori che sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;

VISTI i Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2004 e del 17 dicembre 2004 con i quali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, è assegnata alla Regione Liguria la somma complessiva di euro 1.270.324,67 = per le annualità 2002, 2003 e 2004;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 3, di entrambi i Decreti stabilisce che i progetti di formazione devono riferirsi a lavoratori occupati presso datori di lavoro privati ed essere:

- elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
- presentati direttamente dai singoli lavoratori;

CONSIDERATO che il successivo art. 2, comma 2), stabilisce che, allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le Regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

CONSIDERATO che l'art. 3 di entrambi i Decreti stabilisce che le Regioni predispongano specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali procede alla liquidazione delle risorse assegnate;

VISTA la propria deliberazione n. 1264 del 30/10/2002 con la quale sono state definite le procedure per l'assegnazione delle risorse di che trattasi riferite alle annualità 2000/2001;

VISTA la propria deliberazione n. 1782 del 23/12/2003 con la quale sono state assegnate alle Amministrazioni Provinciali risorse pari a euro 334.952,28 per il finanziamento di progetti formativi presentati direttamente dai singoli lavoratori così come previsto dall'art. 1, comma 3), lettera b), del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6/06/2001;

CONSIDERATO che trattandosi di iniziativa sperimentale e pertanto non ancora a regime, non si è in grado di poter valutare con il sostegno di adeguati e necessari elementi i risultati conseguiti dalle Amministrazioni Provinciali;

CONSIDERATO che, dopo attenta valutazione delle esigenze e delle necessità evidenziate dalle aziende presenti sul territorio ligure, sentite le Parti Sociali, al fine di garantire un intervento più incisivo che

dia risultati concreti, si ritiene di dover destinare le risorse assegnate al finanziamento di progetti presentati da imprese e elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;

CONSIDERATO che per procedere all'erogazione delle risorse di cui sopra per le finalità individuate occorre procedere attraverso Avviso pubblico col quale specificare le modalità ed i termini per la presentazione di progetti;

RITENUTO ancora di procedere alla valutazione dei progetti presentati in risposta all'Avviso pubblico di cui sopra avvalendosi di un Nucleo di valutazione appositamente costituito con atto del Direttore del Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona;

CONSIDERATO che al termine dell'istruttoria relativa ai progetti pervenuti, verrà predisposta una graduatoria in ordine di punteggio conseguito che consentirà di finanziare le attività proposte, sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità programmatiche regionali;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2) dei citati decreti prevede che allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le Regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate pari a euro 63.516,23 = per garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

VISTA la nota trattenuta agli atti del Servizio Attività Formative e del Lavoro con la quale le OO.SS. si dichiarano disponibili ad erogare il servizio di cui al punto precedente in quanto dotati di apposite strutture idonee a favorire e divulgare l'informazione relativa all'istituto della formazione continua;

RITENUTO inoltre di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Liguria e i soggetti attuatori delle proposte progettuali per la realizzazione di azioni formative di cui all'art. 6, comma 4), della legge 8 marzo 2000, n. 53, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, autorizzando contestualmente il Dirigente del Servizio Attività Formative e del Lavoro a sottoscrivere gli atti in nome e per conto della Regione Liguria medesima;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato, Dr. Nicola Abbundo

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la destinazione delle risorse assegnate alla Regione Liguria con i Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2004 e del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, pari a euro 1.270.324,67 = per le annualità 2002, 2003 e 2004;
- 2) di assegnare euro 1.207.324,67 = al finanziamento di progetti formativi riferiti a lavoratori occupati presso datori di lavoro privati e elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 1, comma 3), lettera a), dei Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto col Ministro dell'Economia del 26 maggio 2004 e del 17 dicembre 2004;
- 3) di approvare l'allegato Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formulati ai sensi dell'art. 1, comma 3), lettera a) dei Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto col Ministro dell'Economia del 26 maggio 2004 e del 17 dicembre 2004 che fa parte integrante del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) di assegnare, ai sensi dell'art. 2, comma 2) dei Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2004 e del 17 dicembre 2004, alle OO.SS. la somma di euro 50.000,00 = corrispondente a circa il 4% delle risorse;

se disponibili, al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'istituto del congedo della formazione continua, secondo criteri che saranno predisposti dalla Giunta Regionale con successivo provvedimento;

5) di destinare la somma di euro 13.000,00 = per la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso pubblico di cui al punto 3) sui quotidiani a maggiore diffusione regionale;

5 bis) di dare atto che la spesa prevista nei punti precedenti troverà copertura sul capitolo 4453 del bilancio regionale 2005 e che le disposizioni finanziarie della presente diventano esecutive dal momento della copertura citata.

6) di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Liguria e i soggetti attuatori delle proposte progettuali per la realizzazione di azioni formative di cui all'art. 6, comma 4), della legge 8 marzo 2000, n. 53 autorizzando contestualmente il Dirigente del Servizio Attività Formative e del Lavoro a sottoscrivere gli atti in nome e per conto della Regione Liguria medesima;

7) di dare atto che si procederà alla valutazione dei progetti presentati in risposta all'Avviso pubblico di cui al punto 2) avvalendosi di un Nucleo di valutazione appositamente costituito con atto del Direttore Generale del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, Cultura e Sport;

8) di inviare il presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per consentire la liquidazione delle risorse ai sensi dell'art. 3, comma 1) dei citati decreti.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Avviso pubblico riportato nel B.U. n. 11 del 15.3.2006, parte IV)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 129

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, istituzione dell'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio civile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni, che istituisce il Servizio civile nazionale ed in particolare l'articolo 2 il quale prevede che a decorrere dalla data di sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il Servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria;

VISTO il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e ss.mm, il quale disciplina le norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 2 il quale prevede che le regioni istituiscano un Albo regionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività in ambito regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della succitata L.64/01;
- l'articolo 5, comma 3 il quale stabilisce che fino all'istituzione del predetto Albo regionale gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti in quello nazionale al solo fine di consentire la presentazione di progetti;

- l'articolo 6, comma 2 il quale prevede che la registrazione delle iscrizioni nell'Albo è condizione necessaria per poter presentare i progetti di Servizio civile da parte di enti e di organizzazioni;

DATO ATTO che le disposizioni di cui al predetto D.lgs. 77/2002 sono entrate in vigore integralmente dal 1° gennaio 2006;

CONSIDERATO che, al fine di disciplinare e gestire nel modo più efficace il trasferimento di competenze disposto dal suddetto D.lgs. 77/2002, è stato redatto il documento denominato "Primo protocollo d'intesa tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e Province autonome" per l'avvio delle procedure istitutive degli Albi degli enti ed organizzazioni a dimensione regionale, e che tale protocollo è stato approvato dalla Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006;

RITENUTO che:

- nelle more della promulgazione di una specifica legge regionale sul Servizio civile, sia necessario istituire l'Albo regionale con proprio atto amministrativo, considerata l'urgenza di dare continuità alla gestione attuata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), garantendo agli Enti ed alle Organizzazioni in possesso dei requisiti prescritti, la possibilità di perfezionare le procedure di iscrizione all'Albo, presupposto essenziale per poter presentare i progetti di impiego dei giovani per l'attuazione del Servizio civile;

DATO ATTO che:

- i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale sono quelli stabiliti dall'art. 3 della Legge n. 64 del 2001 ed esplicitati nella circolare "Norme sull'accreditamento degli enti di Servizio civile nazionale" emanata in data 2 Febbraio 2005 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale (UNSC) – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che i soggetti già iscritti nell'Albo, sino ad oggi gestito dall'UNSC, saranno inseriti d'ufficio negli Albi regionali, secondo la competenza territoriale, senza alcun adempimento da parte degli interessati, fatti salvi i casi nei quali occorra recepire contestualmente variazioni;
- dovranno essere per il futuro concordate e stabilite d'intesa con l'UNSC modalità uniche di iscrizione agli Albi nazionale e regionali volte a limitare per quanto possibile, soprattutto nella fase di prima applicazione, l'aggravio di adempimenti di carattere amministrativo agli Enti ed alle Organizzazioni.
- con la futura emanazione di una specifica legge regionale di disciplina delle competenze in materia di servizio civile, l'Albo come attualmente costituito potrà essere opportunamente integrato con l'introduzione di apposite sezioni riferite ai soggetti abilitati ad ulteriori attività di esclusiva competenza regionale;

RITENUTO infine che:

- l'iscrizione all'Albo regionale deve essere disposta con decreto Dirigenziale;
- il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento amministrativo d'iscrizione all'Albo regionale è fissato in novanta giorni ai sensi della L.R. n. 8/1991;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale incaricato del Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo Sviluppo;

D E L I B E R A

nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di Servizio civile e per le motivazioni in premessa indicate:

- di istituire ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D. lgs. 5 aprile 2002, n.77 l'Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio civile aventi sede legale in Liguria;
- di dare atto che, i requisiti e le modalità d'iscrizione sono quelli stabiliti dall'art. 3 della L. n. 64/2001, ed esplicitati nella circolare "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale" emanata in data 2 Febbraio 2006 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale (USNC) – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di dare diffusione nei modi ritenuti più idonei della presente deliberazione nonché delle disposizioni nazionali assunte in materia;

di disporre inoltre che:

- le istanze di iscrizione o di variazione dell'iscrizione all'Albo regionale come sopra istituito debbono essere indirizzate alla Regione Liguria, Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili, Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo Sviluppo – Via Fieschi, 15 – 16121 Genova;
- l'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto Dirigenziale della struttura regionale di cui sopra;
- il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento amministrativo d'iscrizione all'Albo regionale è fissato in novanta giorni;
- il presente provvedimento venga integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 131

Leggi regionali n. 25/87 e n. 57/95. Assestamento ai Programmi Organici di Intervento del Comune di Genova, Le Vigne, Giustiniani e Porta Soprana.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di localizzare, con le modalità nelle premesse indicate che si intendono integralmente richiamate, le risorse, come sotto riportate suddivise per canali di finanziamento, relative alle varianti di assestamento presentate dal Comune di Genova (Vigne, Giustiniani e Porta Soprana):

Comune	Intervento	Finanziamento Importo	Canale di finanziamento
Genova (Vigne)	riqualificazione dell'archivolto de Franchi	18.440,00	sovvenzionata giacenze
	restauro della pavimentazione e delle sottoutenze di vico dietro il coro di San Luca	55.320,00	giacenze l.r. 25/87
	totale	73.760,00	
Genova (Giustiniani)	installazione di impianti di controllo degli accessi a via S. Lorenzo tramite dissuasori automatici a scomparsa	7.255,67	giacenze l.r.25/87 bando DGR 5091/96
		59.709,51	giacenze l.r. 25/87
	acquisizione piazza Luxoro 8 - integrazione	1.704,91	giacenze sovvenzionata
	acquisizione di un alloggio in via S. Bernardo 18/3 da parte di ARTE Genova	74.761,64	giacenze sovvenzionata
	risanamento di vico Valoria	67.342,11	giacenze sovvenzionata
	totale	210.773,84	
Genova (Porta Soprana)	Recupero privati L. 179/92 nuovi soggetti attuatori (Castelli Alessandro, Corbellini Marcello, Arnuzzo Maria, Gardini Filippo, Gardini Andrea, Barboro Paola, Cepollina Mauro, Tribulato Elio, Punta Teresa, Mansueto Maria Rosa, Orlandi Pietro, Gian-nattasio Alba, Giannattasio Nerea, Marchetti Edilia, Mariotti Monica, Marchesdano Rosa, Baracchini Giorgio, Tambornini Genevveffa, Poggi Maria Eugenia, Gallelli Franco Rambaldo, Samueli Luciano, Tubino Cristina, Milani Erminia, Polini Francesco, Tiddia Rita, Grabesu Antonio, Durante Ada Renata Emilia, Rizzo Mario, Canova Gianluigi, Sacco Fortunato, Raffalucci Assunta, Rosacuta Gaetano, Rizzitano Antonino, Rizzitano Giuseppe, Cavicchini Manuele, Bentinegna Maria, Margoni Saverio, Bignardi Nazzareno, Verzola Lidia, Giovannini Sabatina, Lorusso Vito Antonio, Mari Marino, Vellani Anellina, Rizzitano Antonino)	14.135,44	giacenze L.179/92
		76.302,86	giacenze l.r. 25/87
		4,30	giacenze l.r. 25/87 POI delle Vigne
		23.750,68	giacenze L. 179/92 POI dei Giustiniani
		23.766,89	giacenze l.r.25/87 bando DGR 5091/96
		43.548,97	L. 179/92 nuovo finanziamento già accantonato

Recupero privati l.r. 25/87 maggiori oneri (Aloia Arduino /Sacco Floriana, Currà Gianfranco/Lami Silvana, Casoni Giuliano/Agrifoglio Thea)	225,07	giacenze l.r. 25/87
Recupero privati l.r. 25/87 nuovi soggetti attuatori (Cavan- na Giovanni, Vaccaro Franco, Vaccaro Aldo, Rera Rosina)	10.671,21	giacenze l.r. 25/87
ufficio casa	16.744,33	giacenze l.r. 25/87
	7.255,67	giacenze sovvenzionata POI dei Giustiniani
2/4 attività diagnostica estesa a tutto il comparto	20.658,27	giacenze sovvenzionata
2/6 oneri temporanei di conser- vazione del patrimonio pubblico	295.956,17	giacenze sovvenzionata
2/7 acquisizione immobili e fondo di rotazione per acquisizioni	388.786,35	giacenze sovvenzionata
2/8 recupero immobili salita Favagrega 8 e vico Noli 1	465.729,04	giacenze sovvenzionata
2/9 scuola materna e piano terra salita Favagrega 8 e vico Noli 1	413.075,53	giacenze sovvenzionata
3/4 rialloggiamenti	12.910,67	giacenze sovvenzionata
totale	1.813.521,45	

- di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Genova, relativa alla sistemazione delle risorse di edilizia agevolata L. 179/92 e l.r. 25/87 contenuta nei prospetti, allegati alla deliberazione della Giunta comunale di approvazione della variante del programma dei Giustiniani, che riportano gli elenchi definitivi dei soggetti attuatori privati dopo l'accoglimento delle nuove richieste di contributo e delle integrazioni ai finanziamenti precedentemente riconosciuti;
- di provvedere con successivo atto all'assunzione dell'impegno sul cap. 2921 e al trasferimento dell'importo di euro 43.548,97 al Comune di Genova compatibilmente con le risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di assestamento, affinché la stessa Amministrazione comunale provveda a concederlo e liquidarlo ai soggetti privati interessati, secondo le modalità gestionali previste dal P.O.I. di Porta Soprana;
- di subordinare l'erogazione del contributo degli interventi pubblici e privati oggetto delle varianti di assestamento, da parte del Comune di Genova, alla messa in opera del cartello di cantiere che deve essere realizzato ed esposto in conformità alle caratteristiche indicate negli allegati della deliberazione della Giunta regionale n. 1148/02;
- di stabilire i seguenti termini per la conclusione dei lavori, entro i quali dovranno essere emesse dai Direttori dei lavori le relative dichiarazioni di ultimazione:
 - programma delle Vigne entro il 30 giugno 2006;
 - programmi dei Giustiniani e di Porta Soprana entro il 31 dicembre 2007;
- di richiedere al Comune di Genova, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, l'invio alla Regione del rendiconto relativo al periodo precedente sull'amministrazione dei fondi trasferiti e sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati mediante il programma in questione;

- di considerare definitivamente concluso, con le modalità indicate nel presente provvedimento, l'apporto finanziario da parte della Regione Liguria a favore dei Programmi Complessi in argomento;
- di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la presente deliberazione dando atto che da tale data decorre il termine di tredici mesi di cui all'art. 3 della legge n. 179/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere interessate dal presente provvedimento.
- di dare atto che il contributo di cui sopra è esente da ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 132

Elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.2 del D.M. 15 dicembre 2005 relativo all'attuazione della riforma della Politica Agricola Comunitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n.21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 67432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n.1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il D.M. 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99;

Visto il D.M. 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04;

Visto il D.M. 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il D.M. 13 dicembre 2004 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del D.M. 1787/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n.363 del 24 febbraio 2005 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del D.M. 13 dicembre 2004;

Visto il D.M. 15 dicembre 2005, che abroga il D.M. 13 dicembre 2004 e reca disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del D.M. 1787/2004;

Considerato in particolare l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005, prevede che le Regioni e le Province Autonome definiscono, per l'anno 2006 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazioni, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

Considerato che il suddetto D.M. è stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 e che pertanto il termine per l'adozione degli impegni applicabili a livello regionale scade il 27 febbraio 2006;

Visto il D.Lgs n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Rilevata la necessità di recepire ed integrare ai sensi del D.M. del 15 dicembre 2005 l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità, che è volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti, al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, al recepimento e alla integrazione degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato 1 dello stesso D.M. ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso D.M.;

Ritenuto di abrogare la D.G.R n.363 del 24 febbraio 2005 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del D.M. 13 dicembre 2004;

Considerato che si è provveduto a svolgere una adeguata attività di coordinamento fra le Strutture del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile e le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, che si sono espresse favorevolmente in ordine all'impostazione e ai contenuti del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione civile;

DELIBERA:

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni riportate nei seguenti allegati che le aziende agricole beneficiarie dei regimi di sostegno di cui al Reg. 1782/03 devono rispettare:

Allegato 1 " Criteri di Gestione Obbligatorii"

Allegato 2 "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali"

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che per chiarezza e completezza delle disposizioni di cui alla presente delibera si riportano le seguenti definizioni contenute nel D.M. 15 dicembre 2005:
 - a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato al presente atto;
 - b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato al presente atto;
 - c) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.
- di stabilire che le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
 - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
 - e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
- Di disporre di abrogare la D.G.R n.363 del 24 febbraio 2005 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del D.M. 13 dicembre 2004;
- di dare mandato alla Struttura competente per materia di eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati di questa deliberazione nonché di predisporre eventuale apposita modulistica di applicazione;

- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

“CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI”

Elenco “A” applicabili a decorrere dall’1/1/2005 a norma dell’allegato III del REG.(CE) 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

Atto A1-Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(Articolo 3, art. 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8)

Normativa di Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (supplemento ordinario n. 219/l G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- l’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione ZSC” (G:U n.155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n.168 del 21 luglio 2005)
- Legge regionale n.29/994 B.U.R.L. n.16 del 20/7/1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, L.r. 34/2001 B.U.R.L. n. 10 del 10/10/2001, L.r.14/2005 B.U.R.L. n.11 del 9/11/2005
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 646 del 08/06/2001 “Misure di salvaguardia per i SIC e ZPS liguri: applicazione della valutazione di incidenza”

Devono essere rispettati gli adempimenti degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle super-

fici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di seguito specificate nell'allegato 2 della presente delibera.

**Atto A2- Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
(Articoli 4 E 5)**

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/l G.U. n. 124 del 29 maggio 1999).

**Atto A3-Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
(Articolo 3 paragrafo 1 E 2)**

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento Ordinario G.U. 15 febbraio 1992, n 38) .

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

**Atto A4- Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(Articoli 4 e 5)**

Normativa di Recepimento

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n. 246 -) .
- Art. 2, lett. ii, Decreto Legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili";
 - sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 5 novembre 2004:
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04/05/1999),

Nelle zone individuate come vulnerabili, devono essere rispettate gli adempimenti degli impegni previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola"

**Atto A5-Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
(Articoli 6, 13, 15, E 22, Lettera B)**

Normativa di Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio” (Supplemento Ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” (Supplemento Ordinario n. 219/l G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche);
- Decreto del Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia”, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) “ (G.U. n.155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea “ (G.U. n.157 del 8 luglio 2005)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 luglio 2005).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000. designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 646 del 08/06/2001 “Misure di salvaguardia per i pSIC e ZPS liguri: applicazione della valutazione di incidenza”
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”

All’interno delle zone delimitate devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere 1a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente deliberazione.

CAMPO DI CONDIZIONALITA' SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 -Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (Modificata dal Reg.CE 21/2004), relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali, articoli 3,4 e 5.

Atto A7-Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, articoli 6 e 8.

Atto A8 -Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei

bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97, articolo 4 e articolo 7.

Atto A8 bis -Regolamento CE 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3,4, e 5.

Normativa di Recepimento

- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 01/07/2000) e successive modifiche.

Elenco "B" applicabili a decorrere dall'1/1/2006 a norma dell'allegato III del REG.(CE) 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto B9 -Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. (Articolo 3)

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60)
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.)
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002)
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n.292 del 14 dicembre 2004 - Suppl.Ordinario n.179).

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (articoli 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7)

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, (articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, 18, 19 e 20)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27

maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n.30 del 7.2.2005)

**Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(articoli 7, 11, 12, 13 e 15)**

**Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
(articolo 3)**

Normativa di Recepimento

D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

**Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
(articolo 3)**

Normativa di Recepimento

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

**Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
(articolo 3)**

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Elenco "C" applicabili a decorrere dall'1/1/2007 a norma dell'allegato III del REG.(CE) 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

**Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(articoli 3 e 4)**

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articoli 3 e 4, paragrafo 1)

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)

Normativa di Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”. (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

ALLEGATO 2

**“NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI”
(Art.5 Reg.(CE) 1782/03 e Allegato IV)**

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee
NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

Ambito di applicazione superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’art. 55 del Regolamento n. 1782/03 ed escluse:

- le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno
- altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall’adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell’erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza , tra loro , non superiore a metri 60.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2005

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Ambito di applicazione:

- superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 .
- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione del habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati .

La presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica,

Deroghe:

Sono ammesse deroghe per motivi fitopatologici.

Tali deroghe possono essere concesse dal Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura della Regione Liguria.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
2. Presenza di drenaggio sotterraneo

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni .

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n.796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti ,diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione:

- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi equivalenti (trinciature) pari ad almeno uno all'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE è fatto divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, dal 15 febbraio al 20 luglio di ogni anno Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane al di sopra dei 700 metri s.l.m., è presente solo in condizioni di dichiarazione di "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi";

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a) , sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo , dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
7. il divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, non si applica alle aree di pertinenza di fabbricati individuate al comma 2, art. 45, Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1999;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

8. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo..
 - b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 8 a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 8 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione: oliveti con riferimento alla cura della pianta;

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. La norma prevede la

potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 o dalla l.r.60/93
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Deroghe

In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 133

Reg. CE n. 1257/99 - Piano regionale di Sviluppo Rurale- modalità di presentazione delle domande per la misura E(5) - indennità compensativa per l'anno 2006".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 Aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, sopra citato;

Atteso che in applicazione del regolamento (CE) n.1257/1999, il Piano regionale di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria per il periodo 2000-2006 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione "C(2000) 2727 def" del 26.9.2000;

Atteso che il PSR, parte IV, stabilisce che "la Giunta regionale può, ove necessario, integrare con propria deliberazione le procedure di attuazione delle misure di sviluppo rurale previste dal presente piano";

Considerato che il suddetto PSR prevede la misura E (5) "Zone svantaggiate" suddivisa in tre sottomisure:

- sottomisura 5.1 (superfici foraggere),
- sottomisura 5.2 (viticoltura) ;
- sottomisura 5.3 (olivicoltura);

Considerato che la dotazione finanziaria residua del PSR non garantisce la copertura finanziaria di nuove istanze;

Ritenuto comunque di dover comunque sostenere l'economia rurale del settore zootecnico, viticolo e olivicolo al fine di favorire il presidio territoriale nelle aree particolarmente svantaggiate dell'entroterra ligure;

Considerato che il Piano prevede che "potranno essere ammessi all'aiuto, solo gli interventi realizzati dopo la data di presentazione della domanda di concessione dell'aiuto";

Ritenuto opportuno sottolineare che, al momento, l'accoglimento di nuove istanze non può costituire in alcun caso impegno finanziario per la Regione Liguria nei confronti dei richiedenti;

Dato atto che la misura in argomento è a gestione annuale e l'accoglimento di nuove istanze non costituisce impegno finanziario a carico della Regione Liguria per le annualità future;

Considerato che nell'ambito del presente periodo di programmazione del PSR potrebbero rendersi disponibili risorse aggiuntive anche per la misura in parola e che i premi per le istanze eventualmente non soddisfatte, analogamente a quanto accaduto nella passata fase di programmazione, potrebbero essere posti a carico della futura programmazione per il periodo di programmazione 2007-2013;

Rilevato inoltre che la sospensione dell'acquisizione delle domande per la misura in argomento può creare una limitazione per gli operatori, che pur non avendo garanzie di finanziamento, hanno volontà di aderire al Piano regionale di Sviluppo Rurale e per i quali l'impossibilità di presentare istanza determina la mancata concessione dell'aiuto qualora si rendessero disponibili risorse aggiuntive;

Considerato che al fine del trattamento informatico delle domande, è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA e che è necessario invitare i beneficiari a compilare la suddetta modulistica, ove possibile, tramite l'apposito software, predisposto dall'AGEA;

Considerato che secondo l'attuale organizzazione di gestione amministrativa del PSR sono competenti nella ricezione delle domande e nell'espletamento della relativa istruttoria gli Enti delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

Ritenuto quindi, per i motivi sopraesposti, di dover stabilire il termine per la presentazione delle istanze agli Enti delegati entro e non oltre la data del 18 Aprile 2006;

Considerato altresì che, secondo le indicazioni del PSR, l'accesso alla misura è riservato agli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del C.C. (esclusi i conduttori di terreni ricadenti nelle zone incluse in parco nazionale);

Ritenuto che il requisito di imprenditore agricolo sia ordinariamente dimostrabile attraverso il possesso della partita IVA;

Considerato che il beneficiario deve rispettare le norme di buona pratica agricola di cui all'allegato C del PSR;

Ritenuto che il rispetto delle predette norme sia verificabile attraverso la registrazione delle principa-

li operazioni colturali da effettuarsi sul Registro di Campagna che sarà approvato dal Direttore del dipartimento Agricoltura e Protezione Civile;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

DELIBERA

Di stabilire che:

1. Le domande a valere sulla misura E(5) "Zone svantaggiate" del PSR per l'anno 2006 devono essere predisposte utilizzando l'apposita modulistica di cui in premessa da compilarsi, ordinariamente, tramite l'apposito software predisposto dall'AGEA, e devono pervenire entro e non oltre la data del 18 aprile 2006 agli Enti delegati. Nel caso di spedizione, per la verifica del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
2. L'ammissione ai benefici è concessa esclusivamente agli imprenditori agricoli in possesso del numero di partita IVA, fatta salva la possibilità di accesso alla misura da parte dei conduttori di terreni ricadenti nelle zone incluse in parco nazionale, secondo quanto disposto dal PSR;
3. I beneficiari, ai fini del controllo delle norme di buona pratica agricola, sono tenuti ad annotare le principali operazioni colturali effettuate, sull'apposito Registro di Campagna che sarà approvato dal Direttore del dipartimento Agricoltura e Protezione Civile;
4. l'adesione alla misura E(5) "Zone svantaggiate" del PSR non costituirà in alcun caso impegno di carattere finanziario a carico della Regione Liguria.

Per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme contenute nel Piano regionale di Sviluppo Rurale e le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 134

Reg. CE n. 1257/1999 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale: bando relativo all'applicazione della misura F (6) "Agroambiente" - Domande di conferma e di adesione per l'annualità 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, per l'annualità 2006 la presentazione delle seguenti domande, a titolo di accesso al regime di aiuti, a valere sulla misura f (6) "Agroambiente" del Piano:
 - a) le domande che vengono presentate, ai sensi del presente Bando, per l'anno 2006, come conferma di impegno quinquennale precedentemente avviato ai sensi del Reg. CE 1257/99 negli anni 2002 e seguenti;
 - b) le domande di ampliamento dell'impegno quinquennale precedentemente avviato, purché tale aumento sia non superiore a 2 ettari (o 2 UBA), oppure al 20% della superficie (o consistenza dell'allevamento) originaria;
 - c) le domande presentate, ai sensi del presente Bando, per l'anno 2006, come intenzione di proroga di un anno dell'impegno quinquennale precedentemente avviato nell'anno 2001 ai
 - d) sensi del Reg. CE 1257/99 e concluso con la campagna 2005;
2. le domande di adesione (nuove domande) che implicino un nuovo impegno quinquennale;

3. di stabilire che le sopraccitate domande a valere sulla misura f (6) "Agroambiente" per l'annualità 2006 devono essere presentate agli Enti delegati, competenti per territorio, entro e non oltre la data del 18/04/06 e, nel caso di spedizione, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
3. di stabilire che il termine del 18/04/06 per la presentazione delle domande è perentorio: le domande di conferma presentate oltre tale data devono essere prese in considerazione come intendimento di prosecuzione dell'impegno, ma non possono essere accolte ai fini del finanziamento, mentre le domande di adesione, pervenute oltre suddetto termine, non possono essere ricevute
4. di autorizzare la presentazione di nuove domande (domande di adesione), di cui alla lettera d) del sopraccitato punto 1, limitatamente alle seguenti sottomisure:
 - f.1 (6.1) "introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica";
 - f.2 (6.2) "riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate";
 - f.3 (6.3) "tecniche di coltivazione estensive delle colture vegetali";
 - f.4 (6.4) "tecniche di altri metodi di coltivazione con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio", limitatamente all'Azione 1;
 - f.5 (6.5) "allevamento di specie animali in via di estinzione";
5. di dare atto che le domande, presentate ai sensi del presente provvedimento, per l'anno 2006 potranno essere, se del caso, finanziate secondo il seguente ordine di priorità:
 - le domande presentate in anni precedenti ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 per i quali l'AGEA non ha ancora effettuato i pagamenti entro il 15 ottobre 2005;
 - le domande presentate come conferma di un impegno quinquennale precedentemente avviato ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;
 - le domande presentate, ai sensi del presente Bando, per l'anno 2006, come intenzione di proroga di un anno dell'impegno quinquennale precedentemente avviato ai sensi del Reg. CE 1257/99 e concluso con la campagna 2005;
 - le domande di adesione che implicino un nuovo impegno quinquennale con priorità alla sottomisura 6.1;
6. di stabilire che i nuovi impegni quinquennali e gli impegni sottoscritti con scadenza successiva al 2006 potranno essere ammessi:
 - a condizione che vengano rispettati gli obblighi previsti dalle norme comunitarie, in particolare per quanto attiene alla durata dell'impegno che non deve essere inferiore a cinque anni, come peraltro stabilito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - a condizione che il sostegno sia richiesto e concesso anno per anno, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili dal Piano;
 - con la clausola di adattamento dell'impegno al regime della condizionalità da parte del beneficiario a partire dal 01/01/2007, secondo modalità e vincoli che saranno definiti nella nuova programmazione;
7. di stabilire che l'adesione alle misure agroambientali, di cui al presente provvedimento, non costituisce impegno finanziario per la Regione Liguria;
8. di adottare, per i motivi in premessa indicati: i Disciplinari di Produzione del Piano della Regione Liguria in allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e necessaria;
9. di dare atto che con specifico provvedimento del Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura e Protezione Civile viene adottata una nuova modulistica, denominata Registro di Campagna, che comprende e sostituisce le schede aziendali e di campagna allegate ai suddetti Disciplinari;
10. per quanto non specificato nel presente atto si applicano le norme contenute nel Piano regionale di Sviluppo Rurale e le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
11. avverso contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI
O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

OLIVO

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per la coltura dell'olivo consente di attuare la sottomisura f.2 (6.2) - sulla riduzione del consumo di concimi e fitofarmaci o il mantenimento delle riduzioni già effettuate - del Piano di Sviluppo Rurale che applica, in Regione Liguria, il regolamento (CE) n. 1257/99.

Il disciplinare si propone due obiettivi:

1. costituire uno strumento di assistenza tecnica e divulgazione per gli olivicoltori e i tecnici delle zone interne dove non è particolarmente importante la produttività della coltura in senso stretto, anche per le ridotte dimensioni delle singole aziende, ma piuttosto la qualità del prodotto e la difesa del territorio agricolo dal degrado;
2. orientare le verifiche e i controlli.

Si ritiene pertanto che, attenendosi al disciplinare, gli olivicoltori potranno realizzare un prodotto di buona qualità, evitare rischi per la propria salute e per quella dei consumatori, difendere il paesaggio rurale dal degrado e, pertanto, soddisfare le indicazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche colturali idonee per garantire un basso livello di impiego di sostanze chimiche. L'applicazione del disciplinare garantisce comunque la possibilità di ottenere produzioni di buona qualità e in quantità compatibile con gli obiettivi della sottomisura f.2 del Piano.

Questa misura si applica in tutto il territorio regionale.

Il disciplinare, infine, indica i criteri per i controlli sulla corretta attuazione della sottomisura f.2 da parte degli olivicoltori.

Nel presente disciplinare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tecnica agronomica appresso indicati viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli; le norme tecniche evidenziate con uno sfondo in grigio sono da intendersi come prescrizioni e limitazioni d'uso alle quali è necessario attenersi.

1. Osservazioni preliminari sull'ambiente pedoclimatico.

È necessario effettuare un'analisi completa del terreno (ovvero comprendente almeno i parametri reazione, tessitura, contenuto di calcare, capacità discambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma quinquennale e un'analisi "minima", limitata agli elemen-

ti principali della fertilità, dopo non più di 3 anni. Nel caso di superficie totale aziendale impegnata inferiore a 3.000 mq il tecnico può fare riferimento ad analisi effettuate in altre aziende limitrofe.

E' inoltre necessario raccogliere le principali informazioni pedologiche e climatiche relative alle singole aziende oppure, ove possibile, a comprensori omogenei più vasti in una scheda sintetica, sulla base della modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria.

Le osservazioni pedoclimatiche dovranno contenere anche gli elementi necessari per orientare le scelte dell'olivicoltore in fatto di fertilizzazione, irrigazione e difesa fitosanitaria.

2 . Produzione

2.1. Sistemazioni idraulico-agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie devono essere curate, mantenute e, se nel caso, ripristinate.

Particolare cura deve essere dedicata ai terrazzamenti e alle relative strutture ed apprestamenti di sostegno e consolidamento statico del terreno, con specifico riguardo ai muretti a secco.

In ogni caso, le sistemazioni idraulico-agrarie dell'oliveto devono garantire lo sgrondo naturale, l'allontanamento delle acque superficiali tramite opportune soluzioni tecniche in grado di preservare il terreno dall'erosione o la raccolta in quota delle acque mediante opportuni serbatoi o piccoli bacini.

Si ricorda che anche il dissesto di piccole strutture, come i muretti a secco, può innescare dissesti di anche più ampie dimensioni e può quindi costituire un rischio non indifferente per l'assetto idrogeologico complessivo del territorio rurale.

2.2. Gestione del suolo.

Per quanto riguarda l'impiego dei diserbanti di sintesi, sono ammessi solo i trattamenti localizzati, limitatamente ai casi di rilevante infestazione di malerbe perennanti, sono escluse da tale limitazione esclusivamente gli oliveti dove non sono possibili lavorazioni meccaniche.

La distribuzione dei diserbanti dovrebbe essere attuata con attrezzature idonee, e comunque con pompe a bassa pressione provviste, sulla lancia, di appositi orientatori per la regolazione del getto.

Oltre che con i diserbanti e nei limiti precedentemente descritti, il controllo delle infestanti può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) lavorazione superficiale del terreno, in primavera, con eventuali sfalci successivi della vegetazione;
- 2) sfalci ripetuti in primavera e in estate;
- 3) pacciamatura del terreno con residui di potatura (triturati finemente per evitare proliferazioni di fleotribo), erba sfalciata, paglia, segatura o altri materiali biodegradabili, tra cui anche film plastici biodegradabili derivati da risorse naturali rinnovabili;
- 4) pascolo guidato

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti diserbanti è fatto divieto di impiegare prodotti classificati "Molto tossici, Tossici o Nocivi" qualora dello stesso prodotto siano disponibili prodotti classificati "Irritanti o Non classificati".

I principi attivi impiegabili sono riportati nella tabella al punto 2.6, la dose di p. a. deve essere rapportata alla superficie effettivamente trattata che non potrà essere superiore al 50% della superficie totale.

E' ammesso l'uso di prodotti con concentrazioni diverse di p. a. rispetto a quelle indicate, in questo caso è necessario che la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione. L'applicazione dei diserbanti è comunque da intendersi alternativa l'una rispetto all'altra.

2.3. Fertilizzazione

La fertilizzazione, sia organica che minerale, deve essere preceduta da analisi del terreno come specificato nel paragrafo 1. L'analisi del terreno è preferibilmente aziendale e subordinatamente comprensoriale, ove sia verificabile omogeneità da questo punto di vista.

La fertilizzazione organica è possibile con le seguenti modalità:

- 1) distribuzione, localizzata o a spaglio, di letame o altri analoghi fertilizzanti organici, da fine

- estate a inizio inverno, con successivo interrimento mantenendo le opportune distanze dal colto delle piante di olivo;
- 2) distribuzione, su terreno in precedenza lavorato, di acque di vegetazione (previa autorizzazione come da normativa vigente) o di altri materiali organici liquidi, purché tecnicamente ed igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera. La predetta lavorazione del terreno risulta obbligatoria nei terreni tendenzialmente argillosi al fine di evitare prolungati ristagni superficiali. Per tale modalità di fertilizzazione si consiglia il controllo periodico del pH del terreno;
 - 3) distribuzione a spaglio di residui di potatura triturati o altri materiali organici solidi, purché tecnicamente ed igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera, con o senza interrimento superficiale. I materiali non interrati possono svolgere anche funzione pacciamante;
 - 4) sovescio di fave, lupini o altre leguminose annuali con lavorazioni del terreno, da effettuarsi a fine inverno o inizio primavera.

La fertilizzazione minerale è possibile con le seguenti modalità:

- 1) correttivi e ammendanti nelle quantità tecnicamente opportune, determinate da un tecnico qualificato previa analisi del terreno;
concimi chimici, secondo un piano di concimazione elaborato da un tecnico qualificato previa analisi del terreno, entro i seguenti limiti rispetto alle quantità tecnicamente ottimali, tali cioè da garantire la massima produttività:
 - 75% per quanto riguarda l'azoto;
 - 90% per quanto riguarda fosforo, potassio e altri elementi.

E' ammessa deroga al limite di cui sopra per quanto riguarda l'azoto solo nel caso in cui l'oliveto sia interessato da diradamenti e abbassamento della chioma: in questo caso infatti un incremento della dose di azoto è giustificato dalla necessità di stimolare una consistente emissione di vegetazione; fra l'altro, un oliveto interessato da interventi di diradamento e abbassamento delle chiome, negli anni immediatamente successivi agli interventi, produce molto meno che un oliveto nelle ordinarie condizioni di coltivazione.

2.4 Irrigazione

E' consentita la sola irrigazione di soccorso, in caso di andamento siccitoso della stagione estiva che rischi di compromettere la produzione. La distribuzione dell'acqua può avvenire con impianti di irrigazione fissi o mobili.

Nel caso degli impianti fissi è ammesso solo il sistema di distribuzione a goccia o analoghi sistemi di microirrigazione. In ogni caso deve essere evitato il ricorso a sistemi che possano incrementare l'erosione del suolo, come i sistemi di distribuzione "a pioggia" o per scorrimento superficiale.

2.5 Potatura

La potatura deve essere distinta in potatura di riforma e potatura di produzione.

Per quanto riguarda la potatura di riforma, si deve uniformare ai seguenti criteri principali:

- 1) diradamento degli olivi fino ad una densità tale da garantire ottimali condizioni di intercettazione della luce;
- 2) abbassamento delle chiome, drastico o graduale, indicativamente fino ad un massimo di 4 metri di altezza dal suolo o comunque ad una altezza massima tale da non compromettere l'esecuzione corretta delle altre pratiche colturali;
- 3) impostazione della chioma tale da ottenere, nei limiti consentiti dai portamenti innati dei diversi ecotipi olivicoli esistenti, una vegetazione tendenzialmente ricadente, "ad ombrello", con zona di fruttificazione uniformemente distribuita sulla superficie esterna della vegetazione.

La potatura di produzione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, secondo i seguenti criteri:

- 1) rinnovo delle branchette fruttifere;
- 2) eliminazione dei rami e delle branche secchi o attaccati dalla "rogna";

- 3) mantenere una forma generale della chioma tale da consentire una buona illuminazione, anche interna, della vegetazione e la raccolta delle olive direttamente da terra.

2.6. Difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria si attua seconda le modalità ed utilizzando i principi attivi indicati nell'elenco di seguito riportato.

Nei confronti della mosca olearia vi è la possibilità di intervenire con due metodi entrambi ispirati a criteri di lotta guidata:

- metodo adulticida o preventivo
- metodo larvicida o curativo

Il metodo adulticida si uniforma ai seguenti principi generali:

- 1) le esche vengono distribuite nel momento in cui gli sfarfallamenti di adulti di *Dacus oleae* raggiungono una determinata soglia, in corrispondenza della quale il danno previsto per la produzione è superiore al costo del trattamento;
- 2) l'esca proteica, essendo un attrattivo specifico per i ditteri, consente di abbattere la popolazione di *Dacus* senza danneggiare eccessivamente la restante entomofauna;
- 3) le femmine adulte di *Dacus* sono abbattute prima che abbiano deposto le uova nelle olive evitando anche i danni dovuti all'azione meccanica dell'ovopositore.

Per quanto riguarda il punto 1, deve essere realizzato un monitoraggio dell'andamento dei voli di femmine fertili di *Dacus oleae* a partire dal mese di luglio, con frequenza commisurata all'andamento stagionale: in caso di decorso stagionale fresco e umido la frequenza delle osservazioni deve essere aumentata (un'osservazione ogni settimana), viceversa può essere rarefatta e anche sospesa in corrispondenza di periodi molto caldi e siccitosi.

Il monitoraggio deve essere effettuato con la consulenza di un tecnico qualificato, utilizzando trappole cromotropiche eventualmente attuate con feromoni (3 o 4 per ettaro). Oltre alle catture con trappole, possono essere effettuati rilievi sulle olive, misurando la percentuale di drupe con punture fertili, cioè con ferite, realizzate dalla femmina di *Dacus* con l'ovopositore, entro cui si riscontrano uova o larvette vive.

Orientativamente, le soglie di intervento sono le seguenti:

- a) 3 femmine fertili per trappola catturate in una settimana; oppure
- b) 4 o 5% di olive con punture fertili.

Le soglie di intervento devono essere adeguate alla previsione di produzione e all'andamento stagionale, con la consulenza di un tecnico qualificato.

Raggiunta la soglia di intervento, il trattamento adulticida si attua con le seguenti modalità:

trattamento a basso volume su una parte delle piante (in caso di vaste superfici accorpate) o su tutte le piante (in caso di piccoli appezzamenti contigui ad altri ove non vengono realizzati trattamenti adulticidi), sulla parte della chioma esposta a mezzogiorno, con una dose totale massima di 2 ettolitri per ettaro di miscela.

L'esca proteica diviene inefficace nel caso cadano almeno 10 mm di pioggia. Quindi, in tal caso, il trattamento va ripetuto.

Nei casi in cui i trattamenti preventivi non hanno avuto efficacia o non è stato possibile effettuarli sono consigliati i trattamenti larvicidi.

Il metodo larvicida consiste nel trattamento dell'oliveto con gli insetticidi ammessi, una volta superata la "soglia di intervento". Tale soglia, da rilevare mediante campionamento delle drupe, si intende superata con il 10% di infestazione attiva (15% nel caso di annate di scarica).

Si intende per infestazione attiva la somma delle forme vive, dei primi stadi di sviluppo preimaginali del *Dacus*, rilevate nel campione di olive (uova integre, larve di 1° e 2° età vive).

Per l'esecuzione dei trattamenti con metodo larvicida gli olivicoltori dovranno attenersi alle indicazioni offerte dalla Regione Liguria nell'ambito dei progetti di "Miglioramento della qualità dell'olio di oliva ligure" o servizi analoghi.

La realizzazione del programma di lotta guidata richiede la consulenza di un tecnico qualificato.

Ogni altro intervento anticrittogamico o insetticida, al di fuori di quelli previsti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio.

L'impiego dei prodotti si intende, salvo quando meglio specificato, alla dose minima in etichetta.

ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI CONSENTITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI LOTTA INTEGRATA E GUIDATA (MISURA A1) E PER L'ADOZIONE DEI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (MISURA A2)
OLIVO

DIFESA			
AVVERSITA'	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI CONSENTITI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Fitofagi			
MOSCA (<i>Dacus oleae</i>)	<p>LOTTA LARVICIDA Intervenire con il 10-15 % di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) monitorando un campione minimo di 100 drupe per oliveto (da 1 a 3 drupe/pianta).</p> <p>LOTTA ADULTICIDA Intervenire con il 5% di olive con punture fertili (uova e larve di I e II età) o con catture di 3 femmine fertili/trappola cromotropica/settimana</p>	<p>LOTTA LARVICIDA D i m e t o a t o , F e n i t r o t i o n , Triclorfon</p> <p>LOTTA ADULTICIDA Dimetoato + esche proteiche</p>	<p>Max 2 trattamenti all'anno contro questo fitofago</p> <p>Dimetoato: max 2 interventi all'anno, 70 ml/hl con formulato al 40% di p.a.. Fenitrotion: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Triclorfon: max 1 intervento all'anno, da utilizzarsi in fase di preraccolta in caso di attacchi tardivi.</p> <p>Dimetoato + esche proteiche: max 4 trattamenti all'anno. Il trattamento deve essere limitato alla porzione di chioma soleggiata alla dose di 0,5-1 L/pianta.</p> <p>Utilizzando entrambe le tecniche di lotta sono consentiti un numero massimo di un trattamento larvicida ed un numero massimo di 3 trattamenti adulticidi</p>
COCCINIGLIE (<i>Saissetia oleae</i>)	Almeno 5 neanidi di I e II età per foglia	Olio minerale, Poliosolfuri di calcio	Trattamento da effettuarsi nel periodo estivo
TIGNOLA (<i>Prays oleae</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Intervenire contro la generazione carpofaga prima dell'indurimento del nocciolo Soglia di intervento: 10 % delle olive attaccate da uova e larve 	Triclorfon, Fenitrotion	<p>Max 1 trattamento all'anno contro questo fitofago</p> <p>Triclorfon: max 1 intervento all'anno. Fenitrotion: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
MARGARONIA (<i>Palpita unionalis</i>)	Intervenire soltanto fino al 5° anno dall'impianto	Fenitrotion, <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Fenitrotion: max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
Malattie fungine			
OCCHIO DI PAVONE (<i>Spilocaea oleagina</i>)	Evitare eccessive concimazioni azotate	Prodotti rameici, Dodina	Dodina: max 1 intervento all'anno in primavera e limitatamente ai comprensori olivicoli caratterizzati da elevata umidità ambientale

			Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate formulazioni a minor apporto di rame.
LEBBRA (Colletotrichum gloeosporioides)	Favorire l'arieggiamento della chioma	Prodotti rameici	Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate formulazioni a minor apporto di rame.
CERCOSPORA O PIOMBATURA (Mycocentrospora clado-sporioides)		Prodotti rameici	Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate formulazioni a minor apporto di rame.
CARIE (Stereum spp., Fomes spp., Poliporus spp.)	Asportazione del legno cariato	Prodotti rameici, mastici cicatrizzanti	Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate formulazioni a minor apporto di rame.
Batteriosi			
ROGNA (Pseudomonas syringae pv. savastanoi)	Evitare lesioni alla pianta; effettuare concimazioni equilibrate	Prodotti rameici	Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate formulazioni a minor apporto di rame.
DISERBO			
INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI CONSENTITI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	Il trattamento deve essere localizzato sulla fila	Glifosate; Glufosinate ammonio	Max 1 trattamento all'anno Glifosate: max 7 L /anno/ettaro con formulati al 30% di principio attivo Glufosinate ammonio: max 12 L/anno/ettaro con formulati all'11.33% di principio attivo. La dose di diserbante va riferita alla superficie effettivamente trattata che dovrà essere sempre inferiore al 50% della superficie complessiva. Pertanto la quantità di principio attivo impiegato dovrà essere ridotta proporzionalmente.

Prescrizioni: obbligo di escludere formulati classificati "Molto tossici", tossici o nocivi" qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non classificati".

3. Raccolta

3.1 Epoca di raccolta

La raccolta deve essere eseguita precocemente, comunque a maturazione evidente del frutto, per ridurre l'incidenza degli attacchi di *Dacus oleae* e per ottenere un olio di buona qualità nell'ambito della caratterizzazione qualitativa dell'olio ligure.

Vi è da ricordare che la quantità totale di olio aumenta fino al momento dell'invasatura, cioè al momento in cui il colore delle olive, epidermide e polpa, cambia dal verde al nero più o meno violaceo.

Questo momento giunge, nelle condizioni medie dell'olivicoltura ligure, nel periodo che va dalla fine di ottobre alla fine di novembre a seconda dell'andamento climatico. Nel caso delle varietà di olivo a maturazione scalare, largamente diffuse in Liguria, il periodo dell'invasatura apparente e di maturazione completa, può svilupparsi in un arco di tempo più ampio.

Dopo questo momento, la quantità totale di olio per ettaro non aumenta più: anzi, tende a diminuire per il metabolismo interno alle stesse drupe. L'aumento apparente della resa delle olive in olio è dovuto semplicemente al fatto che le olive si disidratano progressivamente, diminuiscono di peso e, proporzionalmente, si arricchiscono in olio.

Inoltre, la qualità dell'olio peggiora con il ritardo dell'epoca di raccolta.

La raccolta delle olive deve pertanto concludersi preferibilmente nel mese di dicembre.

3.2 Raccolta

La raccolta deve essere preferibilmente effettuata direttamente dall'albero per brucatura o scuotitura a mano o con l'ausilio di strumenti meccanici, elettrici o pneumatici. Non risultano ammissibili sistemi di raccolta che producano lesioni o danni di diverso tipo alla vegetazione.

3.3 Conservazione post-raccolta delle olive

Dopo la raccolta, le olive risultano immediatamente aggredite da agenti diversi (muffe e batteri) che innescano e favoriscono trasformazioni degenerative fisico-chimiche del frutto stesso. L'azione di questi microrganismi, insieme a quella naturalmente indotta da altri fattori quali la luce e l'ossigeno, determina in definitiva un rapido deterioramento della qualità dell'olio. Questo fenomeno è ritardato dalla bassa temperatura, garantita da una buona e costante ventilazione della massa di olive in conservazione in locali oscurati.

Pertanto, dopo la raccolta, le olive devono essere:

1. disposte su graticci o in cassette basse, di legno a stecche separate o di rete di plastica. I contenitori devono essere impilati in modo da consentire la circolazione dell'aria e sistemati in locali freschi, e ventilati e oscurati; deve essere evitata la conservazione in sacchi o in cumuli in quanto la qualità dell'olio ne risulterebbe compromessa;
2. avviate al frantoio non oltre tre/cinque giorni dalla raccolta.

Per quanto si riferisce al punto 2, si consiglia di prendere accordi con il frantoio prima di procedere alla raccolta, in modo da evitare tempi morti e imprevisti.

REG. CEE 1257/99 PIANO DI SVILUPPO RURALE

SOTTOMISURA F.2 RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

LIVELLO DI IMPIEGO DI CONCIMI IN COLTURA CONDOTTA SECONDO NORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA (ASCIUTTA E IRRIGUA) E CONFRONTO CON IL LIVELLO ADOTTATO DAL DISCIPLINARE CON SUOLI DI MEDIA FERTILITÀ

OLIVO

UNITÀ DI FERTILIZZANTE MASSIMA CONSENTITA AD ETTARO

TIPO DI FERTILIZZAZ.	LIVELLO NORME BUONA PRATICA AGRICOLA		LIVELLO RIDOTTO		DIFFERENZA IN QUANTITÀ		DIFFERENZA PERCENT.
	asc.	irr.	asc.	irr.	asc.	irr.	
N tot.	75	85	56	60	9	25	-30
P205	28	30	20	21	8	9	-30
K20	105	120	74	84	31	36	-30
Microelem. (boro)	1	1	1	0.7	=	0.3	-30

Dati concordati con il Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni Vegetali di Sarzana (SP).

4 CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le even-

tuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni relativi ai propri oliveti ovvero al comprensorio omogeneo;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento;
- le ricevute (o copia) delle lavorazioni delle olive al frantoio.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e colleghi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

PASCOLI, PRATI E PRATI-PASCOLI

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per le foraggiere dei prati e dei pascoli attua la sottomisura f.2 (6.2) - sulla riduzione del consumo di concimi e fitofarmaci o il mantenimento delle riduzioni già effettuate - del Piano di Sviluppo Rurale che applica, in Regione Liguria, il regolamento (CE) n. 1257/99.

Nelle aree interne della Liguria, la presenza di pascoli e di prati assicura, in una regione coperta per quasi il 60% da boschi, la massima diversità ecologica ambientale con i migliori risultati paesaggistici.

In queste aree vi è una situazione assai precaria in termini di spopolamento e soprattutto di presenze umane dedite alle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, che ha comportato una sensibilissima riduzione degli allevamenti e di conseguenza una insufficiente presenza di addetti alla gestione delle coperture vegetali.

A fronte di questa realtà, comunque, esistono ancora imprese zootecniche-pastorali, individuali o cooperative, ancora attive nel territorio, per le quali occorre intraprendere quelle azioni necessarie, volte a salvaguardarle ed a correttamente orientarle in termini ambientali.

Il disciplinare si propone i seguenti obiettivi:

1. costituire uno strumento di Assistenza Tecnica e di divulgazione per gli allevatori ed i tecnici delle zone interne dove la difesa del territorio agro-silvo-pastorale da degrado è preminente rispetto all'aumento della produttività delle coltivazioni foraggiere;
2. orientare le verifiche ed i controlli.

Ai fini del predetto punto 2 si precisa :

- il pascolamento deve protrarsi per almeno 100 giorni all'anno;
- la superficie ammissibile a premio è quella effettivamente utilizzata e pertanto vanno escluse le tare (rocce affioranti, strade, dirupi, cespugli...);
- per la verifica del numero delle UBA caricate sul pascolo si fa riferimento al Registro di stalla;
- nel caso di aziende senza allevamenti, che conducono prati, le stesse devono dimostrare, mediante fatture quietanzate da esibire in fase di controllo in loco, che il foraggio viene ceduto ad altre aziende.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche idonee per garantire sui prati e sui pascoli il mantenimento di un basso livello di impegno di sostanze chimiche.

1) DISCIPLINARE PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Le aree pascolive della Liguria, sono caratterizzate da forti limiti pedo-climatici e di giacitura, con ampia disponibilità di superfici che consentono un'utilizzazione di tipo estensivo.

Queste risorse devono comunque essere utilizzate per conservarle tali, in quanto presentano aspetti di interesse complementare o diversi da quelli agricoli, quali zone di rifugio per la fauna selvatica o per l'attività venatoria, per ricreazione o attività sportive, per la prevenzione o difesa dagli incendi delle stesse aree o di altre coperture vegetali limitrofe di interesse ancora superiore, per esigenze paesaggistiche o altro ancora.

A questo riguardo acquista importanza la definizione della utilizzazione minimale necessaria per conservare la risorsa pascolo alle funzioni richieste.

Pertanto, ai fini dell'attuazione del Reg. 1257, il carico stagionale medio deve essere contenuto, sulla base delle esperienze di prove sperimentali effettuate sui pascoli della Liguria tra
0,87 UBA/Ha e 1,50 UBA/Ha.

Non è ammesso un carico superiore a quanto suindicato, nel caso, invece, di carico inferiore, mentre tutta la superficie deve essere impegnata, il premio va parametrato alle UBA effettivamente caricate sul pascolo.

Pratiche quali drenaggi, spietramenti, irrigazione, decespugliamento, non sono proponibili in grande scala, o per problemi pratici, o perché non forniscono vantaggi sufficienti a ripagare i costi delle operazioni.

Se ritenute necessarie dal tecnico sono invece da eseguire interventi di:

- concimazione
- trasemina.

Queste due pratiche devono essere effettuate e concentrate in aree limitate, caratterizzate da condizioni che ne assicurino la risposta e la riuscita, mentre la rimanente superficie non deve essere oggetto di alcun miglioramento, se non legato alla corretta utilizzazione.

Le aree migliorate, secondo tale tecnica, devono essere quindi utilizzate quando maggiori sono le esigenze degli animali e per le categorie che meglio valorizzano una buona offerta e qualità dell'erba.

Nei pascoli ospitanti vacche da latte e dove si effettua la mungitura in alpeggio, nel caso siano presenti consistenti volumi di acqua, è auspicabile la pratica della fertirrigazione, mediante canalette tracciamenti che conducano i liquami di stalla misti all'acqua come mezzo di trasporto, alle zone più idonee del pascolo.

Per quanto riguarda la concimazione chimica in aree limitate del pascolo le dosi indicative da distribuire sono le seguenti:

Kg 30 Ha di N, Kg 26 Ha di P205, kg 25 Ha di K20.

A questo proposito occorre sottolineare il fatto della povertà in P dei terreni della Liguria e la necessità che questa concimazione venga sempre effettuata.

Le aree limitate, nelle quali normalmente è possibile eseguire gli interventi descritti di concimazione e trasemina, rappresentano in media il 25% del territorio pascolivo.

La riduzione della concimazione chimica, rappresenta pertanto il 75% di quella che dovrebbe essere effettuata nell'intero territorio del pascolo, nel caso che non venissero seguite le tecniche di gestione pastorale descritte.

2) DISCIPLINARE PER I PRATI E I PRATI-PASCOLI

Gli obiettivi generali cui si tende, sono i seguenti:

- favorire la diffusione di colture che riducono la "pressione" dell'agricoltura su l'ambiente;
- contenere i fenomeni di erosione dei prati nelle aree montane a maggior pendenza (oltre il 15%);
- incentivare il mantenimento delle produzioni estensive e la cura dei terreni, così da prevenire i pericoli connessi a rischi naturali, di incendio e di spopolamento.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra esposti, viene incentivato il mantenimento dei prati permanenti e prati-pascoli al regime sodivo.

Sul cotico è vietato irrigare, utilizzare fitofarmaci e l'uso di fertilizzanti minerali tranne che nel periodo di trasemina.

Il cotico deve essere fertilizzato mediante spargimento delle deiezioni animali ed è consentito lo spargimento di concimi minerali in dosi non superiori al 25% dell'ordinario.

Per il mantenimento del cotico erboso è consigliabile impiegare, singolarmente o preferibilmente in miscuglio tra di loro, le seguenti essenze foraggiere:

Graminacee: Avenella flexuosa, Dactylis glomerata, Festuca pratense, Lolium perenne, Fleum pratense, Poa alpina, Poa pratense;

Leguminose: Trifolium ibridum, Trifolium pratense, Trifolium subterraneum, Trifolium repens, Medicago sativa.

Il foraggio prodotto dalle superfici in mantenimento, deve essere sia pascolato che sfalcato per produrre scorte alimentari destinate al bestiame in azienda.

Ai fini dell'attuazione del Reg. 1257, il carico stagionale medio deve essere contenuto, sulla base delle esperienze di prove sperimentali effettuate sui pascoli della Liguria tra

0,87 UBA/Ha e 1,50 UBA/Ha.

Non è ammesso un carico superiore a quanto suindicato, nel caso, invece, di carico inferiore, mentre tutta la superficie deve essere impegnata, il premio va parametrato alle UBA effettivamente caricate sul pascolo.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale sulla base di una modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria, in cui riporta le operazioni attuate, con particolare riferimento agli interventi di fertilizzazione. È obbligatorio effettuare un'analisi del terreno completa (ovvero riportante almeno reazione, tessitura, capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali ele-

menti della fertilità) al primo anno del programma e un'analisi minima, limitata agli elementi principali della fertilità, dopo non più di tre anni. Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

PASCOLAMENTO TURNATO

Per una maggior efficacia delle indicazioni suddette si consiglia, per i pascoli ed i prati-pascoli l'adozione delle tecniche di pascolamento con turnazione delle superfici, come di seguito descritte, che possono beneficiare della maggiorazione di premio indicata al paragrafo "Importo dei premi" del Piano di Sviluppo Rurale.

Occorre evitare il pascolamento libero.

La riduzione della pressione di utilizzazione delle praterie montane e la conseguente riduzione del carico di bestiame, rende importante la necessità di regolare lo sfruttamento dell'erba.

Un eccesso di offerta non regolata, si traduce infatti nella formazione di aree regolarmente utilizzate o sovrautilizzate, caratterizzate da un foraggio appetito e di buona qualità, accanto ad altre sotto utilizzate e infestate da vegetazione non pabulare o da arbusti e destinate ad una certa involuzione pastorale.

Occorre dotare il pascolo di recinzioni perimetrali delimitanti le superfici da utilizzare.

Occorre inoltre adottare il pascolamento turnato.

La superficie racchiusa dalla recinzione perimetrale, deve essere ulteriormente suddivisa da recinzioni interne, per poter adottare turni di pascolamento e di riposo dell'erba per consentirne la ricrescita per un successivo riutilizzo. Sono ammesse sia recinzioni fisse che mobili.

Infine il pascolo deve essere dotato di adeguati punti d'acqua e punti sale, dislocati nei vari settori e adeguati al numero degli animali, necessari per le loro esigenze idriche e per dirottarli nelle aree meno privilegiate (punti sale).

LIVELLO DI IMPIEGO DI CONCIMI IN COLTURA SECONDO NORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA E CONFRONTO CON IL LIVELLO ADOTTATO DAL DISCIPLINARE

PRATI E PASCOLI

Tipo di fertilizzante	Livello secondo Norme di buona pratica agricola		Livello ridotto		Differenza Kg		Differenza %	
	prati	pascoli	prati	pascoli	prati	pascoli	prati	pascoli
N totale	60	30	15	7,50	-45	-22,5	-75	-75
P205	52	26	13	6,50	-39	-19,50	-75	-75
K20	50	25	12	6,25	-38	-18,75	-76	-75

3) CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti e sementi realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione e trasemina;
- il registro di stalla;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al

delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione e deve verificare che non siano state effettuate concimazioni minerali, ad eccezione che nelle aree delimitate degli alpeggi e dei prati (su un 25 % della superficie totale).

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali;
- il carico ottimale per il pascolo, con l'indicazione delle UBA effettivamente caricate sul pascolo;
- il periodo di pascolamento, che deve protrarsi per almeno 100 giorni all'anno.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, le date di inizio e fine pascolamento e il numero di UBA al pascolo. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

PIANTE ORNAMENTALI POLIENNALI CHE PRODUCONO FOGLIE, FRONDE, FRONDE CON FRUTTO E FRONDE CON FIORI

GENOVA, GENNAIO 2006

1) PREMessa

La coltivazione di fronde verdi e di rami fioriti poliennali è andata assumendo in Liguria sempre più importanza negli ultimi anni (grafico 1 e 2).

Ciò sembra dovuto principalmente ad una buona collocazione di mercato e ad un ridotto impiego di manodopera rispetto alle colture floricole tradizionali.

Molto spesso, inoltre, le esportazioni di alcune colture floricole, come per esempio la ginestra e altre

fronde verso i Paesi del Nord e Centro Europa, svolgono una funzione di traino per gli altri prodotti floricoli.

Mentre specie da fiore reciso, come il garofano, vanno perdendo terreno a causa dei prezzi sempre più bassi, le superfici destinate alle fronde e ai rami fioriti poliennali sono in aumento.

Dalle tipiche zone floricole costiere del Ponente Ligure (da Latte di Ventimiglia ad Imperia) queste colture si vanno estendendo anche verso le aree interne di media collina e nelle altre province.

Ad oggi queste colture rappresentano il 43,4 % della PLV totale regionale del comparto «fiori recisi» (tab. 1) e la tendenza è in costante aumento.

Tabella 1: superficie e plv nel comparto floricolo ligure

	SAU		PLV	
	ha	%	ECU	%
Fiori recisi	1.246	36,0	200.481	56,6
Fronde recise	2.218	64,0	153.967	43,4
Totale	3.464	100,0	354.448	100,0

Si tratta di colture condotte in genere su superfici relativamente più estese rispetto alle coltivazioni tradizionali di fiori recisi.

L'azienda tipica coltiva normalmente diverse specie di fronde verdi e rami fioriti, così da ampliare il calendario di produzione, migliorare l'utilizzo della manodopera e ridurre il rischio d'impresa.

Queste coltivazioni nelle zone costiere sono frequentemente vicine ad abitazioni o centri abitati e spesso situate in zone di interesse turistico; nelle zone interne sono spesso vicine ad aree forestali e a zone di interesse naturalistico.

grafico 1: andamento della superficie di Mimosa, Ginestra, Ruscus





grafico 2: andamento della superficie di alcune fronde



Risulta quindi importante favorire tutte quelle misure di riduzione e di razionalizzazione dell'uso di fitofarmaci, di fertilizzanti e della risorsa idrica, compatibili con la produzione, in modo da ridurre i rischi di inquinamento ambientale, rispettare gli ecosistemi ed educare i floricoltori ad un migliore uso dei mezzi chimici.

Il quadro aggiornato della produzione complessiva regionale delle principali fronde recise viene riportato di seguito nella tabella 2, distinguendo due tipologie di fronde, a seconda che vengano commercializzate come fronde fiorite o come fronde verdi (fonte indagine statistica della Regione Liguria, 1995):

Tabella 2: Fronde recise: produzione per singole categorie

Fronde recise	SAU (ha)
Ginestra	1005,0
Mimose	505,3
Viburno	48,0
Pesco fiorito	6,0
Altre fronde fiorite	50,0
Totale Fronde fiorite	1614,3
Ruscus	320,2
Pittosporo	63,0
Asparagus	51,6
Grevillea	18,0
Felci	3,0
Eucaliptus	106,5
Araliacee da foglia	13,0
Palme	28,5
Totale Fronde verdi	603,8
Totale complessivo	2218,1

2) OBIETTIVI E APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

Obiettivo del disciplinare è favorire la razionalizzazione e la riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti nelle coltivazioni di fronde verdi e fiorite della Liguria, evitando, il più possibile, riduzioni nella qualità e nella quantità del prodotto.

In particolare, ciò si realizzerà attraverso l'applicazione delle schede di difesa e di fertilizzazione, le indicazioni del tecnico responsabile del programma, le analisi del terreno, le analisi fitopatologiche.

Una forte riduzione nel consumo di fitofarmaci si realizzerà in particolare attraverso il divieto di geodisinfestanti e fumiganti, attualmente usati in cospicue quantità, che verranno sostituiti dalla pratica della solarizzazione per la disinfezione del terreno e dai nematodi entomopatogeni per il controllo delle larve degli oziorinchi.

Le specie, a cui si applica questo disciplinare, sono tutte le piante ornamentali poliennali che producono foglie, fronde, fronde con frutto e fronde con fiori.

A titolo esemplificativo si indicano alcune delle specie più diffuse in Liguria, tra le fronde ornamentali poliennali, dividendole nelle quattro tipologie commerciali sottoindicate:

- SPECIE DA FRONDA VERDE (O COLORATA)
 - Eucalyptus spp. (Eucalyptus populifolia, E. stuartiana, E. gunnii, E. cinerea, E. nicholii, E. parviflora)
 - Grevillea (Grevillea asplenifolia e Grevillea robusta)
 - Lauroceraso (Prunus laurocerasus)
 - Mirto (Myrtus communis)
 - Palme e affini (Phoenix canariensis e Chamaerops humilis)
 - Pittosporo (Pittosporum tenuifolium e P. tobira, P. ralphi)
 - Alloro (Laurus nobilis)
 - Asparagus (asparagus plumosus, sprengeri, meyeri, falcatus, myriocladus)
 - Aucuba (Aucuba Japonica)

- Dodonea (*Dodonea viscosa purpurea*)
- Ligustro (*Ligustrum sp.p.*)
- Cocculus (*Cocculus sp.*)
- Ruscus (*Danae racemosa*)

- SPECIE DA FRONDA VERDE (O COLORATA) CON FRUTTO
 - Callicarpa (*Callicarpa bodinieri*)
 - Cotoneaster (*Cotoneaster pannosus*)
 - Fotinia (*Photinia arbutifolia*)
 - Phyracanta (*Phyracanta spp.*)
 - Sarcococca (*Sarcococca ruscifolia*)
 - Viburno (*Viburnum tinus*)

- SPECIE DA FRONDA VERDE (O COLORATA) CON FIORI
 - Ginestra (*Genista monosperma*)
 - Mimosa (*Acacia spp.*)
 - Filica (*Philica ericoides*)
 - Maonia (*Mahonia aquifolium*)
 - Pesco da fiore (*Prunus sp.*)
 - Poligala (*Polygala myrtifolia*)
 - Viburno palla di neve (*Viburnum opulus*)

- SPECIE DA FOGLIA
 - Aralia (*Fatsia japonica*)
 - Aspidistria (*Aspidistria elatior*)
 - Ligularia (*Ligularia kaempferii*)
 - Trevesia (*Trevesia palmata*)
 - Bergenia
 - Formium (*Phormium texas, P. cookianum*)
 - Oreopanax (*Oreopanax capitatus*)

Vista la tipica struttura "mista" delle aziende floricole liguri, il disciplinare si applica ad aziende agricole che coltivino una o più specie di fronde ornamentali poliennali.

La superficie aziendale interessata dal programma viene determinata dalla somma delle aree interessate dalle singole specie agrarie ammesse. La superficie minima per accedere al programma è di 1000 m².

L'azienda agricola, che intende ricevere l'aiuto, si impegna a rispettare per 5 anni l'insieme delle norme tecniche colturali, generali e specifiche predisposte per le fronde, secondo quanto di seguito indicato.

3) INDICAZIONI DI TECNICA AGRONOMICA

Nel presente disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tecnica agronomica appresso indicati viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli; le norme tecniche, evidenziate con uno sfondo in grigio sono da intendersi come prescrizioni e/o limitazioni d'uso obbligatorie alle quale è necessario attenersi.

3.1) Sistemazioni idraulico agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie della coltivazione devono garantire lo sgrondo, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali tramite opportune soluzioni tecniche, che devono preservare il terreno dall'erosione e, per quanto possibile, dalle frane.

Si ricorda che anche il dissesto di piccole strutture, come i muretti a secco, può innescare dissesti di ben più ampie dimensioni.

3.2) Inerbimento e diserbo

Per le colture in pien'aria (da fronde verdi e da rami fioriti) il controllo delle infestanti potrà essere

effettuato mediante:

lavorazioni superficiali del terreno ed eventuali sfalci successivi;

sfalci ripetuti;

pacciamatura del terreno con materiali biodegradabili con materiali biodegradabili ivi compresi film plastici derivanti da risorse naturali rinnovabili;

pacciamatura con telo plastico removibile,

diserbo chimico localizzato.

Durante le lavorazioni bisognerà porre attenzione a non ferire l'apparato radicale superficiale; inoltre occorrerà evitare di ferire il colletto delle piante, ad esempio col decespugliatore: molto spesso infatti queste ferite costituiscono il primo punto di ingresso di patogeni fungini.

Per il contenimento dello sviluppo delle erbe infestanti una tecnica particolarmente utile e efficace è la pacciamatura mediante apposito telo plastico permeabile. Questo può essere localizzato intorno alla base delle piante o su tutta la superficie.

L'uso di diserbanti non residuali ad ampio spettro (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate -ammonio) è ammesso per non più di due interventi all'anno (primavera e autunno) nell'interfila (in giornate senza vento facendo attenzione a non irrorare le piante coltivate). In ogni caso la dose non dovrà essere superiore, per ogni trattamento, a 10 l/ettaro per il glifosate con formulati al 30 % di p.a., 8l/ettaro per il glufosinate ammonio con formulati al 11,33% di p.a., 10 l/ha per il glifosate trimesio con formulati all'14,8% di p.a..

La dose andrà riferita alla superficie effettivamente trattata, quindi a seconda delle distanze d'impianto, trattando le superfici di interfila, si dovrà ridurre proporzionalmente la quantità di principio attivo impegnato ad ettaro (per es. la superficie delle interfile da trattare in un ettaro di terreno investito a coltura risulta pari a 5000 metri quadrati, per cui la dose di glifosate al 30% di p. a. sarà di 5 litri).

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari diserbanti è obbligatorio escludere formulati classificati «Molto tossici», «Tossici» o «Nocivi» qualora dello stesso p.a. siano disponibili anche formulati classificati «Irritanti» o «Non classificati»

3.3) Irrigazione

Premesso che l'acqua nelle nostre zone è una risorsa limitata e che risulta comunque molto onerosa la sua movimentazione, particolare attenzione dovrà essere rivolta ai sistemi di irrigazione puntiforme e localizzata (a goccia od a microgetto) che evitano l'evaporazione di grosse masse d'acqua prima dell'utilizzo da parte della pianta.

In questo modo, evitando una distribuzione fuori della portata dell'apparato radicale, si riduce lo sviluppo delle erbe infestanti ed una eccessiva lisciviazione degli elementi minerali.

E' pure auspicabile, soprattutto nei terreni compatti, l'utilizzo di sonde tensiometriche per meglio controllare lo stato idrico del terreno a livello del capillizio radicale assorbente. In questo modo si possono ridurre gli stress idrici che favoriscono anche l'insorgere di infezioni fungine o l'attacco di parassiti.

In qualche caso (esempio Ruscus e Pittosporo) sono consigliabili impianti di irrigazione suppletiva soprachioma che permettono di controllare meglio lo stress idrico in piante più sensibili, con una riduzione degli apporti d'acqua direttamente al terreno che potrebbero provocare fenomeni di asfissia radicale.

3.4) Fertilizzazione

Il mantenimento di una buona fertilità è una condizione essenziale per il buon sviluppo delle piante.

In generale una buona somministrazione di sostanza organica ben umificata (10Kg/m² di letame ben maturo o equivalente) favorisce il miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni. Inoltre sempre all'impianto dovrà essere poi somministrata una adeguata quantità di fertilizzanti fosfatici e potassici più facilmente trattenuti dal potere adsorbente del terreno. I dosaggi indicativi (30 g/m² di P₂O₅ e 60 g/m² di K₂O) potranno variare in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche di ogni terreno evidenziate dalle analisi già ricordate e della specie impiantata. Per quanto riguarda l'azoto, elemento mobile per eccellenza, si consigliano dosaggi modesti all'impianto (20-30 g/m²) che servano a soddisfare le esigenze immediate della pianta, mentre il rimanente potrà essere fornito in copertura in modo frazionato.

All'impianto sarà pure opportuno procedere, qualora il dato analitico lo mostri necessario, a trattamenti che influiscano sulla reazione del terreno (pH). Essendo i nostri terreni generalmente calcarei sarà

opportuno aggiungere zolfo in polvere o solfato di ferro, che però non danno risultati durevoli nel tempo e quindi sarà necessario ripetere tali trattamenti 1-2 volte l'anno.

L'eventuale predisposizione di un impianto di distribuzione localizzata dell'acqua dall'inizio della piantagione può permettere l'apporto degli elementi minerali mediante fertirrigazione al solo capillizio radicale assorbente. In questo modo è possibile, frazionando molto gli apporti, limitare i fenomeni di lisciviazione ed insolubilizzazione sempre possibili con i sistemi tradizionali.

Queste soluzioni potranno essere acidulate (nei terreni calcarei) contribuendo a rendere solubili la maggior parte degli elementi minerali e riducendo ulteriormente la quantità che deve essere apportata dall'esterno.

In alternativa si consiglia l'utilizzo di concimi misto organici, esclusivamente in forma solida, o comunque protetti. Questi dovranno essere distribuiti 1-2 volte all'anno e successivamente interrati avendo l'accortezza di posizionarli nella zona esterna della proiezione della chioma.

Con queste metodiche è possibile ridurre le somministrazioni di fertilizzanti di circa il 25-30 % con ricadute accettabili sulla produzione.

E' obbligatorio effettuare un'analisi fisico-chimica completa del terreno (ovvero comprendente almeno i parametri reazione, contenuto di calcare, capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) al primo anno del programma e un'analisi "minima", ovvero limitata ai principali elementi della fertilità, per ogni anno successivo. Le metodologie di analisi devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Si richiede, inoltre, la redazione di un piano di fertilizzazione annuale o poliennale per tipo di fronda coltivata, che costituisce l'impegno alla distribuzione dei fertilizzanti nelle misure, nelle epoche e secondo le modalità dettate dalle norme specifiche per coltura, tenendo conto dei seguenti parametri:

- analisi fisico-chimiche del terreno;
- il fabbisogno e le fasi fenologiche della coltura;
- le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti.

3.5) Lavorazioni, potature, tecniche colturali diverse

3.5.1) Lavorazioni

La preparazione del terreno pre-impianto è una delle operazioni più importanti al fine di un successivo buon sviluppo della pianta. Si consiglia di eseguire lavorazioni piuttosto profonde con macchine «ad elica» onde evitare, rivoltando il terreno, di portare in superficie strati profondi scarsamente fertili.

Le lavorazioni successive per l'interramento dei concimi dovranno essere superficiali e localizzate.

3.5.2) Potature

I residui delle potature e della raccolta, se in assenza di patogeni, unitamente ai residui degli sfalci potranno essere distribuiti sul terreno previo tritramento, con o senza interramento superficiale, con funzione pacciamante e per incrementare la quantità di sostanza organica presente nel terreno.

3.5.3) Tecniche colturali diverse

Per alcune piante da fronda (es. Ruscus, Aralia, Aucuba) sarà indispensabile la predisposizione di impianti di ombreggiamento più o meno intenso con reti plastiche o cannicciati.

3.6) Difesa fitosanitaria

3.6.1) Disinfestazione del terreno prima di nuovi impianti

In caso di predisposizione di nuovi impianti, dopo accurata lavorazione, il terreno potrà essere disinfestato con mezzi fisici (tecnica della solarizzazione oppure disinfezione a vapore); in ogni caso sono esclusi altri mezzi di disinfezione o disinfestazione del suolo (per es. Bromuro di Metile).

Per la solarizzazione il terreno ben lavorato e amminutato, al giusto grado di umidità, viene coperto con un telo di plastica trasparente ben fissato ai bordi. Il telo viene lasciato in opera per circa 2 mesi nel periodo estivo (da Giugno a Settembre).

E' inoltre opportuno, visti i rischi di marciume radicale da Armillaria, non fare seguire la ginestra dopo altre colture arboree od arbustive.

3.6.2) Schede di difesa

Di seguito vengono riportate le Schede di Difesa del Disciplinare per le fronde più rappresentative e maggiormente diffuse in Liguria.

Gli unici prodotti fitosanitari autorizzati sulle singole colture, per l'adesione al disciplinare in questione, sono quelli indicati nelle schede di difesa allegate, distinte per coltura, che sono parte integrante e sostanziale del disciplinare, inoltre le linee tecniche indicate nelle singole schede sono da intendersi come assolutamente vincolanti per la realizzazione delle operazioni di difesa sia per quanto riguarda la scelta dei prodotti che per le modalità di impiego.

Le norme tecniche vincolanti, a cui è obbligatorio attenersi, cioè le prescrizioni e/o limitazioni nelle operazioni di difesa ed i fitofarmaci autorizzati, sono evidenziati con uno sfondo in grigio nelle allegate schede di difesa; i consigli sono invece scritti con caratteri normali.

In relazione ai piani di difesa delle seguenti colture ornamentali da fronda recisa e da fogliame, si fa presente che non sempre è possibile stabilire infestazioni minime o soglie di intervento in quanto, trattandosi di prodotti non destinati ad usi alimentari od industriali, ma estetico decorativi, ogni imperfezione, macchia o deformazione determina deprezzamenti o incommerciabilità del prodotto. Inoltre, trattandosi di colture di recente introduzione, non si dispone di studi o materiale bibliografico utili per la determinazione di eventuali soglie di intervento.

Si sono privilegiati, quando possibile, i mezzi biologici o a basso impatto ambientale, ad esempio l'uso di nematodi entomoparassiti contro le larve dell'oziorrinco e di formulati a base di *Bacillus thuringiensis* contro le larve di lepidotteri defogliatori.

Contro le malattie crittogamiche dell'apparato radicale la riduzione si realizza principalmente attraverso una razionalizzazione degli interventi.

I trattamenti vengono effettuati con fungicidi specifici localizzati solo alla zona colpita, dopo identificazione dell'agente patogeno. E' molto importante anche il miglioramento delle condizioni agronomiche (es. miglior drenaggio, correzione del terreno ecc.).

I fitofarmaci andranno utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'etichetta ed i consigli del tecnico. Quando possibile, si utilizzerà la dose minima di etichetta per quella coltura e per quel parassita.

Per le malattie dell'apparato aereo vanno privilegiate le misure di riduzione dell'umidità relativa e della bagnatura fogliare: irrigazione e trattamenti al mattino presto; impianti non troppo fitti; arieggiamento.

Tra gli insetticidi si è cercato di evitare quelli molto tossici per l'uomo e per gli animali e quelli ad ampio spettro non selettivi e quindi non rispettosi degli antagonisti naturali dei fitofagi.

Per tutte le colture in pien'aria si è limitato, per quanto possibile l'uso dei piretroidi, in quanto poco rispettosi degli antagonisti naturali (uniche eccezioni: il fluvalinate, in quanto poco tossico per i pronubi, il ciflutrin, e l'uso di piretroidi contro la psilla della mimosa nelle varietà particolarmente suscettibili "Floribunda" e "Tournaire", in assenza di fioritura). In generale

Per quanto attiene la disinfezione pre-impianto del terreno le uniche tecniche ammesse sono la sterilizzazione a vapore e la solarizzazione.

Ogni altro intervento di difesa, necessario solo in casi eccezionali, diverso da quanto previsto nelle allegate schede, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Prescrizione: obbligo di escludere formulati classificati «molto tossici, tossici o nocivi» qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati «irritanti» o «non classificati».

ATTENZIONE NORMA GENERALE:

prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

GINESTRA (*Genista monosperma*)

MALATTIE FUNGINE

- MAL BIANCO:

per i nuovi impianti nelle zone più soggette alla malattia privilegiare le varietà meno sensibili.

Lotta chimica con zolfi in polvere o bagnabili ed eventualmente I.B.S. autorizzati (bitertanolo, ciproconazolo, esaconazolo, penconazolo, triadimenol); i trattamenti con fungicidi triazolici sono limitati ad un numero di due all'anno.

- **CANCRI RAMEALI:**
prevenzione con mezzi agronomici, quali asportazione e distruzione col fuoco delle parti colpite; disinfezione delle superfici di taglio con mastici cicatrizzanti, rame o ditiocarbammati (ziram).
- **MARCIUMI RADICALI DA ARMILLARIA SP.:**
prevenzione con mezzi agronomici e in particolare fare attenzione a non provocare grosse ferite alle parti basali e alle radici della pianta durante la lavorazione del terreno, fatto che favorirebbe la penetrazione del fungo; evitare sofferenze concimando in maniera equilibrata senza eccedere negli apporti azotati; usare pali tutori nuovi o eventualmente disinfettare quelli vecchi; adottare le varietà meno suscettibili; estirpare e bruciare le piante malate avendo l'accortezza di eliminare tutte le parti colpite dal fungo. Per i nuovi impianti, in terreni contagiati dalla malattia, disinfettare preventivamente con i mezzi autorizzati il terreno prima del trapianto, evitare, per quanto possibile i nuovi impianti in zone soggette a ristagno idrico.
- **DEPERIMENTO E MAL DEL COLLETO (HELICOBASIDIUM PURPUREUM):**
evitare di ferire le radici ed il colletto delle piante;
Su consiglio del tecnico, nei casi di diagnosi certa, è ammesso un numero massimo di due trattamenti localizzati alla base delle piante con Tolclofos-metile.

PARASSITI ANIMALI

- **AFIDI:**
in presenza di colonie, lotta chimica con aficidi specifici autorizzati: imidacloprid (un solo intervento per anno), pirimicarb. Il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate, intervenendo al superamento della soglia prudenziale del 10 % dei germogli o rami infestati; in caso di colonie resistenti agli aficidi prima citati intervenire con fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi annui con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale e thiametoxam.
- **MINATRICI (Agromyza sp.):**
in considerazione del grave deprezzamento indotto dalla presenza di tale fitofago, la soglia di intervento è da considerarsi prossima a zero; la lotta chimica rappresenta l'unica soluzione proponibile, allo stato attuale per risolvere i problemi fitosanitari connessi con l'attività trofica di tale fitofago.
Sono ammessi i seguenti prodotti: ciromazina, (max 2 trattamenti all'anno), cyfluthrin, dimeotoato (max 2 trattamenti all'anno), per un numero massimo di 3 trattamenti totali all'anno.
- **BEGA (Urosiphyta limbalis = Mecyna gilvata):**
lotta biologica con *Bacillus thuringensis*, intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali dei fitofagi; in caso di forte infestazione, su parere del tecnico, è ammesso un solo intervento per anno con un regolatore di crescita (diflubenzuron, esaflumuron, teflubenzuron, triflururon, tebufenozide).
- **TRIPIDI (Thrips major, Thrips flavus, Frankliniella sp.):**
A causa della estrema pericolosità di tali fitomizi ogni valutazione di eventuali soglie di intervento dovrà essere effettuata sulla base della stima del danno reale: pertanto anche per questo fitomizo la soglia presumibile è da ritenersi prossima a zero.
La lotta chimica verrà attuata alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali: flufenoxuron, lufenuron, piretro naturale fluvalinate, ciflutrin (complessivamente al massimo 3 interventi annui con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità).
- **BEMBECIA (Bembecia uroceriformis)**

Estirpare e bruciare le piante fortemente colpite;
se necessario ricorrere, in presenza delle larve, ad applicazioni localizzate alla base del tronco con dimetoato addizionate di olio bianco (1%) come adesivante.

- **AGRILO** (*Agrilus* sp.):
tagliare i rami infestati da uova e larve e bruciarli; vigilare con la massima attenzione effettuando indagini visive su tutto l'appezzamento ed intervenire alla prima comparsa dei fitofagi.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

MIMOSA (*Acacia* spp.)

MALATTIE FUNGINE

- **VERTICILLIOSI** (*Verticillium dahliae*):
prevenzione con mezzi agronomici: evitare eccessive concimazioni azotate e ristagni d'acqua; nei nuovi impianti utilizzare piantine sane, ricorrere alla disinfezione del terreno ed eventualmente privilegiare, nelle zone più soggette alla malattia, i tipi o varietà più resistenti (*Tourner* e *Gauloise*), avendo cura, per quanto possibile, di non far precedere la mimosa da colture orticole, spesso infestate da *V. dahliae*.
L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/mq/anno.
- **MARCIUMI RADICALI DA ARMILLARIA** sp.:
prevenzione con mezzi agronomici e in particolare fare attenzione a non provocare grosse ferite alle parti basali e alle radici della pianta durante la lavorazione del terreno, fatto che favorirebbe la penetrazione del fungo; evitare sofferenze concimando in maniera equilibrata senza eccedere negli apporti azotati; usare pali tutori nuovi o eventualmente disinfettare quelli vecchi; adottare le varietà meno suscettibili; estirpare e bruciare le piante malate avendo l'accortezza di eliminare tutte le parti colpite dal fungo. Per i nuovi impianti, in terreni contagiati dalla malattia, disinfettare preventivamente con i mezzi autorizzati il terreno prima del trapianto, evitare, per quanto possibile i nuovi impianti in zone soggette a ristagno idrico.
- **CANCRI RAMEALI**:
prevenzione con mezzi agronomici, quali asportazione e distruzione col fuoco delle parti colpite;
disinfezione delle superfici di taglio con mastici cicatrizzanti, rame o ditiocarbammati (ziram).

PARASSITI ANIMALI

- **PSILLA** (*Psylla uncatoides*):
Poichè tale parassita si avvantaggia di ambienti chiusi con microclima caldo-umido è consigliabile in caso di nuovi impianti l'adozione di sesti che garantiscano un buon arieggiamento della chioma. L'eventuale presenza di predatori (ad esempio il sirfide *Melissaevea auricollis*) andrà salvaguardata attentamente ponendo in essere tutte le tecniche idonee a garantirne la sopravvivenza.
In presenza di infestazioni, ricorrere a lavaggi della parte aerea con nitrato di potassio (400 g/hl). L'adozione di programmi di lotta chimica andrà riservata a densità di popolazione molto elevata dell'insetto; questi si baseranno sull'impiego di prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse: imidacloprid (complessivamente al massimo un intervento all'anno), ciflutrin, fluralinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno sulla coltura con piretroidi di sin-

tesi), diflubenzuron, esaflumuron, teflubenzuron, triflumuron.

- **COCCINIGLIE:**
in caso di forti infestazioni non controllate da parassitoidi o predatori naturali, intervenire contro le forme giovanili con oli bianchi (al massimo due trattamenti all' anno).
Per il controllo di *Icerya purchasi* su *Acacia dealbata* cv. Gauloise ricorrere, quando possibile, alla lotta biologica con *Rodolia cardinalis*. la cui presenza andrà salvaguardata utilizzando, anche per gli altri parassiti, tecniche di lotta rispettose dell'ambiente.
- **AFIDI:**
in presenza di colonie, lotta chimica con afidici specifici autorizzati: imidacloprid (un solo intervento per anno), pirimicarb e thiametoxam. Il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate intervenendo al superamento della soglia prudenziale del 10 % dei germogli o rami infestati; in caso di colonie resistenti agli afidici prima citati intervenire con fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale.
- **TRIPIDI** (*Thrips* sp., *Frankliniella* sp.):
A causa della loro estrema pericolosità ogni valutazione di eventuali soglie di intervento dovrà essere effettuata sulla base della stima del danno reale (pertanto anche per questo fitomizo la soglia presumibile è da ritenersi prossima a zero).
La lotta chimica verrà attuata alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali: flufenoxuron, lufenuron, piretro naturale, fluvalinate, ciflutrin (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità).
- **CICALINA FARINOSA** (*Metcalfa pruinosa*):
l'insetto è nocivo non tanto per i danni diretti causati alla pianta, quanto per l'abbondante produzione di melata che imbrattando le foglie deprezza qualitativamente il prodotto.
Soluzioni dilavanti a base di saponi potassici (es. nitrato di potassio 400 g/hl) distribuite con abbondanti irrorazioni la sera sono efficaci nel lavaggio della melata e nel disturbo dell'insetto.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

RUSCUS
(*Danae racemosa*)

ASPARAGO
(*Asparagus* sp.)

MALATTIE FUNGINE

- **FUSARIOSI** (*Fusarium* sp.) e **MARCIUMI BASALI** da *Cylindrocarpon* sp.:
Prevenzione con mezzi agronomici: evitare eccessive concimazioni azotate e ristagni d'acqua (che favoriscono lo sviluppo di queste malattie) e lesioni delle radici o del rizoma (ad esempio causate dalla attività trofica delle larve di oziorrinco), che possono costituire dei punti di entrata per i patogeni radicali; per i nuovi impianti utilizzare piantine sane e, in caso di terreni infetti, ricorrere alla preventiva disinfezione del terreno con vapore o mediante solarizzazione.
L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/mq/anno.
- **DEPERIMENTO E MAL DEL COLLETTO** (*Rhizoctonia* spp.):
evitare di ferire le radici ed il colletto delle piante;
su consiglio del tecnico, nei casi di diagnosi certa, è ammesso un numero massimo di due trattamenti localizzati alla base delle piante con Tolclofos-metile.

- **MARCIUMI BASALI DA PHYTOPHTHORA sp.:**
lotta con mezzi agronomici: evitare ristagni d'acqua, specialmente nei terreni pesanti ed evitare di interrare eccessivamente le piantine al momento del trapianto mettere in atto tutte quelle tecniche agronomiche atte a favorire l'arieggiamento dell'ambiente di coltura.
L'eventuale difesa chimica sarà basata su prodotti specifici autorizzati quali metalaxil-M, propamocarb e fosetyl-Al in trattamenti localizzati al terreno e limitatamente alle zone colpite dal patogeno. L'impiego di tali prodotti è vincolato ad un massimo di due trattamenti all'anno.
- **ALTERAZIONI FOGLIARI DI ORIGINE FUNGINA (Phyllosticta e Cladosporium):**
migliorare le condizioni ambientali della coltivazione (ridurre bagnatura fogliare e umidità relativa);
Intervenire con prodotti rameici o ditiocarbammati (ziram).
- **MUFFA GRIGIA (Botrytis cinerea):**
migliorare le condizioni ambientali della coltivazione (ridurre bagnatura fogliare e umidità relativa);
intervenire alternando prodotti di copertura (rame, ziram) con antibotritici specifici (procimidone, iprodione).

PARASSITI ANIMALI

- **OZIORRINCHI (Otiorrhynchus sulcatus, e Neoplinthus tigratus):**
Questi parassiti risultano tra i nemici più temibili della coltura del rusco.
Per quanto riguarda la lotta alle larve si prevede l'impiego del mezzo biologico impiegando nematodi entomoparassiti dei generi *Heterorhabditis* e *Steinernema*; contro gli adulti ricorrere alla lotta chimica alternando i seguenti p.a.: chlorpyrifos (può essere fitotossico su vegetazione tenera; ammesso solo su *Ruscus* sotto protezione o ombreggio artificiale per un massimo di 2 interventi annui), chlorpyrifos methyl (può essere fitotossico su vegetazione tenera), pirimifos-methyl, rotenone (Derris) addizionato con piretro.
Se si impiegano fitofarmaci di sintesi (chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl e pirimifos-methyl), questi andranno alternati con l'utilizzo di rotenone e piretro, secondo il piano di difesa elaborato dal tecnico ed aggiornato periodicamente sulla base dell'andamento dell'infestazione (monitorata attraverso la presenza di nuove rosure sui cladodi e la cattura di adulti in vasi trappola nel terreno).
Il numero massimo di trattamenti con chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos e pirimifos-methyl non dovrà complessivamente superare i 5 per anno.
- **TORTRICI (Eulia sp. ed Epicoristodes acerbella):**
Contro questi lepidotteri defogliatori, responsabili di gravi deprezzamenti delle fronde, sono raccomandati interventi di lotta biologica con *Bacillus thuringensis* indirizzati contro le prime forme larvali; a questo proposito attente valutazioni circa la presenza e lo stadio di sviluppo di questi fitofagi forniranno utili indicazioni circa il momento più opportuno in cui effettuare gli interventi di difesa.
In caso di forte infestazione, secondo le prescrizioni operative del tecnico, è ammesso un intervento per anno con un regolatore di crescita (diflubenzuron, esaflumuron, teflubenzuron, triflumuron, tebufenozide).
- **NOTTUE**
contro questi fitofagi non sono raccomandabili interventi di tipo tradizionale, infatti la disposizione di esche avvelenate (metiocarb 1%) in prossimità delle aree maggiormente infestate consente una distribuzione localizzata del principio attivo.
- **ACARI (Tetranychus urticae):**
Gli attacchi di acari sulla vegetazione possono causare, se non si interviene in tempo, un evidente arrossamento dei cladodi: le fronde fortemente colpite non sono più commercializzabili. Occorrerà quindi effettuare campionamenti visivi ed intervenire alla comparsa dei primi focolai, alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali hexythiazox, tebufenpi-

rad, flufenoxuron, abamectin e clofentezine. Su vegetazione tenera evitare di trattare od eventualmente ridurre opportunamente le dosi. In ogni caso sono ammessi un numero massimo di 4 interventi acaricidi all'anno. Gli interventi acaricidi andranno localizzati solo nelle zone della coltivazione infestate, secondo le prescrizioni operative del tecnico sulla base dell'andamento dell'infestazione.

- **AFIDI:**

In caso di attacchi su vegetazione giovane, intervenire sulle prime colonie, limitatamente alla zona infestata: imidacloprid (massimo 1 intervento per anno), pirimicarb, thiametoxam, piretro naturale o fluvalinate (sulla coltura al max 3 interventi/anno con piretroidi).

- **TRIPIDI (Frankliniella sp., Thrips sp.):**

Ogni valutazione di eventuali soglie di intervento dovrà essere effettuata sulla base della stima del danno reale, i maggiori danni venendo causati dalle punture sulla vegetazione tenera.

La difesa chimica verrà attuata in presenza dell'infestazione alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali: fluvalinate, ciflutrin (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), lufenuron, flufenoxuron, piretro naturale.

- **COCCINIGLIE.**

In caso di forti infestazioni non controllate da parassitoidi o predatori naturali, intervenire contro le forme giovanili con oli bianchi (al massimo due trattamenti per anno).

- **CICALINE**

Solo se le infestazioni a giudizio del tecnico raggiungono un livello pericoloso trattare con ethopphenprox, flufenoxuron, clorpyrifos (su vegetazione dura). Gli interventi possono essere eseguiti solo su prescrizione del tecnico.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

PITTOSPORO

(*Pittosporum tenuifolium* e *P.tobira*)

MALATTIE FUNGINE

- **MARCIUMI BASALI DA PHYTOPHTHORA sp.:**

Difesa con mezzi agronomici: evitare ristagni d'acqua, specialmente nei terreni pesanti ed evitare di interrare eccessivamente le piantine al momento del trapianto mettere in atto tutte quelle tecniche agronomiche atte a favorire l'arieggiamento dell'ambiente di coltura.

L'eventuale difesa chimica sarà basata su prodotti specifici autorizzati quali metalaxil-M, propamocarb, fosetyl-Al in trattamenti localizzati al terreno e limitatamente alle zone colpite dal patogeno. L'impiego di tali prodotti è vincolato ad un massimo di due trattamenti all'anno.

- **VERTICILLIOSI (*Verticillium dahliae*):**

prevenzione con mezzi agronomici: evitare eccessive concimazioni azotate e ristagni d'acqua; nei nuovi impianti utilizzare piantine sane, ricorrere alla disinfezione del terreno.

L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/mq/anno.

- **MAL BIANCO:**

per i nuovi impianti nelle zone più soggette alla malattia privilegiare le varietà meno sensibili. Difesa chimica con zolfi in polvere o bagnabili ed eventualmente triazoli autorizzati (bitertano-

lo, ciproconazolo, esaclonazolo, penconazolo); i trattamenti con fungicidi triazolici sono limitati ad un numero di due all'anno.

- **ALTERAZIONI FOGLIARI DI ORIGINE FUNGINA** (*Phyllosticta* sp. *Alternaria* sp., *Septoria* sp): Difesa chimica con prodotti rameici a ridotta concentrazione (200-250 g/HL), utilizzare ditiocarbammati come ziram solo in caso di effettiva necessità o qualora il trattamento a base rameica non avesse sortito gli effetti desiderati, in ogni caso sono consentiti un max. di due trattamenti con ditiocarbammati all'anno.

PARASSITI ANIMALI

- **AFIDI:**
In presenza di colonie, difesa chimica con aficidi specifici autorizzati: pirimicarb, imidacloprid (con questo p.a. al massimo 1 intervento per anno); il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate; intervenire al superamento della soglia prudenziale del 10 % di germogli infestati. In caso di colonie resistenti agli aficidi prima citati, intervenire con fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale o thiametoxam.
- **COCCINIGLIE** (*Eulecanium* spp., altre):
Difesa chimica con olio minerale: i trattamenti andranno effettuati esclusivamente contro le forme giovanili nelle zone dell'apezzamento infestate, tuttavia, come linea generale, dovranno essere messe in atto tutte quelle pratiche per favorire la presenza di limitatori naturali in grado di controllare efficacemente questi rincoti. In ogni caso contro tali fitomizi sono ammessi un numero massimo di due interventi all'anno.
- **ACARI** (*Tetranychus urticae*):
Difesa chimica alternando di volta in volta prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali hexythiazox, tebufenpirad, clofentezine, flufenoxuron. Effettuare campionamenti visivi intervenendo in maniera localizzata al 20% di foglie infestate da acari. Su vegetazione tenera evitare di trattare od eventualmente ridurre opportunamente le dosi. In ogni caso sono ammessi un numero massimo di 3 interventi acaricidi all'anno.
- **CICALETTA NERO-ROSSA** (*Cercopis sanguinolenta*):
I danni sono causati dagli adulti che pungono la vegetazione a fine primavera nelle coltivazioni prossime ai boschi .
In caso di forti infestazioni è ammesso un intervento con fluvalinate, cyfluthrin (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità) o piretro naturale .

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

ARALIA
(*Fatsia japonica*)

ASPIDISTRA
(*Aspidistra elatior*)

COCCULUS
(*Cocculus* sp.)

LIGULARIA
(*Ligularia kaempferii*)

TREVESIA
(*Trevesia palmata*)

MALATTIE FUNGINE

- **MARCIUMI BASALI DA PHYTOPHTHORA** sp.:
lotta con mezzi agronomici: evitare ristagni d'acqua, specialmente nei terreni pesanti ed evitare di interrare eccessivamente le piantine al momento del trapianto mettere in atto tutte quelle tecniche agronomiche atte a favorire l'arieggiamento dell'ambiente di coltura.
L'eventuale difesa chimica sarà basata su prodotti specifici autorizzati quali metalaxil-M, propamocarb, fosetyl-Al in trattamenti localizzati al terreno e limitatamente alle zone colpite dal

patogeno. L'impiego di tali prodotti è vincolato ad un massimo di due trattamenti all'anno.

- **VERTICILLIOSI** (*Verticillium dahliae*):
prevenzione con mezzi agronomici: evitare eccessive concimazioni azotate e ristagni d'acqua; nei nuovi impianti utilizzare piantine sane, ricorrere alla disinfezione del terreno.
L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/m² /anno.
- **DEPERIMENTO E MAL DEL COLLETTO** (*Rhizoctonia* spp.):
evitare di ferire le radici ed il colletto delle piante;
su consiglio del tecnico, nei casi di diagnosi certa, è ammesso un numero massimo di due trattamenti localizzati alla base delle piante con Tolclofos-metile.
- **ALTERAZIONI FOGLIARI DI ORIGINE FUNGINA** (*Phyllosticta* sp., *Alternaria* sp., *Septoria* sp.):
evitare, quando possibile, prolungate bagnature fogliari ed alta umidità relativa;
difesa chimica con prodotti rameici a ridotta concentrazione (300-350 g/Hl), utilizzando ditiocarbammati come ziram solo in caso di effettiva necessità o qualora il trattamento a base rameica non avesse sortito gli effetti desiderati. In ogni caso sono consentiti un max. di due trattamenti con ditiocarbammati all'anno.
- **MUFFA GRIGIA** (*Botrytis cinerea*):
migliorare le condizioni ambientali della coltivazione (ridurre bagnatura fogliare e umidità relativa);
intervenire alternando prodotti di copertura (rame e ziram) con antibotritici specifici (procimdone, iprodione).

PARASSITI ANIMALI

- **OZIORRINCHI** (*Otiorrhynchus sulcatus* e *Neoplinthus tigratus*):
Per quanto riguarda la lotta alle larve si prevede l'impiego del mezzo biologico impiegando nematodi entomoparassiti dei generi *Heterorhabditis* e *Steinernema*; contro gli adulti ricorrere alla lotta chimica alternando i seguenti p.a.: chlorpyrifos methyl (può essere fitotossico su vegetazione tenera), pirimifphos-methyl e rotenone (Derris) addizionato di piretro.
Se si impiegano fitofarmaci di sintesi (chlorpyrifos-methyl e pirimiphos-methyl), questi andranno alternati con l'utilizzo di rotenone e piretro, secondo il piano di difesa elaborato dal tecnico ed aggiornato periodicamente sulla base dell'andamento dell'infestazione (monitorata attraverso la presenza di nuove rosure sulle foglie e la cattura di adulti in vasi trappola nel terreno). Il numero massimo di trattamenti con chlorpyrifos-methyl e pirimiphos-methyl non dovrà complessivamente superare i 5 per anno.
- **AFIDI**:
in presenza di colonie, difesa chimica con aficidi specifici autorizzati: pirimicarb, imidacloprid (con questo p.a. al massimo 1 intervento per anno); il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate al superamento della soglia prudenziale del 10 % di germogli infestati. In caso di colonie resistenti agli aficidi prima citati, intervenire con fluralinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale o thiametoxam.
- **ACARI TETRANICHIDI** (*Tetranychus urticae*) E **TARSONEMIDI**:
difesa chimica alternando di volta in volta prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali hexythiazox, tebufenpyrad, clofentezine, abamectin e flufenoxuron. Effettuare campionamenti visivi intervenendo tempestivamente in maniera localizzata solo nelle zone dell'appezzamento infestate da acari. Su vegetazione tenera evitare di trattare od eventualmente ridurre opportunamente le dosi. In ogni caso sono ammessi un numero massimo di 4 interventi acaricidi all'anno.

- **TRIPIDI** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*):
Ogni valutazione di eventuali soglie di intervento dovrà essere effettuata sulla base della stima del danno reale; nelle coltivazioni di aralia o trevesia, in caso di presenza accertata di piante affette da *Tospovirus* in azienda, la soglia di intervento è da ritenersi prossima a zero.
La difesa chimica verrà attuata alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali: spinosad, fluvalinate, ciflutrin (max 3 interventi/anno con piretroidi), lufenuron, flufenoxuron, piretro naturale.
- **COCCINIGLIE** (*Aspidiotus* sp., *Saissetia oleae*):
difesa chimica con olio minerale, i trattamenti andranno effettuati esclusivamente contro le forme giovanili ed esclusivamente nel periodo primaverile; come linea generale, tuttavia dovranno essere messe in atto tutte quelle pratiche per favorire la presenza ed il mantenimento dei limitatori naturali in grado di controllare efficacemente questi rincoti. In caso di livelli di infestazione elevati asportare e distruggere le parti maggiormente colpite. In ogni caso contro tali fitomizi sono ammessi un numero massimo di due interventi all'anno.
- **LUMACHE**.
Pulizia e diserbo della coltivazione.
In caso di attacchi utilizzare esche a base di metaldeide.

VIROSI

- TSWV, INSV, CMV, TNV etc..
Estirpazione piante infette ed eliminazione focolai. Lotta contro i vettori.

ATTENZIONE - prima di impiegare i prodotti chimici su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

EUCALYPTUS

(*Eucalyptus populifolia*, *stuartiana*, *gunnii*, *cinerea*, *niccholi*, *parviflora*)

GREVILLEA

(*Grevillea asplenifolia*, *G.robusta*)

MALATTIE FUNGINE

- **CANCRO DEL LEGNO** (*Stereum* sp.):
prevenzione con mezzi agronomici quali asportazione delle parti colpite e successiva distruzione della parti infette mediante bruciatura.
Difesa chimica: disinfezione preventiva con rame o ditiocarbammati (ziram).
- **MARCIUMI RADICALI DA** *Armillaria mellea*:
prevenzione con mezzi agronomici, non provocare grosse ferite alle parti basali e alle radici della pianta durante la lavorazione del terreno, concimare in maniera equilibrata evitando di eccedere con le fonti azotate; usare pali tutori nuovi o eventualmente disinfettare quelli vecchi.
Estirpare e bruciare le piante malate avendo l'accortezza di eliminare tutte le parti colpite dal fungo, evitare, per quanto possibile, i ristagni idrici. Per i nuovi impianti, in terreni contagiati dalla malattia, disinfettare preventivamente il terreno prima del trapianto.
- **MAL BIANCO** (*Oidium* sp.).
Sulle varietà sensibili intervenire con zolfi in polvere o bagnabili da alternare eventualmente con I.B.S. autorizzati (bitertanolo, ciproconazolo, esaconazolo, penconazolo, triadimenol).
- **MUFFA GRIGIA** (*Botrytis cinerea*):

Migliorare le condizioni ambientali della coltivazione (ridurre bagnatura fogliare e umidità relativa).
Intervenire alternando prodotti di copertura (rame e ziram) con antibotritici specifici (procimidone, iprodione).

ALTRE Alterazioni fogliari di origine fungina (*Alternaria* sp.):

Difesa chimica con prodotti rameici a ridotta concentrazione (200-250 g/Hl), utilizzare ditiocarbammati come ziram solo in caso di effettiva necessità o qualora il trattamento a base rameica non avesse sortito gli effetti desiderati, in ogni caso sono consentiti un max. di due trattamenti con ditiocarbammati all'anno

PARASSITI ANIMALI• **AFIDI:**

in presenza di colonie, difesa chimica con aficidi specifici autorizzati: imidacloprid (massimo 1 intervento per anno), pirimicarb; il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate, intervenire al superamento della soglia prudenziale del 10 % dei germogli infestati. In caso di colonie resistenti agli aficidi prima citati intervenire con fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale o thiametoxam.

• **Psilla (solo su eucalyptus: *Ctenarytania eucalypti*):**

Poichè tale parassita si avvantaggia di ambienti chiusi con microclima caldo-umido è consigliabile in caso di nuovi impianti l'adozione di sesti che garantiscano un buon arieggiamento della chioma. Quando compatibile col programma di produzione, è consigliabile effettuare una spuntatura limitata (i primi 2 cm) dei germogli infestati. Per ridurre l'infestazione, è anche possibile ricorrere a lavaggi della parte aerea.

L'adozione di programmi di difesa chimica andrà riservata a densità di popolazione molto elevata dell'insetto: questi si baseranno sull'impiego di prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse: diflubenzuron, esaflumuron, teflubenzuron, triflumuron, ciflutrin, fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi indipendentemente dall'avversità) e imidacloprid (complessivamente al massimo 1 intervento per anno indipendentemente dall'avversità).

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

LAUROCERASO (<i>Prunus laurocerasus</i>)	MIRTO (<i>Myrtus communis</i>)	VIBURNO (<i>Viburnum tinus, opulus</i>)
ALLORO (<i>Laurus nobilis</i>)	LIGUSTRO (<i>Ligustrum spp.</i>)	MAONIA (<i>Mahonia aquifolium</i>)
		AUCUBA (<i>Aucuba Japonica</i>)

MALATTIE FUNGINE• **MAL BIANCO:**

Difesa con mezzi agronomici evitando l'eccessivo lussureggiamento della vegetazione e limitando quindi le concimazioni azotate.

Difesa chimica con zolfi in polvere o bagnabili ed eventualmente I.B.S. autorizzati (bitertanolo, ciproconazolo, esaclonazolo, penconazolo, triadimenol), i trattamenti con fungicidi triazolici sono limitati ad un numero di due all'anno.

• **MUFFA GRIGIA (*Botrytis cinerea*):**

lotta agronomica: evitare le irrigazioni a pioggia ed eccessi di umidità; adottare ampi sesti d'impianto, che garantiscano un buon arieggiamento della pianta, limitare le concimazioni azotate.

In caso di attacchi, intervenire alternando prodotti di copertura (rame e ziram) con antibiotici specifici (procimidone, iprodione).

• **VERTICILLIOSI (*Verticillium dahliae*) e marciumi basali da *Cylindrocarpon* sp.:**

prevenzione con mezzi agronomici: evitare eccessive concimazioni azotate e ristagni d'acqua; nei nuovi impianti utilizzare piantine sane, ricorrere alla disinfezione del terreno.

L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al

terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/mq/anno.

- **MARCIUMI BASALI DA PHYTOPHTHORA sp.:**
lotta con mezzi agronomici: evitare di interrare eccessivamente le piantine al momento del trapianto e mettere in atto tutte quelle tecniche agronomiche atte a favorire il drenaggio dell'acqua e l'arieggiamento dell'ambiente di coltura.
L'eventuale difesa chimica sarà basata su prodotti specifici autorizzati quali metalaxil-M, pro-pamocarb, fosetyl-Al in trattamenti localizzati al terreno e limitatamente alle zone colpite (al massimo di due trattamenti per anno).
- **CANCRI RAMEALI:**
prevenzione con mezzi agronomici, quali asportazione e distruzione col fuoco delle parti colpite;
disinfezione delle superfici di taglio con mastici cicatrizzanti, rame o ditiocarbammati (ziram).

PARASSITI ANIMALI

- **AFIDI:**
In presenza di colonie, difesa chimica con aficidi specifici autorizzati: imidacloprid (massimo 1 intervento per anno), pirimicarb; il trattamento contro tali fitomizi andrà indirizzato esclusivamente sulle piante infestate, intervenire al superamento della soglia prudenziale del 10 % di germogli infestati. In caso di colonie resistenti agli aficidi prima citati intervenire con fluvalinate (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale o thiametoxam.
- **ACARI (Tetranychus urticae):**
Difesa chimica alternando di volta in volta prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali tebufenpirad, exythiazox, clofentezine, abamectin e flufenoxuron Effettuare campionamenti visivi intervenendo al 20% delle foglie infestate da acari. Su vegetazione tenera evitare di trattare od eventualmente ridurre opportunamente le dosi. In ogni caso sono ammessi un numero massimo di 3 interventi acaricidi all'anno.
- **TRIPIDI (Heliothrips haemorrhoidalis, Thrips tabaci):**
Ogni valutazione di eventuali soglie di intervento dovrà essere effettuata sulla base della stima del danno reale.
La difesa chimica verrà attuata alternando prodotti appartenenti a famiglie chimiche diverse quali: fluvalinate, cifluthrin (complessivamente al massimo 3 interventi per anno con piretroidi di sintesi indipendentemente dall'avversità), piretro naturale, lufenuron, flufenoxuron.
- **COCCINIGLIE:**
in caso di forti infestazioni non controllate da parassitoidi o predatori naturali, intervenire contro le forme giovanili con oli bianchi (al massimo due trattamenti all'anno).
Per il controllo di *Icerya purchasi* ricorrere, quando possibile, alla lotta biologica con *Rodolia cardinalis*. la cui presenza andrà salvaguardata utilizzando, anche per gli altri parassiti, tecniche di lotta rispettose dell'ambiente.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

PALME

(*Phoenix canariensis*, *Chamaerops humilis*)

MALATTIE FUNGINE

- **MACCHIE FOGLIARI** (*Ascochyta* sp., *Stigmina palmivora*, *Pestalotia palmarum*) e marciu-

me dello stipite (*Thielaviopsis paradoxa*):

I nuovi impianti vanno fatti in zone arieggiate. Evitare l'irrigazione a pioggia.

Trattamenti preventivi nei periodi a rischio di forte umidità con rame o ditiocarbammati (ziram).

- **FUSARIOSI** (*Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis*):
lotta agronomica: impiego di materiale di moltiplicazione sano, evitare ristagni idrici, non effettuare impianti in terreni risultati precedentemente infetti.
L'eventuale difesa chimica andrà attuata con thiophanate-methyl in trattamenti localizzati al terreno in prossimità della base delle piante. Tali trattamenti non dovranno superare il numero di 2 per anno. In tal caso utilizzando prodotto al 50% di p.a., la dose complessiva non dovrà superare i 4 g/m²/anno.
- **MARCIUME RADICALE E DEL COLLETTO** (*Phytophthora palmivora*):
lotta con mezzi agronomici: evitare di interrare eccessivamente le piantine al momento del trapianto e mettere in atto tutte quelle pratiche agronomiche atte a favorire il drenaggio dell'acqua e l'arieggiamento dell'ambiente di coltura.
L'eventuale difesa chimica sarà basata su prodotti specifici autorizzati quali metalaxil-M, propamocarb, fosetyl-Al in trattamenti localizzati al terreno e limitatamente alle zone colpite dal patogeno. L'impiego di tali prodotti è vincolato ad un massimo di due trattamenti all'anno
- **PARASSITI ANIMALI** (*Physandisia archon*) in presenza di erosioni sulle foglie o sul germoglio o dell'adulto fare segnalazioni al servizio fitosanitario regionale.
- **COCCINIGLIE**:
In caso di elevate infestazioni non controllate da parassitoidi naturali, intervenire con oli bianchi, laddove possibile eseguire attenti e frequenti controlli della vegetazione asportando manualmente le colonie degli insetti, contro questi fitomizi sono consentiti un numero massimo di 2 interventi/anno.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

PESCO DA FIORE

(*Prunus* sp.)

MALATTIE FUNGINE

- **BOLLA DEL PESCO** (*Taphrina deformans*):
Si consiglia di eseguire due interventi «al bruno», un primo intervento alla caduta delle foglie ed un secondo verso la fine dell'inverno. Negli impianti colpiti in forma grave nell'anno precedente si può intervenire sia a fine inverno che a bottoni rosa.
I principi attivi ammessi sono rame, ziram (al massimo due trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità), dodina.
- **CORINEO** (*Coryneum beijerinckii*):
Negli impianti colpiti da corineo è opportuno limitare le concimazioni azotate ed asportare e bruciare i rami colpiti.
Gli stessi interventi invernali previsti per la bolla sono efficaci. Nei pescheti attaccati, nelle annate con primavera molto piovose, si può intervenire anche durante le prime fasi vegetative primaverili.
I principi attivi ammessi sono rame, ziram (al massimo due trattamenti per anno indipendentemente dall'avversità) e dodina.
- **MAL BIANCO** (*Sphaeroteca pannosa*):
Eseguire concimazioni equilibrate.

Intervenire preventivamente sulla prima vegetazione dopo la fioritura, ripetendo eventualmente il trattamento dopo 8-12 giorni, con zolfo, bupirimate o fungicidi I.B.S. (esaconazolo, bitertanolo, penconazolo, propiconazolo). Successivi interventi alla comparsa dei sintomi. I fungicidi I.B.S. sono ammessi per non più di 4 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.

- **MONILIA** (*Monilia laxa*):
Evitare un'eccessiva vegetazione attraverso la razionalizzazione degli apporti d'azoto ed irrigui. Migliorare l'arieggiamento della pianta attraverso l'esecuzione di potatura verde. I trattamenti «al bruno» effettuati per la bolla sono efficaci per la riduzione delle forme svernanti anche per questa malattia. In vegetazione in condizioni di alta umidità possono essere eseguiti complessivamente fino a 3 trattamenti con procimidone, iprodione, dodina o fungicidi I.B.S. ammessi (esaconazolo, penconazolo; complessivamente non più di 4 interventi all'anno con I.B.S. indipendentemente dall'avversità).
- **CANCRI RAMEALI** (*Fusicoccum amygdali*, *Cytospora* spp.):
Raccogliere e bruciare i rami infetti; limitare gli apporti d'azoto. Solo nei pescheti colpiti dalla malattia in concomitanza di periodi umidi e piovosi eseguire interventi primaverili ed autunnali con ditianon o bitertanolo (complessivamente non più di 4 interventi all'anno con I.B.S. indipendentemente dall'avversità).

BATTERIOSI

- **CANCRO BATTERICO DELLE DRUPACEE** (*Xanthomonas campestris* pv. *Pruni*):
Bruciare i residui di potatura ed utilizzare piante sane per i nuovi impianti. Nei pescheti colpiti dalla malattia, trattare con rame durante il periodo di caduta foglie, dopo la potatura ed a fine raccolta dei rami fioriti.

PARASSITI ANIMALI

- **AFIDI**:
Intervenire al superamento della soglia del 10% di germogli infestati con pirimicarb, imidacloprid (max 1 trattamento per anno), thiametoxam e fluvalinate.
- **TRIPIDI** (*Taeniothrips meridionalis*, *Thrips major*, *Frankliniella occidentalis*):
In presenza di attacchi di tripidi intervenire con fluvalinate, spinosad e lufenuron o fenitrothion microincapsulato.
- **COCCINIGLIE**:
Intervenire sulle forme svernanti con polisolfuro di calcio o olio bianco; sulle neanidi migranti con buprofezin o clorpirifos-metile (utilizzabile una sola volta per anno).
- **ANARSIA** (*Anarsia lineatella*)
Le larve della generazione svernante possono causare danni a fiori e gemme. Per la difesa è possibile intervenire in pre-fioritura con insetticidi regolatori di crescita (triflururon, teflubenzuron, esaflumuron). In epoca successiva, risulta opportuna la soppressione dei getti o rametti infestati; se necessario intervenire con fenitrothion microincapsulato o triclofon (max 1 trattamento totale per anno).
- **CIDIA** (*Cydia molesta*)
E' opportuna la soppressione dei getti o rametti infestati. Se necessario intervenire con fenitrothion microincapsulato o triclofon (max 1 trattamento totale per anno).
- **LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI** :
In presenza di larve giovani sulle foglie, intervenire con *Bacillus thuringiensis*, teflubenzuron, triflumuron.

- **NOTTUE:**
Eliminare le infestanti lungo la fila.
Intervenire con *Bacillus thuringiensis*.
- **RAGNETTO ROSSO:**
Al superamento della soglia del 60% di foglie occupate intervenire con clofentezine, exitiazox, tebufenpirad.

ATTENZIONE - prima di impiegare i fitofarmaci su tutto l'impianto, si consiglia di verificare l'eventuale fitotossicità del prodotto su un campione di piante, soprattutto quando si è in presenza di cultivar nuove, vegetazione tenera o di particolari condizioni ambientali.

4) CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99**SOTTOMISURA F.2 (6.2)****RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI
O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE**

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

VITE

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per la coltura della vite consente di attuare il Regolamento CE n. 1257/99 (sottomisura F.2), sulla riduzione e il mantenimento delle riduzioni già effettuate nel consumo di concimi e fitofarmaci.

Possono adottare il presente disciplinare anche gli agricoltori che hanno in corso un impegno quinquennale ai sensi della misura A12 del Reg. CEE 2078/92.

Il disciplinare si propone due obiettivi:

1. costituire uno strumento di assistenza tecnica e divulgazione per gli agricoltori e i tecnici delle zone viticole liguri, dove non è particolarmente importante la produttività della coltura in senso stretto, anche per le ridotte dimensioni delle singole aziende, bensì la qualità del prodotto e la
2. difesa del territorio agricolo dal degrado; orientare le verifiche e i controlli.

Si ritiene pertanto che, attenendosi al disciplinare, i viticoltori potranno realizzare un prodotto di buona qualità, evitare rischi per la propria salute e per quella dei consumatori, difendere il paesaggio rurale dal degrado e riscuotere il premio previsto dal programma regionale.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche colturali idonee per garantire un basso livello di impiego di sostanze chimiche. L'applicazione del disciplinare consente di ottenere produzioni di buona qualità, ma in quantità compatibili con gli obiettivi del Regolamento CE 1257/99.

Il disciplinare, infine, indica i criteri per i controlli sulla corretta attuazione della misura F2 da parte dei viticoltori.

Nel presente disciplinare viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli; le norme tecniche, evidenziate con uno sfondo grigio sono da intendersi come prescrizioni e limitazioni d'uso obbligatorie alle quali è necessario attenersi.

1. Osservazioni preliminari sull'ambiente pedoclimatico.

È necessario effettuare un'analisi completa del terreno (ovvero comprendente almeno i parametri reazione, tessitura, contenuto in calcare, capacità di scambio cationico, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma e un'analisi minima, limitata agli elementi principali della

fertilità, dopo non più di 3 anni. Nel caso di superficie totale aziendale impegnata inferiore a 3.000 mq il tecnico può fare riferimento ad analisi effettuate in altre aziende limitrofe.

E' inoltre necessario raccogliere le principali informazioni pedologiche e climatiche in una scheda sintetica, relativa alle singole aziende oppure, ove possibile, a comprensori omogenei più vasti e realizzata a cura di un tecnico qualificato sulla base della modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria.

Le osservazioni pedoclimatiche dovranno contenere anche gli elementi necessari per orientare le scelte del viticoltore in fatto di fertilizzazione, irrigazione e difesa fitosanitaria.

L'equilibrio fra ambiente e vigneto è fondamentale non solo per una buona riuscita della coltura in generale, ma in particolare per ridurre al minimo la necessità di interventi di concimazione, irrigazione e difesa. I viticoltori dovranno pertanto porre molta attenzione alla realizzazione di nuovi impianti. Eventuali errori in questa fase non sono più riparabili, o comunque sono riparabili ad alti costi e con risultati non sempre adeguati.

2. Impianto

2.1 Scelta del materiale vivaistico

Per la realizzazione di nuovi impianti e/o reimpianti deve essere utilizzato materiale vivaistico certificato. La relativa fattura d'acquisto recante chiaramente l'indicazione della cultivar, del numero di barbatelle e certificazione fitosanitaria (passaporto delle piante), deve essere conservata dal viticoltore per tutta la durata del programma quinquennale.

Il viticoltore deve inoltre dimostrare di essere in possesso del diritto di reimpianto, secondo le normative vigenti.

Per quanto riguarda le cultivar, sono ammesse solo quelle raccomandate o autorizzate nelle diverse province della Liguria.

E' consentito solo l'acquisto di barbatelle già innestate. L'innesto a dimora su selvatico non è ammesso.

Per quanto riguarda il portinnesto, si forniscono di seguito indicazioni per i principali ambienti viticoli liguri:

1. VERMENTINO E PIGATO (Riviera di Ponente e dei Colli di Luni) - S04, Kober 5BB e Rupestris du Lot in ordine decrescente di preferenza;
2. ROSSESE - Rupestris du Lot e altri portinnesti con presenza di Rupestris nelle linee parentali (1103 P, 779 P, ecc); è escluso l'utilizzo del Kober 5BB;
3. CINQUE TERRE - KOBER 5BB e S04, 1103 P in ordine decrescente di preferenza; è sconsigliato il 420 A, è esclusa la Rupestris du Lot;
4. Zone con terreni di buona fertilità e dotazione idrica e/o vitigni vigorosi come Lumassina - utilizzare portinnesti che inducono scarsa vigoria vegetale e migliorano l'accumulo di zuccheri, come 420 A e 1103 P; è escluso l'utilizzo di portinnesti vigorosi come Kober 5BB.

2.2 Preparazione del terreno

Il terreno destinato ad ospitare il vigneto deve essere preparato con un scasso di profondità adeguata al tipo di terreno da realizzarsi su tutta la superficie (ove possibile) o a trincea. Al momento dello scasso deve essere utilizzata l'eventuale correzione e la concimazione di fondo, organica e minerale, secondo le indicazioni fornite da un tecnico qualificato previa analisi del terreno.

Nel caso di terreno sia sistemato a terrazze, deve essere posta particolare cura a non danneggiare le strutture di sostegno, specialmente se si tratta di muretti a secco.

In ogni caso, la preparazione del vigneto deve garantire lo sgrondo, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali tramite opportune soluzioni tecniche, che devono in ogni caso preservare il terreno dall'erosione e, per quanto possibile, dalle frane.

2.3 Messa a dimora delle barbatelle

Le barbatelle, selezionate e garantite come sopra precisato, devono essere messe a dimora dall'autunno all'inizio della primavera, con sestri d'impianto adeguati alla produttività pedoclimatica della zona, alle caratteristiche della combinazione vitigno/portinesto e nel rispetto delle rese indicate negli eventuali disciplinari di produzione (DOC).

Orientativamente, si può considerare adeguato un sesto d'impianto di circa m 2X1 (5.000 ceppi per ettaro). Sono da evitare fittezze superiori a 8.000 e inferiori a 3.000 ceppi per ettaro.

Per ridurre la competizione delle infestanti nella fase d'impianto, è consigliata la pacciamatura sul filare.

2.4 Strutture di sostegno

Per quanto riguarda le palificazioni, possono essere utilizzati pali in legno, purchè trattati per garantirne una lunga durata. Possono altresì essere usati pali in conglomerato cementizio precompresso, che hanno dimostrato resistenza e durata superiori rispetto ai pali in conglomerato cementizio vibrato.

Nei terreni di medio impasto o tendenzialmente argillosi e in zone non particolarmente ventose possono essere usati pali in profilato di acciaio galvanizzato, purchè il peso della vegetazione non rischi di pregiudicarne la stabilità.

Per quanto riguarda i fili vi è da ricordare che, nelle zone sottoposte ai venti marini, l'acciaio zincato può essere corrosivo. In queste situazioni è preferibile l'acciaio inossidabile 18/10 nei diametri di 2 o 3 mm. La maggiore resistenza dell'acciaio inox consente di utilizzare fili di diametro inferiore a quelli di acciaio zincato. Ciò compensa, almeno in parte, il maggior costo dell'acciaio inox.

Per i pali di testata si deve realizzare un ancoraggio sufficientemente interrato, collegato con un tendifilo fissato al palo. Il numero dei fili e la loro altezza dipende dalla forma di allevamento e dallo sviluppo vegetativo previsto.

2.5 Forme di allevamento

Nella viticoltura ligure le forme di allevamento sono molto varie, in dipendenza dell'ambiente pedoclimatico, delle caratteristiche dei vitigni e della tradizione locale.

Per i nuovi impianti e/o reimpianti sono ammesse le sole forme di allevamento tipiche della viticoltura ligure: pergoletta e controspalliera. La distanza fra i filari deve essere tale da consentire, laddove possibile, il transito delle macchine. La distanza orientativa fra i filari è 2 metri, con un minimo di 1,5 ed un massimo di 3 m.

3. Produzione

3.1 Sistemazioni idraulico-agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie devono essere curate, mantenute e, se del caso, ripristinate.

Particolare cura deve essere dedicata ai terrazzamenti e alle relative strutture di sostegno, con specifico riguardo ai muretti a secco.

Si ricorda che anche il dissesto di piccole strutture, come i muretti a secco, può innescare dissesti di ben più ampie dimensioni e può quindi costituire un rischio non indifferente per l'assetto idrogeologico complessivo del territorio rurale.

3.2 Gestione del suolo

Per quanto riguarda l'impiego dei diserbanti di sintesi, sono ammessi solo i trattamenti localizzati nell'interfila, con l'esclusione di quei vigneti dove non sono possibili lavorazioni meccaniche.

Il metodo di distribuzione deve essere preferibilmente per contatto o, laddove non siano disponibili attrezzature idonee, con pompe a bassa pressione e con ugelli opportunamente schermati per evitare danni alle viti.

Oltre che con i diserbanti il controllo delle infestanti può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. lavorazione superficiale del terreno, in primavera, con eventuali sfalci successivi della vegetazione che si dovesse sviluppare in estate;
2. sfalci ripetuti in primavera e in estate;
3. pacciamatura del terreno con film plastico e/o con residui di potatura (triturati finemente per evitare proliferazioni di insetti lignivori), erba sfalciata, paglia, segatura o altri materiali biodegradabili.

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari diserbanti è obbligatorio escludere formulati classificati "Molto tossici, Tossici o Nocivi" qualora dello stesso p. a. siano disponibili formulati classificati "Irritanti" o "Non classificati".

I principi attivi autorizzati e le dosi di impiego sono quelle riportati nella scheda di difesa contenuta al punto 3.6 che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'impiego dei principi attivi diserbanti si intende in ogni caso alternativo l'uno rispetto all'altro, l'impiego di formulati commerciali aventi concentrazione diversa da quanto indicato e consentito purchè la quantità di prodotto da distribuire sia calcolata in proporzione.

Per quanto attiene infine alle dosi di impiego questa devono sempre essere rapportate alla superficie effettivamente trattata che non potrà essere superiore al 50% della superficie totale.

3.3 Fertilizzazione

La fertilizzazione, sia organica che minerale, deve essere preceduta da analisi del terreno come specificato nel paragrafo 1. L'analisi del terreno è preferibilmente aziendale e subordinatamente comprensoriale, ove sia verificabile omogeneità da questo punto di vista.

La fertilizzazione organica è possibile all'impianto o, nel caso siano riscontrate gravi carenze in vigneti in produzione, con le seguenti modalità:

1. distribuzione di letame o altri analoghi fertilizzanti organici, da fine estate a inizio inverno, con interrimento localizzato in fosse al centro dell'interfilare;
2. distribuzione di materiali organici fluidi, purchè tecnicamente ed igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera, con interrimento superficiale solo ove si ritenga tecnicamente indispensabile;
3. distribuzione a spaglio di residui di potatura triturati o altri materiali organici solidi, purchè tecnicamente ed igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera, con o senza interrimento superficiale. Se questi materiali non vengono interrati, possono svolgere anche funzione pacciamante;
4. sovescio di fave, lupini o altre leguminose annuali con lavorazioni superficiali del terreno, da effettuarsi a fine inverno o inizio primavera.

La fertilizzazione minerale è possibile con le seguenti modalità:

1. correttivi e ammendanti nelle quantità tecnicamente opportune, determinate da un tecnico qualificato previa analisi del terreno;
2. concimi chimici, secondo un piano di concimazione elaborato da un tecnico qualificato previa analisi del terreno, entro i seguenti limiti rispetto alle quantità tecnicamente ottimali, tali cioè da garantire la massima produttività:
 - A. 75% per quanto riguarda l'azoto;
 - B. 90% per quanto riguarda fosforo, potassio e microelementi.

3.4 Irrigazione

E' consentita la sola irrigazione di soccorso, in caso di andamento siccitoso della stagione estiva che rischi di compromettere la produzione. La distribuzione dell'acqua può avvenire con impianti di irrigazione fissi o mobili.

Nel caso degli impianti fissi è ammesso solo il sistema di distribuzione a goccia o analoghi sistemi di microirrigazione. In ogni caso deve essere evitato il ricorso a sistemi che possano incrementare l'erosione del suolo, come i sistemi di distribuzione "a pioggia" o per scorrimento superficiale.

In ogni caso le rese devono essere contenute nei limiti previsti dai disciplinari DOC.

3.5 Potatura

La potatura deve consentire di raggiungere la massima qualità del prodotto ed una quantità inferiore alla massima produttività consentita dall'ambiente pedoclimatico.

I sistemi di potatura consentiti sono quelli corti, come il cordone speronato e simili, e subordinatamente quelli misti, come il Guyot. Questi ultimi sono consentiti solo dove l'ambiente pedoclimatico e le caratteristiche del vitigno causerebbero, se si utilizzasse una potatura corta, un abbondante accumulo di zuccheri e un'insufficiente produzione di acidi, compromettendo la qualità del vino.

La potatura di produzione deve essere praticata ogni anno. Possono essere utilizzati strumenti manuali, pneumatici, elettrici o meccanici, con o senza motore proprio.

3.6 Difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria è consentita, con l'utilizzo dei soli principi attivi di cui all'elenco allegato al presente disciplinare, contro le seguenti avversità:

- 1) peronospora;
- 2) oidio;
- 3) black rot;
- 4) muffa grigia;
- 5) escoriosi;
- 6) mal dell'esca;
- 7) tignola e tignoletta;
- 8) acari;
- 9) cicaline
- 10) cocciniglia

In ogni caso la difesa fitosanitaria deve essere attuata tramite l'adesione agli impegni di cui alla sottomisura F.2 del Regolamento CE n. 1257/99.

Ogni altro intervento anticrittogamico, insetticida o di diserbo necessario solo in casi eccezionali, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale (Osservatorio per le Malattie delle Piante).

Ogni intervento deve essere realizzato sulla base delle indicazioni fornite da un tecnico qualificato, previa analisi dell'andamento delle infestazioni e delle soglie tecniche ed economiche di intervento (lotta guidata).

Per quanto riguarda le dosi dei p. a., salvo quando diversamente specificato, queste si riferiscono sempre alle dosi minime in etichetta.

Negli ambienti soggetti ad attacchi di muffa grigia, deve essere realizzata una potatura estiva o una sfogliatura.

I trattamenti sono di norma polivalenti, cioè rivolti, per esempio, contro la peronospora e l'oidio contemporaneamente, miscelando opportunamente i prodotti e rispettando le tabelle di compatibilità'.

E' ammesso l'uso di trappole a ferormoni per il monitoraggio delle tignole.

Per quanto riguarda le attrezzature per la distribuzione dei prodotti per la difesa del vigneto, sono da evitare quelle che causano dispersione di prodotto o che non consentono una sufficiente uniformità di distribuzione. Possono essere usate attrezzature spalleggiate, portate, trainate o semoventi, purchè tecnicamente idonee e in buone condizioni di efficienza meccanica e idraulica.

La realizzazione del programma di lotta guidata richiede la consulenza di un tecnico qualificato.

Gli unici prodotti fitosanitari impiegabili per la difesa fitosanitaria del vigneto sono quelli indicati nel seguente prospetto; le prescrizioni e le norme in esso contenute sono da intendersi come vincolanti ed obbligatorie nella loro totalità.

ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI CONSENTITI PER L'ADOZIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (MISURA A. 12) VITE

DIFESA			
AVVERSITA'	SOGLIE E CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI CONSENTITI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Malattie fungine			
PERONOSPORA (Plasmopara viticola)	<ul style="list-style-type: none"> Inizio trattamenti successivo al verificarsi delle condizioni stabilite nella regola dei "3 dieci". Successivamente intervenire in funzione dell'andamento climatico e delle fasi fenologiche della vite L'indicazione del momento da intervenire viene segnalato dai bollettini vite provinciali. A partire dalla fase fenologica di chiusura del grappolo effettuare trattamenti di copertura con prodotti rameici. 	Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram); Citotropici (Cymoxanil, Dimetomorf); Fosetil - Al; Fenilammidi (Benalaxyl, Metalaxyl, Metalaxil-m); Iprovalicarb; Famoxadone; Fenamidone; Strobilurine (Azoxystrobin, Trifloxistrobin); Prodotti rameici.	Ditiocarbammati: max 3 interventi all'anno in miscela con altri prodotti o singoli indipendentemente dall'avversità; impiegabili sino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno. Citotropici: max 3 interventi all'anno in miscela con altri prodotti o singoli indipendentemente dall'avversità. Fenilammidi: max 2 interventi all'anno in miscela con altri prodotti o singoli nel periodo tra prefioritura e ingrossamento acino. Iprovalicarb: max 2 interventi all'anno in miscela con altri prodotti nel periodo tra prefioritura e ingrossamento acino. Fenilammidi ed Iprovalicarb: sono ammessi complessivamente 3 trattamenti all'anno, in alternativa tra di loro.

			Famoxadone e Fenamidone e Strobilurine: max 3 interventi all'anno, in alternativa tra loro. Prodotti rameici: non ci sono limitazioni nel numero dei trattamenti; sono consigliate comunque formulazioni a minor apporto di rame.
OIDIO (Uncinula necator) (Oidium tuckeri)	<ul style="list-style-type: none"> Dal germogliamento alla prefioritura, intervenire preventivamente con antioidici di copertura Dalla prefioritura alla prechiusura del grappolo si consiglia l'alternanza di antioidici organici con zolfo 	IBE (Esaconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tetraconazolo, Triadimenol, Tebuconazolo); Strobilurine (Azoxistrobin, Trifloxistrobin); Quinoxifen; Ampelomyces quisqualis; Zolfo.	IBE: max 3 interventi all'anno in miscela con altri prodotti o singoli. Strobilurine: max 3 interventi all'anno in alternativa tra loro, indipendentemente dall'avversità. Ampelomyces quisqualis; Zolfo: senza limitazione d'uso fino a invaiatura. Quinoxifen: max 3 interventi all'anno.
BOTRITE (Botritis cinerea)	<ul style="list-style-type: none"> interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> - scelta idonea dei vitigni, dei portainnesti e della forma di allevamento; - adottare concimazioni equilibrate ed evitare ogni pratica di forzatura; eseguire una corretta potatura verde. interventi chimici: <ul style="list-style-type: none"> - prechiusura grappolo; - inizio e piena invaiatura. 	Dicarbossimidici (Iprodione, Procimidione); Pyrimethanil, Fludioxonil+Cyprodinil, Mepanipyrim, Fenexamide, Trichoderma harzianum. In alternativa e/o in aggiunta ai citati principi attivi è ammesso, nella fase di maturazione del grappolo, l'utilizzo in funzione antibotritica di formulati contenenti solfiti alcalini con argilla bentonitica.	Per i principi attivi di fianco indicati: max 1 trattamento all'anno. Trichoderma harzianum: Fungo antagonista senza limitazione d'uso. Nei vigneti classificati a basso rischio intervenire solo in condizioni climatiche predisponenti la malattia, nei vigneti ad alto rischio intervenire in fase di prechiusura grappolo. Non eseguire più di 2 interventi anno contro questa patologia.
ESCORIOSI (Phomopsis viticola)	<ul style="list-style-type: none"> Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> - asportare con la potatura il legno colpito dal fungo; - si consiglia di bruciare i sarmenti derivati dalla potatura Interventi chimici <ul style="list-style-type: none"> - trattamenti nella fase di germogli lunghi 4-10 cm 	Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram); Zolfo	Ditiocarbammati: max 3 interventi all'anno in miscela con altri prodotti o singoli indipendentemente dall'avversità. Zolfo: senza limitazioni d'uso. I dosaggi dei fungicidi contro l'escoriosi sono maggiori rispetto a quelli usati contro la peronospora.
MARCIUME NERO (Black rot)	<ul style="list-style-type: none"> Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> - asportare e distruggere i grappoli infetti; - bruciare i sarmenti 	Mancozeb; IBE: Esaconazolo, Fenbuconazolo, Miclobuta-	Mancozeb: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; impiegabile sino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno.

	derivati dalla potatura Interventi chimici - solo in vigneti affetti da questa patologia, ma normalmente i trattamenti antiperonosporici e antioidici sono efficaci nei confronti di questa patologia	nil, Tetraconazolo; A z o x i s t r o b i n , Trifloxistrobin.	IBE: max 3 interventi all'anno all'anno indipendentemente dall'avversità Azoxistrobin, Trifloxistrobin: max 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
MAL DELL'ESCA e altre malattie del legno			Su piante completamente avvizzite si procede all'estirpazione. Quando sono evidenti i sintomi sulle foglie, segnalare con nastro le piante affette per effettuare una potatura separata al fine di evitare il diffondersi della malattia con gli attrezzi da taglio. Eliminare la parte cariata del ceppo e disinfettare con mastici la superficie di taglio.
Parassiti animali			
TIGNOLE (Eupoecilia ambiguella) (Lobesia botrana)	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono ammessi trattamenti contro la 1° generazione; • 2°- 3° generazione 5% - 10% di grappoli infestati da uova e/o larve; • 3° generazione: 10% di grappoli infestati 	F o s f o r g a n i c i (Clorpiriphos-etile, Clorpiriphos-metile, Fenitrotion); Regolatori di crescita IGR (F l u f e n o x u r o n , L u f e n u r o n , T e f l u b e n z u r o n , T e b u f e n o z i d e); Indoxacarb, Spinosad, Bacillus thuringiensis var. kurstaki.	Fosfororganici: è consentito 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Regolatori di crescita IGR: è consentito 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Indoxacarb: è consentito 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Spinosad: sono consentiti 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Limite massimo di 2 trattamenti all'anno contro questi insetti.
RAGNETTO GIALLO E ROSSO (Eotetranychus carpini) (Panonychus ulmi)	Inizio vegetazione: 70% delle foglie con forme mobili Periodo estivo: 40 % delle foglie con forme mobili	F e n p y r o x i m a t e , C l o f e t e n z i n e , E x i t i a z o x , F e n a z a q u i n , Tebufenpirad.	Al massimo 1 intervento acaricida all'anno
COCCHINEGLIE (Planococcus sp., Targionia vitis, Pulvinaria vitis)	Intervenire solo in caso di estesa presenza	Polisolfuri di Calcio	
CICALINE (Empoasca vitis, Zyginarum) CICADELLIDE DELLA FLA-		F o s f o r g a n i c i (Clorpiriphos-etile, Clorpiriphos-metile, Fenitrotion); F l u f e n o x u r o n ; Buprofezin;	Per i principi attivi di fianco indicati: max 1 trattamento all'anno. Limite massimo di 2 trattamenti all'anno contro questo insetto ad esclusione del piretro naturale per cui non ci sono limitazioni d'uso.

VESCENZA D O R A T A (Scaphoideus titanus)		Etofenprox; Indoxa- carb;Thiamethoxam; Piretro naturale.	Fosfororganici: è consentito 1 interven- to all'anno indipendentemente dal- l'avversità. Nelle zone focolaio, di insediamento e nelle zone indenni a rischio di diffu- sione della flavescenza dorata indivi- duate dal Servizio fitosanitario regio- nale sono obbligatori due trattamenti per anno contro Scaphoideus titanus (uno contro le forme giovanili e uno contro gli adulti).
NOTTUIDI	5% gemme rovinare	F o s f o r g a n i c i (Clorpiriphos-etile, Clorpiriphos-metile, F e n i t r o t i o n) ; Piretroidi (Delta- metrina, Ciflutrin), Bacillus thuringien- sis; Piretro naturale	Fosfororganici: è consentito 1 interven- to all'anno indipendentemente dal- l'avversità Piretroidi :Max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.
DISERBO			
INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI CONSENTITI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
DICOTILE- DONI E GRA- MINACEE	Il trattamento deve essere localizzato sulla fila	Glifosate; Glufosinate ammonio	Glifosate: max 7 L /anno/ettaro con formulati al 30% di principio attivo Glufosinate ammonio: max 12 L/anno/ettaro con formulati all'11.33% di principio attivo. La dose di diserbante va riferita alla superficie effettivamente trattata che dovrà essere sempre inferiore al 50% della superficie complessiva. Pertanto la quantità di principio atti- vo impiegato dovrà essere ridotta proporzionalmente

3.7 Meccanizzazione

Data la situazione orografica dei vigneti liguri, la meccanizzazione delle operazioni colturali presenta non poche difficoltà.

Per quanto riguarda le macchine motrici sono di norma preferibili, ove il transito non ne sia impedito, i piccoli trattori a 4 ruote motrici. Nel caso le dimensioni aziendali non ne giustificano l'acquisto, può essere prevista la gestione di queste trattatrici in forma associata.

L'utilità di motocoltivatori e motozappatrici è limitata alle lavorazioni del terreno. I motocoltivatori possono essere accoppiati ad appositi pianali e così utilizzati per i trasporti.

La realizzazione di monorotaie o monorack è consigliata nelle zone non altrimenti percorribili.

4. Raccolta

4.1 Epoca di raccolta

L'epoca di vendemmia deve essere tale da consentire di ottenere mosti con un buon equilibrio fra zuc-

cheri e acidi, con particolare riferimento all'acido tartarico.

Nelle condizioni medie della viticoltura ligure, caratterizzata da forte insolazione e frequente siccità estiva, è più comune nei mosti un difetto di acidi piuttosto che di zuccheri. Questo difetto è particolarmente dannoso per la produzione di vini bianchi.

Ove si tema il verificarsi di questo difetto, può essere quindi consigliata una vendemmia precoce. In ogni caso, per determinare con precisione l'epoca della vendemmia, è necessario procedere all'analisi di campioni di acini. L'analisi può essere effettuata a livello aziendale o comprensoriale, ove si riscontri omogeneità nelle caratteristiche dei mosti.

Il campione si compone orientativamente di un numero di acini compreso fra 200 e 600 per unità colturale omogenea, in dipendenza delle dimensioni del vigneto, della sua eterogeneità interna e delle dimensioni degli acini. L'analisi dovrà riguardare almeno zuccheri, pH e acidi (tartarico e malico).

4.2. Conservazione post-raccolta

Dopo il distacco dalla pianta, l'uva deve essere avviata alla cantina il più rapidamente possibile, per ridurre l'incidenza di fermentazione indesiderate e danneggiamento meccanico del prodotto.

Il trasporto delle uve alla cantina deve essere effettuato in piccoli recipienti, in modo da ridurre la possibilità di surriscaldamento e di avvio di fermentazioni incontrollate.

5. Vinificazione

5.1. Pigiatura e diraspatura

Date le dimensioni aziendali medie della Liguria. Le macchine più adatte sono le pigiatrici a rulli piuttosto che quelle centrifughe.

La diraspatura è sempre consigliabile sia nella vinificazione in bianco che in rosso.

5.2 Vinificazione in bianco

La vinificazione in bianco prevede generalmente la separazione precoce fra mosto-fiore e parti solide, senza contatto fra le due fasi durante la fermentazione. Questa pratica in genere produce vini di buona qualità e serbevolezza, ma spesso poco aromatici, in quanto gli aromi risiedono generalmente sulla buccia dell'acino.

Per esaltare gli aromi e quindi la tipicità del prodotto, può essere consigliabile realizzare un breve contatto fra mosto-fiore e bucce a freddo, quindi senza fermentazione.

In questo caso possono essere consigliate le tecniche di macerazione pellicolare, con contatto limitato a poche ore ed a temperatura ambiente, e di macerazione a freddo, con contatto a 12-18 ore con temperatura controllata di 4°C.

In ogni caso, con o senza macerazione, il mosto-fiore deve essere allontanato dalle bucce prima dell'avvio della fermentazione. Si deve quindi procedere alla pressatura.

Dopo la pressatura è necessario procedere alla sfacciatura del mosto con opportuni trattamenti meccanici (centrifugazione, decantazione con refrigerazione) e/o con l'ausilio di sostanze chiarificanti (gelatina, caseinato, bentonite, ecc.).

5.3 Vinificazione in rosso

La vinificazione in rosso prevede un'adeguata macerazione delle bucce durante la fermentazione, in modo da estrarre sufficiente materia colorante, localizzata appunto sulle bucce. Le modalità di macerazione variano a seconda del tipo di mosto e del risultato che si intende raggiungere.

Con le uve di Rossese, con le quali si intende ottenere un vino destinato ad un sia pur breve invecchiamento, la macerazione deve consentire l'estrazione di una sufficiente quantità di antociani e polifenoli. Pertanto, nella prima fase di fermentazione, si devono effettuare rimontaggi intensi. La temperatura può salire fino a 28-30°C e la macerazione prolungarsi fino a una settimana, con eventuale solfitazione a basso dosaggio (5g/hl).

Nel caso dell'Ormeasco, le uve di Dolcetto sono maggiormente dotate di sostanze coloranti e forniscono un vino meno adatto all'invecchiamento. La fermentazione deve quindi prevedere rimontaggi intensi nei primi giorni, ma non prolungarsi oltre il sesto giorno. La temperatura di fermentazione dovrà essere più contenuta, intorno ai 25°C. Il ricorso alla solfitazione deve essere limitato per non inibire la fermentazione malolattica. Quest'ultima infatti fornisce ai vini derivanti dal Dolcetto caratteri specifici e di pregio.

5.4 Fermentazione alcolica

Per la vinificazione in bianco è consigliato l'utilizzo di lieviti selezionati. Per la vinificazione in rosso l'utilizzo di lieviti selezionati è consigliabile, ma è ammesso anche il ricorso alla microflora spontanea.

Nel caso si utilizzino lieviti selezionati, l'innesco della fermentazione deve avvenire secondo modalità che consentano la prevalenza di questi ultimi sui lieviti spontanei.

Il ricorso all'anidride solforosa è necessario quanto le condizioni sanitarie dell'uva sono precarie per marciume acido o muffa grigia.

La temperatura della fermentazione deve essere tenuta sotto controllo per evitare riduzioni di attività da parte dei lieviti o arresti di fermentazione per la loro morte nonché per evitare perdite di aromi e profumi.

5.5 Fermentazione malolattica

La fermentazione malolattica conduce alla trasformazione dell'acido malico (dicarbossilico) in acido lattico (monocarbossilico) e anidride carbonica, con diminuzione dell'acidità complessiva del vino. Nel caso dei vini bianchi è generalmente da evitarsi. Per i vini rossi la fermentazione malolattica può essere utile perché conferisce ai vini aromi particolari e di pregio.

Nel caso dei vini bianchi la fermentazione malolattica può essere evitata con i seguenti accorgimenti:

- solfitazioni leggere al momento della svinatura o dei travasi;
- travasi frequenti;
- conservare il vino a basse temperature;
- intervenire con centrifugazioni o filtrazioni precoci;
- intervenire se del caso con acido tartarico per mantenere basso il pH.

Gli interventi atti a favorire la fermentazione malolattica, se necessari e limitatamente ai vini rossi, sono opposti a quelli precedenti.

5.6. Stabilizzazione

I vini bianchi, prima dell'imbottigliamento, possono essere stabilizzati con trattamenti fisici, come la filtrazione eventualmente preceduta da una chiarificazione. E' ammessa una leggera solfitazione.

REG. CE 1257/99 LIGURIA

LIVELLO DI IMPIEGO DI CONCIMI IN COLTURA TRADIZIONALE (ASCIUTTA E IRRIGUA) E CONFRONTO CON IL LIVELLO ADOTTATO DAL DISCIPLINARE CON SUOLI DI MEDIA FERTILITA' (SOTTOMISURA F.2)

VITE

UNITA' DI FERTILIZZANTE MASSIMA CONSENTITA AD ETTARO

TIPO DI FERTILIZZAZ.	LIVELLO TRADIZIONALE		LIVELLO RIDOTTO		DIFFERENZA IN QUANTITA'		DIFFERENZA PERCENT.
	asc.	irr.	asc.	irr.	asc.	irr.	
N tot.	110	135	77	95	33	40	-30
P205	28	31	20	22	8	9	-30
K20	155	171	109	120	46	51	-30
Mg0	15	18	10	11	5	7	.
Microelem.	13	14	9	10	4	4	-30
Ca0	130	143	91	100	39	43	-30

Dati concordati con il Laboratorio Regionale Analisi dei Terreni di Sarzana (SP).

6. Controlli

6.1 Documenti che il viticoltore deve conservare

Il viticoltore che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e fitofarmaci deve conservare presso la sede aziendale, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

1. le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla regione Liguria;
2. il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
3. i certificati di analisi dei terreni relativi ai propri vigneti ovvero al comprensorio omogeneo;
4. le fatture relative agli acquisti di barbatelle, fertilizzanti e fitofarmaci realizzati durante il quinquennio;
5. le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e di diserbo;
6. le eventuali ricevute della consegna dell'uva alla cantina;
7. le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purchè il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, il viticoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonchè il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

6.2 Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;

- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

1. un agronomo, perito agrario, agrotecnico o enotecnico regolarmente iscritto ai rispettivi albi professionali;
2. un tecnico addetto all'assistenza tecnica di base ai sensi della legge regionale n. 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria, in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda di campagna devono essere firmate sia dal tecnico sia dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

LAVANDA DA TAGLIO PER USO ERBORISTICO

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

I comuni di Pietrabruna e Vasia e la zona del Colle di Nava, in Provincia di Imperia, hanno tradizionalmente realizzato fino dagli anni 50 una coltura basata sulla produzione di infiorescenze di lavanda e lavandino da taglio per uso erboristico da cui si ricava un apprezzato olio essenziale.

Questa coltivazione ha subito negli ultimi decenni forti contrazioni e necessita di incentivi e sostegni rivelandosi di estrema importanza in termini di mantenimento di occupazione, uso del terreno in zone assai marginali e indotto di tradizionalità e tipicità.

N° AZIENDE	30 circa
PLV (IN OLIO ESSENZIALE)	40.000.000 £ circa/Ha.
SAU	20 ha circa

Le dimensioni attuali di questo mercato fanno pensare che non sia possibile ampliare ulteriormente la coltura e che, anzi, potrebbe continuare, in assenza di iniziative, una più accentuata flessione. Al fine di prevenire tale fenomeno dannoso per le nostre aziende e per l'intero comparto agricolo del comprensorio è necessario trovare forme di aiuto e di sostegno che inseriscano tecniche innovative ed ecocompatibili ai prodotti attualmente in uso e dettare norme di qualità in modo da rendere le produzioni più appetibili e competitive sui mercati.

Negli ultimi tempi è stato riscoperto il valore di un ambiente più sano e meno deturpato dalle attività produttive: la Comunità Europea ha investito molto per il settore dell'agricoltura ecocompatibile, finanziando il Reg. 2078/92 e le misure agroambientali di cui al Reg. CE 1257/99.

Nel presente disciplinare vengono descritte le tecniche colturali idonee per garantire un basso livello di sostanze chimiche, compatibilmente con risultati produttivi economicamente accettabili.

Riguardo gli aspetti relativi alla tecnica agronomica appresso indicata viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli. Le norme tecniche, evidenziate con uno sfondo in grigio, sono da intendersi come prescrizioni e limitazioni d'uso obbligatorie alle quali è necessario attenersi.

Famiglia: Labiatae

Genere: Lavandula spp.

ESIGENZE

Terreno: pH prossimo alla neutralità (6,5 - 7) tendenzialmente sciolto.

Clima: non particolarmente esigente, va bene un luogo arieggiato e soleggiato, sopporta molto bene il freddo.

OPERAZIONI PRE - IMPIANTO

Sistemazione del terreno: occorre lavorare il terreno su cui verranno messe a dimora le piantine radicate, preferibilmente con pane di terra, per impedire lo sviluppo di erbe infestanti è consentito l'impiego di materiale pacciante biodegradabile (anche film plastici biodegradabili prodotti da risorse naturali rinnovabili) o prevedere periodiche lavorazioni o diserbi.

La concimazione di fondo può essere effettuata con cornunghia o stallatico, autorizzati anche dal Reg. CE 2092 (disciplina dell'agricoltura biologica).

Le piante madri devono avere ottime caratteristiche di sanità, vigore vegetativo e non devono presentare difetti;

Impianto:

Si effettua in primavera o autunno ponendo 2-3 piantine per posta e con densità di una posta a metro quadrato.

Per eliminare o quanto meno ridurre drasticamente il deleterio fenomeno della "moria" estiva da Phytophthora può essere utile ritardare l'impianto autunnale o anticipare quello primaverile ove le condizioni climatiche lo permettano. La lavanda soffre infatti in maniera violenta le alte temperature del mese di luglio, spesso abbinate ad elevati tassi di umidità relativa.

Operazioni Colturali

• CONCIMAZIONE

A partire dalla avvenuta radicazione si utilizzano concimi con rapporto N :P :K spostato a favore dell'azoto. E' possibile effettuare la concimazione anche con concimi binari semplici (Nitrato ammonico, fosfato monopotassico, solfato di ferro, ecc.) opportunamente miscelati. Questa pratica consente, oltre ad una buona efficacia anche un risparmio sensibile rispetto ai concimi ternari preparati dalle industrie.

La concimazione può essere eseguita manualmente oppure utilizzando un impianto di fertirrigazione localizzata. La fertirrigazione effettuata con un impianto di irrigazione a pioggia è possibile, anche se sconsigliata per i riflessi potenzialmente negativi che questa pratica ha sull'ambiente. E' possibile intervenire anche con prodotti di origine biologica.

La fertilizzazione minerale è possibile con le seguenti modalità:

1. correttivi e ammendanti nelle quantità tecnicamente opportune, determinate da un tecnico qualificato previa analisi del terreno e valutazione degli asporti della coltura;
2. concimi chimici, secondo un piano di concimazione elaborato da un tecnico qualificato previa analisi del terreno e valutazione degli asporti della coltura, entro il limite del 75% rispetto alle quantità tecnicamente ottimali, tali cioè da garantire la massima produttività;
3. fertilizzanti e ammendanti ammessi in agricoltura biologica secondo piani di nutrizione redatti da un tecnico qualificato e concordati con l'organismo di controllo;

E' necessario effettuare un'analisi del terreno completa (ovvero riportante almeno reazione, tessitura,

capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma e un'analisi minima, limitata agli elementi principale della fertilità, dopo non più di tre anni. Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

- **IRRIGAZIONE**

Turno e quantità dipendono dall'andamento climatico estivo.

L'irrigazione deve essere, preferibilmente, effettuata nelle prime fasi dell'impianto, e, nei mesi più caldi, nelle ore serali.

- **CIMATURA e SPUNTATURA**

La funzione della cimatura ha lo scopo di rafforzare la piantina e il suo apparato radicale. La prima cimatura indicativamente 45-60 giorni dopo il trapianto,.

Per la spuntatura possono essere validamente utilizzate taglia siepi a batteria, macchine dal costo abbordabilissimo che permettono di raggiungere una produttività del lavoro umano molto elevato.

- **PARASSITI E DIFESA FITOSANITARIA**

Agrofarmaci autorizzati espressamente sulla coltura:

Trichoderma viride. Il preparato ha azione antagonista nei confronti dei responsabili dei marciumi radicali.

Per la disinfezione delle talee si può utilizzare il Procloraz, mentre per la radicazione delle talee si può utilizzare l'Acido a-naftalenacetico (NAA). Se la coltivazione appartiene alla categoria "semenzai" si possono utilizzare Dicloran, Fosetilalluminio, Mancozeb, Metalaxil-M, Propamocarb, Trichoderma Harzianum, Tiabendazolo. Se la coltivazione appartiene alla categoria "taleai" si possono utilizzare Metalaxil-M e Tiram.

Il contenimento delle erbe infestanti può essere effettuato eseguendo la pacciamatura con film realizzati in materiale plastico, o, preferibilmente, realizzati in materiale biodegradabile (amido termoplastico, o altro materiale di origine vegetale).

- **Parassiti animali**

Afidi (*Myzus persicae*, *Aphis fabae*, ecc.).

Ragnetto rosso (acari tetranichidi).

Tripidi (*Taeniothrips meridionalis* ; *Thrips major*, *Frankliniella occidentalis*).

Larve di lepidotteri degliatori.

- **Parassiti Vegetali**

Marciumi radicali (*Phytophthora nicotianae* var. *parasitica*).

Alterazioni fogliari (*Alternaria* sp., *Septoria* sp.).

Marciumi generali a carico della chioma (*Botrytis cinerea*).

- **Virus**

Alpha-alpha mosaic virus

- **RACCOLTA**

Il cespuglio deve avere un alto numero di infiorescenze, deve essere pieno all'aspetto, robusto e di forma rotondeggiante. Non si devono rilevare fenomeni di eziolatura e filatura. La raccolta va effettuata non prima della metà di giugno con le infiorescenze parzialmente fiorite

Il profumo ed il colore devono essere quelli tipici e non presentare alterazioni.

- **CONTROLLI**

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

CASTAGNETI DA FRUTTO

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per la coltura del castagno da frutto attua la sottomisura f.2 (6.2) - sulla riduzione del consumo di concimi e fitofarmaci o il mantenimento delle riduzioni già effettuate - del Piano di Sviluppo Rurale che applica, in Regione Liguria, il regolamento (CE) n. 1257/99. A tal fine vengono indicati anche metodi di coltivazione e difesa biologica a cui attenersi.

L'adozione del Regolamento CE 1257/99 si propone due obiettivi:

1. costituire uno strumento di assistenza tecnica e divulgazione per i produttori di frutti di castagne e i tecnici delle zone interne dove la qualità del prodotto e la difesa del territorio agricolo dal degrado sono preminenti rispetto all'aumento della produttività delle coltivazioni;
2. orientare le verifiche e i controlli.

Si ritiene pertanto che, attenendosi al presente regolamento, gli agricoltori potranno realizzare un prodotto di buona qualità, evitare rischi per la propria salute e per quella dei consumatori e intervenire in modo decisivo per difendere il paesaggio rurale dal degrado.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche colturali idonee per garantire il mantenimento di un basso livello di impiego di sostanze chimiche, atteso che la coltivazione dei castagneti è sostanzialmente scevra dall'impiego di prodotti di sintesi. Si ritiene infatti che la cura alle avversità fitopatologiche si possa ottenere soprattutto attraverso metodi preventivi. L'applicazione del disciplinare consente di ottenere produzioni di buona qualità e in quantità compatibile con gli obiettivi della sottomisura f.2 del regolamento (CE) n. 1257/99. Il disciplinare, infine, indica i criteri per i controlli sulla corretta attuazione della sottomisura f.2 da parte dei castanicoltori.

Nel presente disciplinare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tecnica agronomica appresso indicati viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli. Le norme tecniche, evidenziate con uno sfondo in grigio, sono da intendersi come prescrizioni e limitazioni d'uso obbligatorie alle quali è necessario attenersi.

Per castagneto da frutto si intendono le superfici destinate alla produzione di castagne a vari fini commerciali, così come individuate dalla vigente normativa in materia agricola e forestale. Alla stessa è necessario riferirsi anche per le varie operazioni previste dal presente disciplinare.

Più in particolare l'adozione del presente disciplinare sui castagneti da frutto in produzione o da recuperare e sui cedui da riconvertire in castagneti da frutto si pone i seguenti obiettivi:

1. favorire pratiche colturali eco-compatibili e nel contempo salvaguardare l'assetto idrogeologico e paesaggistico delle zone liguri vocate alla castanicoltura;
2. ridurre l'incidenza delle fitopatie migliorando il rapporto fra pianta e ambiente;
3. migliorare la qualità delle produzioni.
4. costituire uno strumento di assistenza tecnica e divulgazione per i castanicoltori.

La densità di impianto deve essere adeguata alla fertilità dei terreni e alla loro giacitura, nonché alla forma di allevamento che si intende adottare. Ai fini del presente disciplinare si considera castagneto da frutto un impianto di densità compresa tra 70 e 250 piante/ha. La densità ottimale nelle condizioni liguri è di 150 piante/ha.

I castanicoltori che hanno aderito alle iniziative comunitarie che prevedono interventi sui castagneti da frutto (Obiettivo 5b, Leader II, ecc.) possono aderire alla sottomisura f.2 del Reg. CE 1257/99 per il mantenimento dei metodi di agricoltura eco-compatibile a partire dall'anno successivo al completamento degli interventi predetti.

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULL'AMBIENTE PEDOCLIMATICO

E' necessario raccogliere in una scheda sintetica, sulla base della modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria, le principali informazioni pedologiche e climatiche relative alle singole aziende oppure, ove possibile, a comprensori omogenei più vasti.

E' necessario effettuare un'analisi completa del terreno (ovvero riportante almeno reazione, tessitura,

contenuto in calcare, capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma.

E' consigliabile ripetere l'analisi del terreno nelle annate intermedie del programma qualora il terreno mostrasse sintomi di carenze significative.

Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Le osservazioni pedoclimatiche dovranno contenere quindi gli elementi necessari per orientare le scelte del castanicoltore soprattutto per ciò che riguarda la prevenzione e la difesa fitosanitaria e fornire indicazioni sullo stato di ricchezza del suolo.

2. SCELTA VARIETALE

Nelle zone della Liguria a spiccata vocazione castanicola si sono selezionati ecotipi locali idonei alle specifiche condizioni locali. Purtroppo l'abbandono dovuto alle crittogame e alla minore importanza economica del settore non consente di avere dati certi sulle varietà tipiche della Liguria.

Attualmente sono coltivati varietà provenienti da altre regioni italiane quali la Montemarano (Campania), la Viterbo (Lazio), la Greve in Chianti (Toscana) e la Castel del Rio (Emilia-Romagna; proposta per il riconoscimento IGT). In provincia di Spezia è riconosciute come aventi caratteristiche di tipicità le castagne dei seguenti ecotipi: la Carpinese, la Negrisola, (Zignago, Borghetto e Brugnato) e la Bonevi (Varese L.re e Maissana). Tra i marroni si segnala la Marrona nera, coltivata in comune di Maissana e la Marronera e il Marrone di Sesta Godano coltivato nel comune omonimo.

In provincia di Genova è riconosciuta tipica la Castagna di Borzonasca, mentre in provincia di Imperia è coltivato il Marrone di Triora, di origine probabilmente toscana.

In provincia di Savona sono coltivate la Bracalla della V. Varaita di grossa pezzatura, e la Gabbiana, che si presta bene per la preparazione delle castagne secche bianche. Altre Cv. Utilizzate sono la Garessina, il Marrone di Chiusa Pesio (CN) e il Garrone Rosso di Boves (CN).

La castagna è frutto di difficile conservabilità; può essere consumato fresco come caldarrosta oppure conservato. Uno dei sistemi di conservazione è la «biscottatura del frutto» con la quale si producono le castagne bianche secche. Da esse, tramite la macinazione, si ottiene la farina bianca usata per la preparazione del «castagnaccio», alimento tipico delle zone appenniniche liguri e per le «troffie», sorta di gnocchetti da condire con il pesto.

Scopo del presente disciplinare è anche quello di iniziare una raccolta di dati sulle varietà presenti in Liguria per iniziare un progetto di salvaguardia e valorizzazione merceologica degli ecotipi locali al fine di ottenere il riconoscimento delle eventuali caratteristiche di tipicità.

3. INTERVENTI SUI CASTAGNETI

3.1 Miglioramento di castagneti da frutto

Ripulitura del soprassuolo

Eliminazione della vegetazione estranea al castagneto, di eventuali piante secche, di polloni e di selvatici nati da seme, esclusi quelli da utilizzare per eventuali portinnesti. Il taglio, la sistemazione e l'eliminazione del materiale di risulta andranno effettuati il più presto possibile e in ogni caso prima della ripresa vegetativa, con lo scopo di non danneggiare i ricacci delle ceppaie destinati all'innesto, di eliminare eventuali focolai di infezione presenti nel legname abbattuto, favorire la fase di raccolta e migliorare l'impatto visivo del paesaggio.

E' consentita la ripulitura del soprassuolo mediante pascolo temporaneo o turnato, o sfalcio manuale e/o meccanico, quest'ultimo laddove reso possibile dalla conformazione del suolo e del castagneto..

Potature

Per il miglioramento qualitativo delle produzioni le potature potranno comportare tagli più o meno intensi dei rami della chioma; nei casi di gravi attacchi di crittogame si dovrà anche ricorrere alla pota-

tura di soccorso (a capitozza) della pianta attraverso il taglio, sopra l'eventuale punto di innesto, di tutte le branche malate principali.

Le potature andranno effettuate nel periodo autunno-invernale e comunque prima della ripresa vegetativa, eliminando, in ogni caso, tutti i rami secchi; i tagli si effettueranno sul legno sano, a 10-20 cm dalle parti morte; in questo caso tutto il materiale di risulta dalla potatura dovrà essere allontanato ed eliminato. Per quanto possibile andrà provveduto alla protezione dei tagli con appositi prodotti cicatrizzanti o protettivi utilizzando preferibilmente cere contenenti additivi biologici.

Innesti

Eventuali innesti per il rinfoltimento o miglioramento varietale è consigliabile vengano effettuati al di fuori dell'area di incidenza delle chiome preesistenti per evitare l'ombreggiamento ed il conseguente sviluppo squilibrato delle piante innestate.

Sono da effettuarsi gli innesti di tipo doppio spacco inglese, spacco pieno, gemma ed anello, con diametro nel punto di innesto di circa 1-1,5 cm (polloni di 1-2 anni) eseguiti in primavera a circa 1,3 m d'altezza. Per portinnesti più grossi è consigliabile effettuare l'innesto a corona quando la pianta è in succhio, con polloni di 5-6 cm a circa 1,3 m d'altezza.

Materiale di innesto

Per le marze da innestare è consigliato l'uso di rametti e/o ricacci di un anno, vigorosi e ben lignificati, prelevati in inverno da piante sane o risanate o da rami sani e andranno conservate in idonei ambienti con t° di circa 2-4°C. Ciò vale anche per le gemme da innesto.

Prima dell'innesto è prevista la disinfezione delle marze mediante immersione per 30' in una soluzione di acqua e ossicloruro di rame (5 g/l) e successivo lavaggio in acqua corrente per 20', oltre alla disinfezione delle attrezzature da innesto.

Il materiale deve essere inoltre rispondente alla normativa in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Trattamento dei tagli

Sia la zona di innesto che gli eventuali tagli sul portinnesto dovranno essere protetti con appositi prodotti cicatrizzanti al fine di prevenire attacchi di cancro corticale

Cura dei polloni innestati

Affinché i polloni innestati possano svilupparsi regolarmente, saranno necessari interventi annuali di ripulitura dei ricacci delle ceppaie e del portinnesto, di potatura di formazione delle piante innestate e di protezioni da rotture accidentali. E' necessaria inoltre una graduale eliminazione degli innesti soprannumerari e dei succhioni, con rilascio di un solo pollone innestato per ceppaia o di una sola pianta nel caso siano stati innestati più selvatici da seme posti a distanza non definitive.

Rinfoltimenti

In presenza di chiarie ove non sussistano polloni da innestare, potranno essere trapiantati semenzali di castagno di un anno prodotti in vivaio, robusti sani e vigorosi o potranno essere seminati alcune castagne ad una distanza di circa 8-10 m dalle piante di castagno preesistenti

Cure colturali

Le cure colturali sotto descritte sono utilizzabili anche nel caso di castagneti in produzione e nella riconversione dei cedui in castagneti da frutto.

Concimazioni

L'analisi chimica e fisico-chimica del terreno interessato dalla coltura è la base indispensabile per ogni programma di fertilizzazione sia organica che minerale, nella fase di allevamento della coltura come nella fase di produzione. Poiché in materia non esistono esperienze consolidate tali da poter fornire indicazioni attendibili sulla validità economica e sull'impatto ambientale di tale intervento, si sconsiglia la concimazione chimica dei castagneti da frutto, tranne nel caso in cui le analisi evidenzino stati di carenza.

La fertilizzazione è autorizzata con le seguenti modalità:

- 1) correttivi e ammendanti non di sintesi nelle quantità tecnicamente opportune, determinate da un tecnico qualificato previa analisi del terreno;
- 2) concimi chimici, in caso di carenze nutritive sostanziali, secondo un piano di concimazione elaborato da un tecnico qualificato giustificato dall'analisi del terreno, entro i seguenti limiti rispetto alle quantità tecnicamente ottimali, tali cioè da garantire la massima produttività:
 - 70% per quanto riguarda l'azoto
 - 80% per fosforo, potassio e altri elementi nutritivi

In caso di lotti di terreno contigui e omogenei, l'analisi del suolo può non riguardare tutti i parametri della fertilità ma solo i caratteri di maggiore variabilità quali ad esempio il contenuto in sostanza organica, l'azoto totale, il rapporto C/N e il potassio, considerando costanti i rimanenti parametri per l'area in discussione.

La fertilizzazione, sia organica che minerale, deve essere preceduta da analisi del terreno, come precedentemente specificato.

La fertilizzazione organica è necessaria al momento dell'impianto, alla dose stabilita dal tecnico in seguito all'analisi del terreno (orientativamente: intorno ai 300 q/ha di letame maturo o quantità analoghe di altri fertilizzanti organici). Nel caso sia necessario intervenire con la fertilizzazione organica a coltura in atto, si può procedere come segue:

1. distribuzione di letame o altri analoghi fertilizzanti organici, da fine estate a inizio inverno, preferibilmente interrando in fosse sufficientemente lontane dal colletto delle piante di castagno;
2. distribuzione a spaglio di foglie, residui di potatura o di sgusciatura tritutati o altri materiali organici solidi, preferibilmente compostati, purché tecnicamente e igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera, senza interrimento. E' consentito il riequilibrio del rapporto C/N della biomassa con altri tipi di sostanza organica;
3. sovescio di fave, lupini o altre leguminose annuali con lavorazioni superficiali del terreno, da effettuarsi a fine inverno o inizio primavera.

Irrigazione

Ammesso che ci sia disponibilità idrica sufficiente potranno essere effettuate irrigazioni di soccorso nei periodi di maggiore stress idrico, facendo attenzione a non provocare in alcun caso fenomeni di erosione, dilavamento e ristagno idrico.

Sistemazioni idraulico-agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie devono essere curate, mantenute e, se nel caso, ripristinate. Nel caso della castanicoltura devono garantire lo sgrondo, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali tramite opportune soluzioni tecniche, che devono preservare il terreno dall'erosione e, per quanto possibile, dalle frane. Si raccomanda pertanto il ricorso alla Misura D1 del Programma Regionale Pluriennale.

3.2 Interventi ordinari in castagneti da frutto in produzione

Potature

Tali interventi andranno ripetuti ad intervalli di non oltre 5 anni, al fine di illuminare la chioma, eliminare rami danneggiati ed equilibrare la chioma stessa. E' opportuno assestare il castagneto in modo da potare ogni anno almeno 1/5 delle piante esistenti. Anche per queste potature potranno essere necessari opportuni trattamenti dei tagli. Per il materiale di risulta vale quanto detto precedentemente.

Per gli interventi di ripulitura del soprassuolo, concimazione, irrigazione, sistemazioni idraulico-agrarie si applica quanto detto in precedenza

3.3 Riconversione di cedui in castagneti da frutto

La salvaguardia ed il miglioramento della castanicoltura in Liguria potrà essere effettuato anche attraverso interventi di riconversione di soprassuoli castanicoli che l'abbandono ha destinato alla ceduzione.

Requisiti per l'intervento

- a. rispetto della vigente normativa in materia forestale;
- b. cedui posti in ambienti pedoclimatici idonei alla castanicoltura da frutto;
- c. pendenza media del terreno non superiore al 25%;
- d. assenza di danni rilevanti di cancro corticale e di significativi attacchi di mal dell'inchiostro

Superfici su cui intervenire

Considerato il notevole fabbisogno di manodopera per la riconversione del castagneto, è possibile intervenire annualmente su un minimo annuale del 20% dell'intera superficie impegnata alla misura e dichiarata in domanda.

Taglio e ripulitura del soprassuolo

I dati sperimentali dimostrano che il taglio raso del soprassuolo esistente, effettuato nel rispetto della normativa vigente (Legge forestale regionale), ed il successivo innesto di polloni di un anno, è la condizione più favorevole per formare buone piante da frutto.

I tagli del ceduo dovranno dunque essere effettuati rasenti al terreno (tipo tramarratura) per favorire la migliore vigoria e stabilità dei futuri polloni.

In ogni caso, tutte le piante e polloni non utilizzati come portinnesti o succhioni, matricine comprese, dovranno essere tagliate e sgomberate.

Al fine di favorire la diffusione dei ceppi ipovirulenti del cancro corticale, fra i succhioni da lasciare alcuni dovranno essere affetti da cancro cicatrizzante.

Selezione delle ceppaie e dei polloni da innestare

I polloni da innestare dovranno essere quelli più vigorosi, meglio conformati ed inseriti nelle ceppaie. Non si dovranno innestare polloni di ceppaie che distano fra di loro meno di 5 m. di raggio.

Con opportuni diradamenti sarà successivamente possibile ottenere castagneti da frutto con distanza definitiva variabili in modo da ottenere una densità ottimale di 100-200/ha

In ogni ceppaia andranno innestati almeno 2 polloni e lasciati altri 1 o 2 con funzione di succhione

Innesto

Vale quanto detto precedentemente.

Per i cedui con età pari o superiore al loro consueto turno di utilizzazione, e comunque con diametro dei polloni superiori agli 8-10 cm, sarà necessario procedere al taglio del soprassuolo rilasciando anche alcune matricine affette da cancro cicatrizzante. In tal caso gli innesti saranno eseguiti a partire dall'anno successivo al taglio.

Diradamento dei polloni innestati

Il diradamento dei polloni sarà necessario per :

- rilasciare il migliore pollone innestato per ceppaia eliminando i succhioni e gli innesti soprannumerari non appena questi entreranno in competizione col pollone prescelto;
- se necessario, eliminare alcuni dei polloni prescelti quando le loro chiome entreranno in contatto, al fine di regolarizzare la densità dell'impianto.

In ogni caso andrà provveduto alla sistemazione del materiale di risulta.

Per gli interventi di ripulitura del soprassuolo, concimazione, irrigazione, sistemazioni idraulico agrarie si applica quanto detto in precedenza

4. DIFESA INTEGRATA DEI CASTAGNETI DA FRUTTO

Contro le avversità parassitarie del castagno da frutto sono ammessi gli interventi di seguito descritti.

CRITTOGAME

Cancro corticale (*Cryphonectria parasitica*)

I danni arrecati da questa malattia si sono molto attenuati per la diffusione di ceppi ipovirulenti che

si manifestano con cancri cicatrizzanti o cicatrizzati. Il loro riconoscimento risulta di notevole importanza per verificare l'opportunità degli interventi di lotta biologica che, assieme a quelli silvocolturali rappresentano l'unica via praticabile per la prevenzione e la cura di tale malattia.

1. Prevenzione

Al fine di contenere gli attacchi della malattia sul punto di innesto si consiglia di utilizzare tipi di innesto meno vulnerabili quali il doppio spacco inglese e lo spacco pieno eseguiti su polloni molto giovani (1 anno). Gli innesti dovranno essere praticati effettuando tagli precisi e netti per permettere una rapida cicatrizzazione delle ferite e protetti successivamente utilizzando preferibilmente mastici con additivi biologici reperibili in commercio. Sarà importante proteggere anche tutte le superfici scoperte delle marze e rimuovere quelle non attecchite, ricoprendo di nuovo la ferita con mastice.

2. Difesa

Nel caso di elevati danni per la mortalità causata dal cancro della corteccia, potrà essere effettuata la difesa biologica per incrementare la diffusione naturale dell'ipovirulenza, attraverso l'uso di ceppi virulenti in inoculazioni combinate (curative e preventive) da effettuare su polloni di 5-7 anni nei periodi compresi tra aprile e luglio e tra settembre ed ottobre.

Inoculazioni preventive: da effettuarsi nella fascia dei cedui attigua ai castagneti da frutto, coltivati e/o recuperati da riconversione di cedui in fustaie, oppure su polloni sviluppatisi alla base delle piante in oggetto.

Inoculazioni curative: saranno eseguite su polloni e semenzali innestati e successivamente colpiti dal cancro o su piante di particolare interesse, sempre negli stessi periodi sopra indicati. Si consiglia l'intervento con parti vegetative attaccate da cancri mortali in percentuali superiori al 20-30%, da effettuarsi prima degli interventi di potatura di rimonda.

Ossicloruro di rame da spennellare ogni 30-45 gg sulle cortecce non ancora inspessite dei polloni più giovani e sui tagli di potatura, per impedire il penetrare del patogeno (azione dell'ossicloruro di rame) e proteggere i tagli da altre malattie (con l'olio di lino).

Mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*)

Attacca sia piante adulte che giovani, in particolare modo quelle da vivaio per rinfoltimenti. Gli attacchi si riscontrano maggiormente in luoghi umidi o declivi o in conche favorevoli al ristagno dell'acqua. Al contrario, nei terreni favorevoli alla vitalità delle radici, ricchi di fosfato, azoto totale e sostanza organica, gli attacchi sembrano più contenuti e il suo decorso più lento. Per le piante a dimora non è possibile alcun intervento eradicante del fungo tramite la lotta curativa.

Su piante esemplari di grosse dimensioni è giustificato l'utilizzo della «sconcatatura», che consiste nella ripulitura e disinfezione con sali di rame del colletto e delle parti alte delle radici più grosse.

La difesa sarà solo di tipo preventivo e richiederà l'eliminazione dei ristagni d'acqua e drastiche potature di quelle piante che manifestassero i primi sintomi di sofferenza, evidenziati da sviluppo stentato e numerose foglie più piccole del normale.

Nel rinfoltimento dei castagneti sarà necessario prestare la massima attenzione nella scelta delle piantine che dovranno essere acquistate solo se garantite dal punto di vista fitosanitario (passaporto verde, D.M. 31.01.1996 e D.M. 06.03.1996)

Fersa del castagno (*Mycosphaerella maculiformis*)

Detta «ruggine del castagno» si manifesta con maculature circolari sulle foglie tra fine estate e inizio autunno. La potatura delle branche, favorendo il ricircolo dell'aria e diminuendo la percentuale di umidità è un valido mezzo di prevenzione.

Cancro del colletto (*Diplodina castaneae*)

È un fungo che si manifesta all'altezza del colletto con macchie scure molto appariscenti che degenerano fino allo spacco della corteccia che avviene sotto forma di placche. La prevenzione consiste nella ripulitura dei ceppi delle piante e utilizzando gli stessi interventi previsti contro il mal dell'inchiostro.

FITOFAGI

Il castagno possiede diversi potenziali nemici animali.

Fra gli insetti che danneggiano il frutto si ricordano:

- 1) Pammene fasciata lepidottero tortricide;
- 2) Cydia splendana lepidottero tortricide;
- 3) Cydia fagiglandanai lepidottero tortricide;
- 4) Curculio elephas coleottero curculionide (balanino)

I lepidotteri arrecano un danno estetico consistente nella rosura del pericarpo e un danno reale causando la cascola prematura dei ricci o il danneggiamento del frutto. Contro gli attacchi di Pammene si possono utilizzare trattamenti di *Bacillus thuringensis*

Come mezzo di lotta indiretta al balanino si consiglia la raccolta e la distruzione delle castagne colpite che cadono anticipatamente.

Ogni altro intervento antiparassitario, necessario solo in casi eccezionali, deve essere preventivamente autorizzato dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio.

5 CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà' di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui riporta le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale devono essere firmate sia dal tecnico sia dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99**SOTTOMISURA F.2 (6.2)****RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI
O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE**

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

NOCCIOLO

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per la coltura del nocciolo attua la sottomisura f.2 (6.2) - sulla riduzione del consumo di concimi e fitofarmaci o il mantenimento delle riduzioni già effettuate - del Piano di Sviluppo Rurale che applica, in Regione Liguria, il regolamento (CE) n. 1257/99.

Il disciplinare si propone due obiettivi:

- 1) costituire uno strumento di assistenza tecnica e divulgazione per i nocciolicoltori e i tecnici delle zone interne dove la qualità del prodotto e la difesa del territorio agricolo dal degrado sono preminenti rispetto all'aumento della produttività delle coltivazioni;
- 2) orientare le verifiche e i controlli.

Si ritiene pertanto che, attenendosi al disciplinare, i nocciolicoltori potranno realizzare un prodotto di buona qualità, evitare rischi per la propria salute e per quella dei consumatori e difendere il paesaggio rurale dal degrado.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche colturali idonee per garantire il mantenimento di un basso livello di impiego di sostanze chimiche. L'applicazione del disciplinare consente di ottenere produzioni di buona qualità e in quantità compatibile con gli obiettivi della sottomisura f.2 del Piano di Sviluppo Rurale.

Il disciplinare, infine, indica i criteri per i controlli sulla corretta attuazione della misura f.2 da parte dei nocciolicoltori.

Nel presente disciplinare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tecnica agronomica appresso indicati viene fatta una distinzione tra norme tecniche e consigli; le norme tecniche evidenziate con uno sfondo in grigio sono da intendersi come prescrizioni e limitazioni d'uso obbligatorie alle quali è necessario attenersi.

1. Osservazioni preliminari sull'ambiente pedoclimatico

È necessario effettuare un'analisi completa del terreno (ovvero comprendente almeno i parametri reazione, tessitura, contenuto in calcare, capacità di scambio cationico, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma e un'analisi minima, limitata agli elementi principali della fertilità, dopo non più di tre anni. Il tecnico può fare effettuare altre analisi del terreno nel caso lo ritenga necessario.

Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

È inoltre necessario raccogliere le principali informazioni pedologiche e climatiche in una scheda sintetica, sulla base della modulistica riconosciuta dalla Regione Liguria.

Le osservazioni pedoclimatiche dovranno contenere anche gli elementi necessari per orientare le scelte del nocciolicoltore in fatto di fertilizzazione, irrigazione e difesa fitosanitaria.

2. Scelta varietale

Nelle zone della Liguria tipicamente destinate alla nocciolicoltura, si sono selezionati ecotipi locali idonei alle specifiche condizioni ambientali. In particolare, nel comprensorio corilicolo principale della Liguria, costituito dalla Val Fontanabuona e dalle Valli Graveglia e Sturla, le varietà più diffuse sono: Dell'Orto, Dal Rosso e Tapparona.

Nei terreni più fertili, dove il periodo di siccità non supera il mese o dove è disponibile l'irrigazione, può essere scelta la varietà Tonda Gentile delle Langhe (TGL), dotata di eccellenti caratteristiche merceologiche, che la rendono particolarmente adatta alla trasformazione industriale.

Tuttavia, nei terreni meno fertili, specialmente se caratterizzati da pH inferiore a 6 e con prolungato periodo di siccità estiva, possono ancora essere scelte le varietà locali, in particolare Dal Rosso (per la trasformazione industriale) e Tapparona (per il consumo fresco).

Le caratteristiche merceologiche delle varietà in questione sono riassunte nella tabella A.

TABELLA A

CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI ECOTIPI DI NOCCIOLO DIFFUSI IN LIGURIA, A CONFRONTO CON LA CV. TONDA GENTILE DELLE LANGHE (TGL)				
	Dell'orto	Dal rosso	Tapparona	TGL
Peso medio nocchie	2,51 - 3 g	< 2 g	> 3 g	> 3 g
N. di nocchie per kg	333 - 400	> 500	< 333	< 333
Forma delle nocchie	ovale	sferoidale	allungata-compresa	sferoidale
Resa alla sgusciatura	40-44%	40-44%	45-49%	> 50%
Omogeneità calibro	media	omogenea	media	media
Volume nocchie	intermedio	basso	alto	alto
Volume vuoto e guscio	alto	alto	alto	bassissimo
Staccabilità perisperma	< 55%	70 - 84%	< 55%	> 85%
Contenuto in grassi	63 - 68%	63 - 68%	63 - 68%	63 - 68%
Cont. in acidi grassi poliinsaturi	elevato	basso	elevato	bassissimo
Contenuto in antiossidanti	1,05 g/kg	0,76 g/kg	1 g/kg	1,1 g/kg

Per quanto riguarda l'impollinazione, essendo il nocciolo autoincompatibile, nel comprensorio corilicolo delle valli Fontanabuona, Sturla e Graveglia non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà, per la presenza di numerose piante di diversi ecotipi locali. Dove si impianti un nuovo nocciolo in una zona diversa da quella sopra descritta, è necessario prevedere opportuni impollinatori, in numero non inferiore al 5% delle piante. Per quanto riguarda la TGL, gli impollinatori migliori sono Mortarella e Tonda Romana.

3. Impianto e allevamento

Il materiale di propagazione deve essere sano e in buone condizioni vegetative. Deve essere inoltre rispondente alla normativa in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La determinazione del tipo di impianto da effettuare comporta la valutazione di diversi fattori: forma di allevamento, sesto di impianto, architettura dell'albero.

La progettazione di nuovi impianti o la ristrutturazione di quelli esistenti deve porsi i seguenti obiettivi:

- 1) perseguire l'equilibrio fra vegetazione e fruttificazione;
- 2) ridurre l'incidenza delle fitopatie migliorando il rapporto fra pianta e ambiente;
- 3) migliorare la qualità dei frutti;
- 4) consentire, per quanto possibile, la meccanizzazione della raccolta e delle altre operazioni colturali e più in generale la riduzione dei costi di produzione.

La densità di impianto deve essere adeguata alla fertilità dei terreni e alla loro giacitura, nonché alla forma di allevamento che si intende adottare.

Nella maggior parte dei casi, il sesto di impianto è fortemente influenzato dalla giacitura del terreno

e dagli eventuali terrazzamenti. Pertanto, le distanze di impianto che sono riportate nella tabella B devono intendersi come indicative e devono essere adattate, caso per caso, secondo le possibilità offerte dalla conformazione degli appezzamenti.

TABELLA B

DISTANZE D'IMPIANTO CONSIGLIATE			
Caratteristiche del terreno	Forme di allevamento vaso cespugliato	alberello	cespuglio
t. fresco, fertile, pianeggiante	6 x 5	5 x 5	6 x 6
t. non molto fertile, subpianeggiante	6 x 4	5 x 5	6 x 5
t. collinare asciutto, ben dotato	6 x 3	5 x 4	6 x 4
t. molto acclive, povero, asciutto	5 x 3	5 x 3	5 x 4

Negli appezzamenti meccanizzabili, la distanza tra le file non deve essere inferiore a 5 metri e il numero massimo di piante per ettaro non deve superare le 650.

4. Produzione

4.1. Sistemazioni idraulico-agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie del nocciolo devono garantire lo sgrondo, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali tramite opportune soluzioni tecniche, che devono preservare il terreno dall'erosione e, per quanto possibile, dalle frane. Si ricorda che anche il dissesto di piccole strutture, come i muretti a secco, può innescare dissesti di ben più ampie dimensioni e quindi costituire un rischio non indifferente per l'assetto idrogeologico complessivo del territorio rurale. Si raccomanda pertanto il ricorso alla Misura D1 del Programma Regionale Pluriennale.

4.2. Gestione del suolo

Se si esclude il momento della preparazione del terreno per la raccolta, il diserbo chimico è permesso esclusivamente sulla fila per cui la superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva; sono esclusi da tale prescrizione unicamente i noccioneti dove non sono possibili lavorazioni meccaniche.

Negli appezzamenti meccanizzabili, sono ammessi l'inerbimento con sfalcio e le lavorazioni meccaniche. L'uso di diserbanti di sintesi, con distribuzione localizzata, è ammesso solo in caso di rilevante infestazione di malerbe perennanti.. Il metodo di distribuzione deve essere preferibilmente per contatto o, laddove non siano disponibili attrezzature idonee, con pompe a bassa pressione opportunamente schermate in modo da non irrorare le parti verdi dei noccioli.

Nell'interfila sono ammessi solo lo sfalcio e la lavorazione del terreno. Dove ci siano consistenti rischi di erosione, la lavorazione del terreno non è ammessa.

I principi attivi ammessi sono i seguenti:

- Glifosate trimesio al 14,8 % di p.a. a dose non superiore a 15 l/ha/anno
- Glufosinate-ammonio al 11,33 % di p.a. a dose non superiore a 7 l/ha/anno

La dose andrà riferita alla superficie effettivamente trattata, quindi a seconda delle distanze di impianto, dovendosi trattare esclusivamente la porzione di suolo sulla fila, si dovrà ridurre proporzionalmente la quantità di p. a. impiegato ad ettaro. Impiegando formulati a concentrazione diversa da quella raccomandata la dose di diserbante da usare dovrà essere proporzionalmente corretta.

In ogni caso gli unici prodotti diserbanti ammessi sono quelli precedentemente riportati, da impiegarsi esclusivamente con le dosi e le modalità prima viste.

Per quanto attiene la scelta dei prodotti fitosanitari diserbanti è necessario escludere principi attivi classificati «Molto tossico, Tossici o Nocivi» qualora dello stesso principio attivo siano disponibili prodotti classificati «Irritanti o non classificati».

A integrazione delle operazioni sopra esposte, il terreno può essere pacciamato con residui di potatura (triturati finemente per evitare proliferazioni di agrilo), erba sfalciata, paglia, segatura o altri materiali biodegradabili compresi film plastici derivanti da risorse naturali rinnovabili.

4.3. Fertilizzazione

L'analisi chimica e fisico-chimica del lotto di terreno interessato dalla coltura è la base indispensabile per ogni programma di fertilizzazione sia organica che minerale, nella fase di allevamento della coltura come nella fase di produzione.

In caso di lotti di terreno contigui e omogenei, l'analisi del suolo può non riguardare tutti i parametri della fertilità ma solo i caratteri di maggiore variabilità quali ad esempio il contenuto in sostanza organica, l'azoto totale, il rapporto C/N e il potassio, considerando costanti i rimanenti parametri per l'area in discussione.

La fertilizzazione, sia organica che minerale, deve essere preceduta da analisi del terreno, come specificato nel paragrafo 1. L'analisi del terreno è preferibilmente aziendale e subordinatamente comprensoriale, ove sia verificabile omogeneità da questo punto di vista.

Nel caso di nuovi impianti, se il pH del terreno è inferiore a 5 si rende necessaria una calcitazione, alle dosi consigliate dal tecnico in seguito all'analisi del terreno.

La fertilizzazione organica è necessaria al momento dell'impianto, alla dose stabilita dal tecnico in seguito all'analisi del terreno (orientativamente: intorno ai 300 q/ha di letame bovino maturo o quantità analoghe di altri fertilizzanti organici).

Nel caso sia necessario intervenire con la fertilizzazione organica a coltura in atto, si può procedere come segue:

1. distribuzione di letame o altri analoghi fertilizzanti organici, da fine estate a inizio inverno, con interrimento localizzato in fosse sufficientemente lontane dal colletto delle piante di nocciolo;
2. distribuzione a spaglio di residui di potatura o di sguisciatura triturati o altri materiali organici solidi, purché tecnicamente e igienicamente idonei, dall'autunno all'inizio della primavera, senza interrimento, con riequilibrio del rapporto C/N se necessario;
3. sovescio di fave, lupini o altre leguminose annuali con lavorazioni superficiali del terreno, da effettuarsi a fine inverno o inizio primavera.

La fertilizzazione minerale è autorizzata con le seguenti modalità:

1. correttivi e ammendanti nelle quantità tecnicamente opportune, determinate da un tecnico qualificato previa analisi del terreno;
2. concimi chimici, secondo un piano di concimazione elaborato da un tecnico qualificato previa analisi del terreno, entro i seguenti limiti rispetto alle quantità tecnicamente ottimali, tali cioè da garantire la massima produttività:
 - 75% per quanto riguarda l'azoto;
 - 90% per quanto riguarda fosforo, potassio e altri elementi.

È ammessa deroga al limite di cui sopra per quanto riguarda l'azoto solo nel caso in cui il nocciolo sia interessato da diradamenti e sfoltimenti della chioma: in questo caso infatti un incremento della dose di azoto è giustificato dalla necessità di stimolare una consistente ripresa vegetativa. È ammessa altresì deroga nel caso di cui al precedente punto 2) (riequilibrio del rapporto C/N in seguito a distribuzione di materiali organici a elevato rapporto C/N).

4.4. Irrigazione

L'irrigazione è opportuna, anche a livello di irrigazione di soccorso. Una carenza idrica prolungata, infatti, può causare la cascola dei frutticini.

È consigliata l'irrigazione a goccia o analoghi sistemi di microirrigazione. In ogni caso sono da evitare sistemi che possono incrementare l'erosione del suolo.

4.5. Potatura

La potatura di allevamento ha lo scopo di far assumere alla pianta la forma di allevamento scelta, in modo tale da ridurre al minimo il periodo improduttivo.

Nella potatura di produzione, con qualsiasi forma di allevamento, occorre stabilire un buon rapporto fra produzione e sviluppo vegetativo.

Il nocciolo fruttifica sui rami di un anno. Pertanto, occorre stimolare la pianta a emettere un buon numero di rami adatti alla fruttificazione, tenendo presente che i rami più adatti sono lunghi 15 - 20 cm.

È opportuno proteggere i tagli di potatura più ampi con gli appositi mastici. Gli attrezzi usati per la potatura devono essere disinfettati spesso, e in ogni caso dopo un intervento su una pianta malata, con ipoclorito di sodio al 4%.

I rami colpiti da patogeni o infestati dall'agrilo devono essere allontanati dal nocciolo e bruciati tempestivamente, prestando attenzione al rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi.

Il numero di pertiche in produzione per cespuglio non deve essere superiore a 4. È necessario allevare altri uno o due polloni per cespuglio, da utilizzare per sostituire, ogni 6 o 7 anni, i fusti danneggiati o esauriti (potatura di ringiovanimento). Quest'operazione è molto importante perché la fruttificazione è particolarmente abbondante sui rami lunghi 15 - 20 cm, che sono prodotti in quantità sui fusti giovani. I fusti più vecchi, invece, portano rami molto più corti (5 - 10 cm) che producono frutti in misura molto minore.

Le piante, nel loro complesso, non devono essere più alte di 4 - 5 metri circa.

Per quanto riguarda la spollonatura, sono ammessi i soli interventi meccanici.

4.6. Difesa fitosanitaria

Il quadro delle avversità e dei principi attivi ammessi è riportato nella tabella C. In ogni caso, la difesa fitosanitaria deve essere attuata:

4) con l'adesione a programmi interaziendali sulla base della legge regionale n. 5/94, oppure con prescrizione scritta da parte del tecnico responsabile del programma.

E' fatto obbligo all'agricoltore di escludere i formulati classificati come «Molto tossici, Tossici o Nocivi» qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati come «Irritanti o non classificati».

In ogni caso gli unici prodotti ammessi per la difesa fitosanitaria sono quelli indicati nella tabella «c» che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

I prodotti fitosanitari devono essere impiegati alla dose minima efficace ovvero alla dose minima in etichetta salvo quando previsto diversamente.

TABELLA C

AVVERSITÀ DEL NOCCIOLO E CORRISPONDENTI PRINCIPI ATTIVI AMMESSI		
avversità	principio attivo	limitazioni e prescrizioni d'uso
Mal dello stacco (<i>Cytospora coriicola</i>) e altre malattie del legno	Rame, mastici addizionati con anticrittogamici	Asportare e distruggere i rami colpiti, proteggere con mastici le ferite più profonde
Balanino (<i>Curculio nucum</i>)	Diazinone, Carbaryl, Fenitrothion microincapsulato (1)	(1) = massimo due interventi totali all'anno contro questa avversità, massimo 1 con Carbaryl soglia: 2 individui a pianta su 6 piante ad ettaro
Cimici nocciolaie (<i>Gonocerus acutaeangulatus</i> , <i>Piezodorus lituratus</i> , <i>Palomena prasina</i> , <i>Raphigaster nebulosa</i>)	Etofenprox, Estratto di Piretro	Contro questa avversità sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno di cui 1 solo con Etofenprox. Soglia indicativa media di 2 individui/pianta
Acaro delle gemme o eriofide galligeno (<i>Phytoptella avellanae</i>)	polisolfuro di calcio, zolfo in polvere	
Agrillo (<i>Agrillus viridis</i>)	Asportare e distruggere i rami infestati da uova o larve durante l'inverno	un trattamento a fine inverno

Ogni altro intervento anticrittogamico o insetticida, necessario solo in casi eccezionali, deve essere preventivamente autorizzato dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio.

5 CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

REGIONE LIGURIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO CE 1257/99

SOTTOMISURA F.2 (6.2)

**RIDUZIONE DI CONCIMI E FITOFARMACI
O MANTENIMENTO DELLE RIDUZIONI EFFETTUATE**

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

SEMINATIVI E FORAGGERE AVVICENDATE

GENOVA, GENNAIO 2006

Premessa

Il disciplinare di produzione per i seminativi e le foraggere avvicendate consente di attuare il Regolamento CE n. 1257/99 (sottomisura F.2), sulla riduzione e il mantenimento delle riduzioni già effettuate nel consumo di concimi e fitofarmaci.

I seminativi interessati da queste coltivazioni rappresentano circa il 69 % della S.A.U. regionale e si trovano distribuite uniformemente nelle varie zone altimetriche.

In questa realtà esistono ancora imprese agricole e zootecniche, individuali o cooperative, ancora attive nel territorio, per le quali occorre intraprendere quelle azioni necessarie volte a salvaguardarle e a orientarle correttamente in termini ambientali.

Per queste aziende i foraggi di autoproduzione vanno a costituire buona parte della razione giornaliera del bestiame.

Si tratta essenzialmente di colture cerealicole, di oleoprateaginoso e di leguminose ad uso foraggero.

La tecnica colturale attuata non ha contenuti spiccatamente intensivi ed il ricorso a mezzi chimici è mediamente modesto.

Inoltre una buona parte dei seminativi delle zone pianeggianti o pedecollinari vengono coltivati a cereali ad uso foraggero nonché a mais da granella e da trinciato ad uso foraggero, a soia, girasole e favino.

Il disciplinare si propone i seguenti obiettivi :

1. costituire uno strumento di Assistenza tecnica e di divulgazione per gli agricoltori e gli allevatori in particolare, ed anche per i tecnici operanti sul territorio;
2. orientare le verifiche ed i controlli;
3. contribuire a delineare, per le diverse colture, tecniche di coltivazione compatibili con la esigenza di salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alle pratiche di fertilizzazione ed agli interventi di difesa fitosanitaria e di diserbo.

Questo ovviamente tenuto conto delle condizioni climatiche, delle caratteristiche dei terreni, degli ordinamenti colturali e di altre particolarità (ad es. disponibilità di fertilizzanti organici) delle realtà interessate;

4. consigliare all'agricoltore regole operative sulla base di piani di concimazione opportunamente elaborati da tecnici impegnati nei servizi di assistenza.

Quanto sopra con il proposito di ridurre effettivamente il ricorso dell'agricoltore a mezzi chimici (riduzione possibile in alcuni casi del 20-30%).

La conseguente riduzione del livello produttivo medio potrebbe essere di circa il 10%.

5. Un intervento di questo tipo potrebbe inoltre rappresentare un valido riferimento per la valorizzazione commerciale di prodotti come latte e carne ottenuti con basso impiego di mezzi tecnici.

Nel disciplinare vengono descritte le tecniche idonee per garantire, sulle aree coltivate a seminativo ed a foraggere avvicendate, il mantenimento di un basso livello di impegno di sostanze chimiche.

E' necessario effettuare un'analisi del terreno completa (ovvero riportante almeno reazione, tessitura, capacità di scambio cationica, sostanza organica e principali elementi della fertilità) all'inizio del programma e un'analisi minima, limitata agli elementi principale della fertilità, dopo non più di tre anni. Si precisa che le analisi del terreno devono essere eseguite adottando metodiche ufficiali approvate con

decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

SEMINATIVI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Le aree coltivate a seminativi, anche ad uso foraggero, sono quelle di pianura e di media collina collegate più o meno direttamente all'attività zootecnica, ma fondamentali per l'ottenimento di farine e granaglie destinate all'alimentazione del bestiame. Ciò consente una valida integrazione e il completamento della dieta alimentare con mangimi di produzione aziendale.

FERTILIZZAZIONE

FRUMENTO TENERO, ORZO, MAIS DA GRANELLA E DA TRINCIATO, SORGO DA GRANELLA E DA FORAGGIO.

Fosforo e potassio: Non sono ammesse distribuzioni in copertura con concimi minerali che contengono questi elementi. Le dosi sono calcolate sulla base delle asportazioni più le perdite dovute a lisciviazione e/o retrogradazione.

- Dotazione terreno normale: P2O5 : dose pari all'asportato;
K2O : dose pari all'asportato + lisciviato.
- Dotazione terreno scarsa: P2O5 : dose di mantenimento + arricchimento;
K2O : dose di mantenimento + arricchimento.

FRUMENTO TENERO

Azoto. Dose calcolata sulla base del bilancio ; non è ammesso comunque superare i 140 kg/ha. Non sono ammesse distribuzioni in pre-semina o in autunno. Vietato distribuire in una unica soluzione dosi anche ammesse > a 100 kg/ha.

Concimi organici. Liquami: distribuzioni solo in copertura; apporti di N da computare nel bilancio azotato.

ORZO

Azoto Dose calcolata sulla base del bilancio; non è ammesso comunque superare i 90 kg/ha. Non sono ammesse distribuzioni in pre-semina o in autunno.

Concimi organici. Liquami : distribuzioni solo in copertura ; apporti di N da computare nel bilancio azotato.

MAIS DA GRANELLA E DA TRINCIATO

Azoto Dose calcolata sulla base del bilancio : comunque non superiore ai 200 Kg/ha. Non è ammesso distribuire in pre-semina l'intera dose ad esclusione dei concimi a lenta cessione. Non è ammesso superare in pre-semina il 30% della quota ammessa, comunque non superare i 50 kg/ha. Dosi > di 100 kg/ha in terreni sabbiosi devono essere frazionate in almeno 2-3 volte.

Concimi organici. Bisogna considerare nel bilancio gli apporti di azoto e fosforo da concimi organici .

- Liquame :

- sono ammesse solo distribuzioni in vicinanza della semina in copertura;
- le distribuzioni autunnali sono consentite solo se sono previsti erbai intercalari o cover crops;
- non sono ammesse distribuzioni che determinino la diffusione di aereosol;

non sono ammesse dosi > a 100 kg/ha di s.s. nel biennio.

AVENA, SEGALE, TRITICALE

Azoto Dose calcolata sulla base delle asportazioni e del bilancio della coltura: in ogni caso non è ammesso superare: 40 kg/ha per la segale, 65 kg/ha per l'avena e 100 Kg/ha per il tritico. Non sono consentite distribuzioni in pre-semina o in autunno: I concimi organici devono essere compresi nel calcolo secondo il loro contenuto in azoto.

Fosforo e potassio. Le dosi vengono calcolate sulla base delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno; non sono ammesse distribuzioni in copertura di concimi minerali che contengano questi elementi.

Concimi organici. Per i liquami la distribuzione è ammessa solo in copertura.

CONTROLLO MALATTIE E INFESTANTI

La difesa fitosanitaria si attua seguendo le norme e le prescrizioni contenute in questa parte del disciplinare che deve essere applicato nella sua totalità per ciò che concerne limiti e prescrizioni d'uso per i prodotti e scelta degli stessi.

Prescrizione: Obbligo di escludere formulati classificati "Molto tossici, Tossici o nocivi" qualora dello stesso prodotto fitosanitario siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti " o "Non classificati".

In ogni caso gli unici prodotti ammessi per la difesa sono quelli indicati nei prospetti seguenti che sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

I prodotti fitosanitari di seguito indicati vanno utilizzati alla dose minima in etichetta, salvo quando meglio specificato.

Per quanto attiene i prodotti fitosanitari diserbanti questi vanno utilizzati alla dose indicata nelle tabelle che si riferisce ad una concentrazione determinata di p. a., è consentito l'uso di prodotti a concentrazione diversa purchè la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione,

GRANO TENERO ED ORZO **Anticrittogamici**

Programmi per il controllo delle crittogame dei cereali ad uso foraggero

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	AMMESSO (Principi attivi)
GRANO TENERO		
Carbone (Ustilago tritici)	Lotta chimica - concia del seme	Carboxin+Thiram
Carie (Tilletia spp.)	Lotta chimica - concia del seme	Guazatina Carboxin+Thiram
Fusariosi (Fusarium spp.)	Lotta chimica - concia del seme Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate	Guazatina Prochloraz Mancozeb
Nerume (Alternaria spp.) (Cladosporium herbarium) (Epicoccum nigrum)	Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate	

Oidio (Erisiphe graminis)	Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate - varietà resistenti	
Ruggini (Puccinia graminis) (Puccinia recondita) (Puccinia striiformis)	Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate - varietà precoci (S. graminis) - varietà resistenti	
Septoria (Septoria nodarum) (Septoria tritici)	Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate	
ORZO		
Oidio, ruggine, ecc.	Lotta chimica - per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici	Sono ammessi solo gli interventi di concia del seme
Carbone (Ustilago tritici)	Lotta chimica - concia del seme	(Carboxin+Thiram) (Imazalil+Triadimenol)
Elmintosporiosi (Drechslera sorokiniana)	Lotta chimica - concia del seme Interventi agronomici - evitare i ristoppi	(Carboxin+ Thiram) (Imazalil+Triadimenol)
Maculatura reticolare (Drechslera teres)	Lotta chimica - concia del seme Interventi agronomici - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	(Carboxin+Thiram) (Imazalil+Triadimenol)
Septoria (Septoria nodorum)	Lotta chimica - concia del seme Interventi agronomici - densità di semina regolari - concimazioni azotate equilibrate	(Carboxin+Thiram)
Striatura fogliare (Drechslera graminea)	Lotta chimica - concia del seme Interventi agronomici - varietà resistenti	(Carboxin+Thiram) (Imazalil+Triadimenol)
Virosi		
Virosi dei cereali	Interventi agronomici - varietà resistenti - evitare i ristoppi	
Virus del nanismo giallo	Interventi agronomici - semine ritardate	

GRANO TENERO ED ORZO
Insetticidi

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	PRODOTTI AMMESSI (P.A.) LIMITAZIONI D'USO E DOSI D'IMPIEGO (kg-l/ha)
<p>GRANOTENERO Afdi (Rhopalosiphum padi) (Metopalophium dirhodum) (Sitobion anenae)</p>	<p>Soglia : 9 afidi per spiga a fine fioritura. I controlli vanno fatti a partire dalla spigatura fino all'inizio della maturazione lattea su di un campione di 200 spighe/ha, controllate a gruppi di 10 in 20 siti scelti a caso nel campo.</p> <p>Interventi agronomici - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate</p> <p>Lotta biologica Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi e limitare fortemente le infestazioni (ditteri sirfidi, Coccinella septempunctata, crisope, imenotteri). Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la mummificazione) e, specialmente con clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (entomortora- cee).</p>	<p>Pirimicarb Massimo 1 intervento 0,5 Kg/ettaro con formulati al 17,5%; Prima di operare l'intervento valutare la presenza, l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale capacità nel contenimento dello sviluppo della popolazione del fitofago.</p>
<p>Lema (Oulema melanopa)</p>	<p>Interventi agronomici Raramente causa danni rilevanti - varietà resistenti</p>	
<p>Fitofagi occasionali Elateridi (Agriotes spp.)</p>	<p>Interventi agronomici Programmare una rotazione almeno quadriennale in presenza accertata di infestazione</p>	
<p>ORZO Afdi (Rhopalosiphum padi) (Metopalophium dirhodum) (Sitobion avenae)</p>	<p>Soglia: pur essendo molto diffusi, generalmente non rappresentano un grave problema.</p>	<p>Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo.</p>

GRANO TENERO ED ORZO**Diserbanti**

Principi attivi utilizzabili per il controllo delle infestanti del Grano tenero e dell'Orzo (*).

Stadio fenologico Prodotti ammessi	PRINCIPIO ATTIVO (%)	DOSE FORMULATO (l-kg/ha)	INFESTANTI
Accestimento - Fine accestimento (Diflufenican+Chlortolu ron) (1)	(2,2+25,7)	3,0-3,5	Prevalenza di Lolium e Alopecurus in presenza di poca Avena
Fine accestimento Diclofop-methyl	27,3	2,0-2,5	Lolium, Avena+ Phalaris
Accestimento - Levata Fenoxaprop-p ethyl (3) - Tribenuron-methyl	5,61+75	0,75-1,5 + 0,01 + 0,015	Prevalenza Alopecurus e Avena + dicotiledoni senza Galium
Fenoxaprop-p-ethyl (3) + T r i b e n u r o n - methyl+Fluroxypyr	5,61+ +75+17,16	0,75-1,5+ 0,001-0,015+0,5	Prevalenza Alopecurus e Avena+dicotiledoni con Galium
Carfentrazone-etile	50	40 ml	Prevalenza di Galium e Veronica
Florasulam	4,84	100-125 ml	Prevalenza di dicotiledoni (Galium)
Iodosulfuron-metil- sodium+Fenoxaprop-p- etile+Mefenpir-dietile con specifico coadiuvan- te (4)	0,78+6,22+2,33	1,25	Dicotiledoni e graminacee
Accestimento - Levata Tribenuron-methyl	75	0,01-0,015	Presenza di Composite, Ombrel- lifere e Leguminose e assenza di Galium.
Clopiralid+MCPA+Fluro xypyr(4)	2,3+26,7+8,63	2,0-2,5	Presenza di Composite, Ombrel- lifere e Leguminose e poco Galium
Fluroxypyr+Tribenuron- methyl	17,16+75	0,7+0,01-0,015	Prevalenza di Galium, con presen- za di altre infestanti.
Fine accestimento - Fine levata Fluroxypyr	17,16	0,8-1,0	Prevalenza di Galium in assenza di altre infestanti.

(1) Il Chortorulon causa problemi di fitotossicità sulle varietà di frumento tenero Brasilia e Bolero.

(2) Non ammesso nel diserbo del grano duro.

(3) Non ammesso nel diserbo dell'orzo. Vanno usate solo le formulazioni contenenti l'antidoto fen-
clorazol-etile.

(4) escluso orzo

(*) In condizioni normali sulla coltura dell'orzo non è necessario alcun intervento di diserbo. In gene-
rale la coltura dell'orzo esercita un buon controllo delle malerbe sia per il suo portamento che per la rapi-
dità di levata sia per per alcuni escreti radicali che agiscono contro la crescita delle malerbe.

N.B. I formulati commerciali hanno spesso diverse concentrazioni di principio attivo ; le dosi di for-
mulato commerciale sono relative alle percentuali di principio attivo riportato in tabella.

MASSIMO 1 TRATTAMENTO DISERBANTE SUL GRANO.

AVENA, SEGALE, TRITICALE
Difesa fitosanitaria

PRINCIPI ATTIVI	CRITERI DI INTERVENTO
Carbossina Guazatina Imazalil Mancozeb Procloraz Tiram Triadimenol	Concia del seme

Non sono ammessi interventi con insetticidi o fitoregolatori.

AVENA, SEGALE, TRITICALE
Diserbanti

EPOCA DI INTERVENTO E PRINCIPI ATTIVI AMMESSI	% DI PRINCIPIO ATTIVO	DOSE DI FORMULATO (kg o l/ha)	INFESTANTI
Accestimento (Diflufenican - Clortorulon)	2,2+35,7	3-3,5	Matricaria, Viola, crucifere, graminacee
Accestimento - Levata Clopiralid+MCPA+Fluroxipir(1)	2,2+26,7+8,63	2,0-2,5	Composite, leguminose, ombrellifere, Galium
(Ioxinil+MCPA)(1)	12+30	1,5-2,0	Galeopsis, Matricaria, Viola
Carfentrazone-etile	50	0,04	Prevalenza di Galium e Veronica
Fine accestimento -Fine levata Fluroxipir	17,16	0,8-1,0	Prevalenza di Galium

(1): escluso triticale.

Si tratta in generale di colture in grado di esercitare una buona azione competitiva nei confronti delle infestanti. E', importante dunque valutare la reale necessità di un diserbo chimico.

N.B.I formulati commerciali hanno spesso diverse concentrazioni di principio attivo ; le dosi di formulato commerciale indicante sono relative alle percentuali di principio attivo riportate in tabella.

MAIS
Insetticidi

Programmi per il controllo integrato dei fitofagi

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	AMMESSO (Principi attivi)	AMMESSO (l-kg/ha)	LIMITAZIONE D'USO
Elateridi (Agriotes spp.)	Soglia : 10-15 larve/mq. Con infestazioni in atto eseguire sarciature ripetute per creare un ambiente sfavorevole alle larve.	Benfuracarb Teflutrin Fipronil	12,0 12,0 5-7,5	Evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni. Nel caso di successione ad erba medica, seguire le indicazioni in calce (1). Trattamenti localizzati alla semina. Valido l'utilizzo di esche avvelenate. L'impiego di sementi conciate con Fipronil è alternativo all'impiego di altri geodisinfestanti.
Piralide (Ostrinia nubilalis)	A fine coltura ricorrere alla sfiabratura degli stocchi ed ad una tempestiva aratura.			
Nottue terricole (Agrotis ipsilon, A. segetum)	Indicazioni di intervento Arrecano danno soprattutto alle colture di primo raccolto, con infestazioni cicliche.	Cifutrin Cipermetrina Deltametrina Lamdacialotr ina	0,3 0,75 0,3 0,3	Seguire le indicazioni riportate in calce (2).
Afidi dei cereali (Rhopalosiphum padi, Metopalophium dirhodum, Sitobion avenae, Schizaphis graminum)	Non sono giustificati interventi specifici			

(1) ELATERIDI : in successione a medicai operare secondo uno dei seguenti criteri :

- rompere il prato nell'estate precedente in modo che la maggior parte delle larve di elateride subisca l'azione negativa del secco estivo. Verificare in primavera la presenza delle larve e se si supera la soglia impiegare i geodisinfestanti ammessi ;
- rompere il prato immediatamente prima di seminare in modo che gli eventuali elateridi si approfondiscano temporaneamente sotto lo strato arato e restino inattivi sino al superamento delle prime fasi critiche per la coltura.

(2) NOTTUE : essendo gli attacchi legati a condizioni che si verificano ciclicamente si deve intervenire solo nelle annate di forte attacco, quando l'entità dei danni può compromettere la densità dell'investimento oltre i limiti di accettabilità, previo invio di un bollettino d'avviso allo Osservatorio per le Malattie delle Piante.

Trattare la coltura nel tardo pomeriggio ; essendo gli attacchi il più delle volte localizzati, si consiglia di intervenire solo nelle zone infettate.

MAIS
Anticrittogamici

Programmi per il controllo integrato delle Crittogame, delle Batteriosi e delle Virosi.

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	AMMESSO (Principi attivi)	LIMITAZIONE D'USO
Varie	Concia del seme	Carbossina Guazatina Imazalil Mancozeb Procloraz Tiram	
CRITTOGAME Carbone comune (Ustilago maydis)	Interventi agronomici - concimazioni equilibrate - ampie rotazioni - raccolta e distruzione dei giovani tumori prima che lascino fuoriuscire le spore		Gli ibridi in commercio sono generalmente resistenti al carbone.
Marciume del fusto (Gibberella zeae)	Indicazioni agronomiche - evitare semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso ad ibridi resistenti o tolleranti		
BATTERIOSI Batteriosi (Erwinia spp.)	Si richiede la segnalazione tempestiva dell'eventuale presenza in campo di questa malattia per poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della coltura colpita.		
VIROSI Virus del nanismo ruvido del mais (MRDV) Virus del nanismo giallo dell'orzo (BYDV)	Interventi preventivi : - eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità della coltura (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus). - scelta di ibridi meno suscettibili		

MAIS
Diserbo

INFESTANTI. CONTR.	EPOCA	PRINCIPIO ATTIVO (%)	DOSE l-kg/ha	NOTE
	Pre-semina	Gli ph o s a t e (30.4)	1,5-2,5	Dosi più alte per graminacee già accestite e/o dicotiledoni sviluppate.
DICOTILED.E GRAMIN.	Pre-emergenza	Terbutilazina (50) Aclonifen (49)	1,5-2 1 kg./ha	Con problemi di dicotiledoni
	Pre-emergenza	Isoxaflutole (75) S-Metolachrol (87.3)	70-100 gr./ha 1.4	Con prevalenza di dicotiledoni
		Rimsulfuron (25)	Unico trattamento 40-60 gr. o due trattamenti 30 + 30 gr.	Presenza di giavoni e sorghetta. Indispensabile la aggiunta di bagnante.
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	Post-emergenza	Dicamba (21) Nicosulfuron	0,8-1,0 0,8/1,5 oppure 2 trattamenti a 1+0,5	Proponibile anche per essere miscelato con Rimsulfuron per completare l'azione su graminacee e dicotiledoni.

I formulati commerciali hanno spesso diverse concentrazioni di principio attivo, le dosi di formulato commerciale sono relative alle percentuali di principio attivo indicate in tabella.

Al massimo sono ammessi 2 trattamenti.

GIRASOLE

IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI IN QUANTITA' RIDOTTE

Concimi		
N	(kg/ha)	100
P205	(kg/ha)	80
K2O	(kg/ha)	60

Antiparassitari:

Concia del seme: Metalaxil, Benalaxil.

Malattie fungine:

- Peronospora (*Plasmopara helianthi*), Marciume carbonioso (*Sclerotium bataticola*), Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*): nessun trattamento.

Interventi agronomici: appropriate rotazioni, scelta di varietà resistenti alla razza 1 della Peronospora, limitato uso di concimi azotati, accurato drenaggio del terreno, impiego di seme sano, eliminazione dei residui infetti di Muffa grigia e Sclerotinia.

Parassiti animali:

- Elateridi (*Agriotes* spp.) e altri insetti terricoli: concia del seme con Imidacloprid
- Nottue terricole (*Agrotis* spp.): nessun trattamento

Diserbanti: Le dosi sono indicate in % di principio attivo e tra parentesi in litri o Kg/ha di formulato commerciale.

- Pre-semina: n. 1 trattamento con Glyphosate 30.4 (1.5-2.5), per la preparazione del letto di semina
 - Pre-emergenza: n. 1 trattamento contro:
 - Dicotiledoni e Graminacee: Aclonifen 49 (2), S-Metolachrol 87.3 (1.25)*, Flufenacet 60 (0.8)*, Oxifluorfen 23.6 (0.5-0.7), Pendimetalin 31.7 (2-3).
 - *: graminicidi integrativi degli altri prodotti qui indicati.
 - Post emergenza n. 1 trattamento contro graminacee
 - Haloxifop-R-metil estere 10,63 (0,5-1).
- Contro Dicotiledoni: Aclonifen 49.0 (1-1.5).

SOIA**IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI IN QUANTITA' RIDOTTE**

Concimi		
N	(kg/ha)	0
P205	(kg/ha)	80
K2O	(kg/ha)	80

Antiparassitari:

Inoculo: con Rizobio specifico, anche in terreni associati.

Malattie fungine:

- Cancro dello stelo, Avvizzimento dello stelo, Antracnosi, *Phytophthora*, *Sclerotinia*, *Peronospora*, Rizotoniosi: nessun trattamento.

Interventi agronomici: ampie rotazioni colturali, impiego di seme sano, ridotta densità colturale, buon drenaggio del suolo, varietà resistenti, allontanamento dei residui vegetali infetti.

Malattie batteriche:

- Maculatura batterica (*Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*): nessun trattamento chimico.

Interventi agronomici: ampie rotazioni colturali e controllo del seme.

Virosi - Virus del mosaico della soia (SMV): trasmesso per seme e per afidi: nessun trattamento.

Interventi agronomici: ricorso a seme virus esente, controllo delle erbe infestanti ed eliminazione delle piante infette.

Parassiti animali:

- Ragno rosso (*Tetranychus urticae*): n. 1 trattamento con Exitiiazox.

Soglia: solo prima del 20 di Luglio ed al superamento della soglia di 2 forme mobili per foglia su

almeno 100 foglie/ha campionate, limitando l'intervento solo lungo i bordi dell'appezzamento. Dopo tale data è vietato ogni trattamento.

Lotta biologica: lancio del predatore *Phytoseiulus persimilis*.

Soglia: 0,1-0,2 acari per foglia in almeno 100 foglie/ha campionate.

Interventi agronomici: irrigazione, eliminazione anticipata della vegetazione sui bordi degli appezzamenti.

Diserbanti: Le dosi sono indicate in % di principio attivo e tra parentesi in litri o Kg/ha di formulato commerciale

- Pre-semina: n. 1 trattamento con Glyphosate 30.4 (1.5-2.5), Glufosinate ammonio 11.33 (4.0-7.0) per la preparazione del letto di semina.
- Pre-emergenza: n. 1 trattamento contro:
 - Dicotiledoni e Graminacee: Pendimetalin 31.7 (1.0-2.0), Oxadiazon 34.1 (1.5), Flufenacet +Metribuzin 60+35 (0.8+0.5), S-Metolachrol 87.3 (1.25).
- Post-emergenza: n. 1 trattamento precoce contro dicotiledoni su infestanti ai primi stadi di sviluppo o più interventi adottando la tecnica delle dosi molto ridotte (DMR), attivate con olio o solfato ammonico con i seguenti principi attivi contro:
 - Dicotiledoni:), Bentazone 87.0 (1-1.5), Tifensulfuron 75.0 (0.01), Oxasulfuron 75.0 (0.1)
- Graminacee: Cicloxydim 21 (0.75-1), Cletodim 25 (0.6), Fenoxaprop-P-etile 6.6 (1,0-1,50), Fluazifop-P-butile 13.3 (0.8-1.0), Propaquizafop 9.70 (0.8-1), Haloxifop-R-metil estere 10,63 (0,5-1).
- E' preferibile che i gramincidi non siano impiegati in miscela con i prodotti dicotiledonicidi.

FAVINO

IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI IN QUANTITA' RIDOTTE

Concimi		
N	(kg/ha)	0
P205	(kg/ha)	50
K2O	(kg/ha)	0

Antiparassitari: non ammessi.

Diserbanti: Le dosi sono indicate in % di principio attivo e tra parentesi in litri o Kg/ha di formulato commerciale

- Pre-semina: n. 1 trattamento con Glyphosate 30.4 (1.5-2.5), per la preparazione del letto di semina.
- Pre-emergenza: n. 1 trattamento contro:
 - Dicotiledoni: Pendimentalin 31.7 (2-3).
- Post-emergenza: n. 1 trattamento localizzato contro:
 - Graminacee: Fenoxaprop-P-etile 6.6 (1,0-1,5),

2) DISCIPLINARE PER LE FORAGGERE AVVICENDATE

Anche in questo caso l'azienda zootecnica è in grado di sfruttare i terreni migliori, più fertili e più

profondi, per l'ottenimento di foraggi verdi e secchi di elevato valore nutritivo nonché di allungare il periodo di alimentazione "verde" per il bestiame da latte.

PRATO AVVICENDATO DI ERBA MEDICA (PURA O CONSOCIATA CON GRAMINACEE)

I medicai, sia puri sia consociati a graminacee, devono durare almeno 2 anni.

Azoto Nel caso medicaio in coltura pura la concimazione azotata è consentita soltanto all'impianto e sotto forma di letame e liquame, in quantità tale da non superare il limite di 200 kg di azoto/ha (170 kg/ha nelle aree protette ed in quelle interessate all'applicazione della Direttiva CEE 676 del 12/12/91.

Nel caso di consociazione erba medica-graminacee la concimazione azotata è consentita all'impianto sotto forma di letame e liquame, in quantità tale da non superare il limite di 200 kg di azoto/ha (170 kg/ha nelle aree protette ed in quelle interessate all'applicazione della Direttiva CEE 676 del 12/12/91. Oltre alla concimazione di impianto, a partire dal secondo anno, è consentita la distribuzione di azoto in copertura in quantità non superiore a 80 kg/ha all'anno.

Fosforo e potassio : Le dosi vengono calcolate sulla base delle asportazioni della coltura e della dotazione terreno, tenendo conto della quota eventualmente somministrata con la concimazione organica.

ERBAIO INTERCALARE DI LOIESSA

Azoto Gli apporti di concimi minerali azotati o di fertilizzanti organici sono ammessi solo in copertura oppure alla semina primaverile, fino ad un quantitativo non superiore alle asportazioni previste e comunque non eccedente gli 80 kg/ha. Le fertilizzazioni in copertura possono essere effettuate solo a partire dalla metà di Febbraio in terreno gelato e, tranne che per i fertilizzanti organici, devono essere suddivise in somministrazioni distanziate di almeno 20 giorni. E' vietato l'impiego di nitrato di calcio, come pure l'uso in copertura di concimi minerali contenenti 2 o più elementi fertilizzanti.

Fosforo e potassio . Le dosi vengono calcolate sulla base delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno. I concimi minerali fosfo-potassici possono essere impiegati esclusivamente alla semina, non superando i 50 kg/ha di P2O5.

CONTROLLO MALATTIE E INFESTANTI

ERBA MEDICA

Diserbo

EPOCA	TIPOLOGIA DI INFESTAZIONE	PRINCIPI ATTIVI	DOSI TITOLO %	DOSI l-kg/ha di f.c.	CONSIGLI O PRESCRIZIONI
Presemina (falsa semina)	Graminacee e dicotiledoni già sviluppate.	Glifosate	30,4	2	+ 5 kg di solfato ammonico.
Post-emergenza	Cuscuta	Propizamide	50	3	Solo localizzato e soltanto su autorizzazione del tecnico

E' consentito solo un trattamento all'anno tra quelli indicati in tabella.

Difesa fitosanitaria

E' vietato ogni impiego di altri tipi di fitofarmaci.

ERBAIO DI LOIESSA

Difesa fitosanitaria e diserbo
E' vietato ogni impiego di fitofarmaci.

CONTROLLI

Documenti che l'agricoltore deve conservare

L'agricoltore, che sottoscrive un impegno quinquennale a mantenere le riduzioni già effettuate o da effettuare nel consumo di concimi e di fitofarmaci, deve conservare presso la sede aziendale per le eventuali verifiche, oltre a quelli già previsti da norme legislative o regolamentari, i seguenti documenti:

- le schede aziendali, colturali e magazzino opportunamente compilate su moduli riconosciuti dalla Regione Liguria;
- il programma preventivo di gestione, di cui al punto "Assistenza tecnica", con gli estremi del responsabile del programma di assistenza tecnica aziendale al quale l'agricoltore aderisce;
- i certificati di analisi dei terreni;
- le fatture relative agli acquisti di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti realizzate durante il quinquennio;
- le fatture relative ad eventuali interventi di fertilizzazione, di trattamenti fitosanitari e di diserbo;
- le planimetrie dei terreni oggetto dell'intervento.

L'agricoltore ha facoltà di delegare la tenuta dei documenti di cui sopra (con esclusione delle schede colturali e del programma preventivo di gestione che devono rimanere in azienda) ad un altro soggetto, professionista o associazione, purché il delegato abbia sede nel territorio della Regione Liguria. In questo caso, l'agricoltore deve conservare presso la sede aziendale la distinta dei documenti consegnati al delegato, controfirmata da quest'ultimo, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del delegato.

Assistenza tecnica

L'impegno quinquennale deve essere attuato con la consulenza di un tecnico qualificato, il quale deve controllare e certificare la corretta gestione della coltivazione, previa predisposizione, nel primo anno di attuazione, di un programma preventivo di gestione.

Tale programma, che può essere modificato nel corso degli anni successivi, deve seguire le linee fissate dal disciplinare e quindi specificare i criteri e le principali pratiche agronomiche che l'agricoltore si impegna ad osservare, in particolare:

- il piano di fertilizzazione annuale o poliennale;
- la difesa e il controllo dei fitofagi e delle infestanti;
- le principali pratiche colturali.

Per tecnico qualificato si intende:

- un agronomo, perito agrario o agrotecnico regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e collegi;
- un tecnico qualificato ai sensi della legge regionale 22/04.

L'agricoltore deve compilare, per ogni anno di durata, una scheda colturale redatta su modulo riconosciuto dalla Regione Liguria in cui si riportano le operazioni colturali attuate, con particolare riferimento ai trattamenti fitosanitari e di fertilizzazione. Le registrazioni di tali operazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'esecuzione.

Il programma preventivo di gestione e la scheda colturale di cui sopra devono essere firmate sia dal tecnico che dall'agricoltore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 135

Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche: criteri e modalità per l'iscrizione delle aziende agricole.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- la Giunta regionale con deliberazione n.71 del 24 gennaio 2003 ha approvato il documento di indirizzi "Progetto regionale delle Fattorie Didattiche: saperi e sapori della Liguria", in applicazione del Programma Interregionale "Comunicazione ed Educazione Alimentare" finanziato e promosso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con l'obiettivo di contribuire all'acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli in campo alimentare, far conoscere e riconoscere la qualità dei prodotti agroalimentari e riscoprire l'importanza del mangiar sano;
- le Fattorie Didattiche si prefiggono l'obiettivo di realizzare percorsi didattici ed educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado al fine di sviluppare attraverso un approccio multi disciplinare e trasversale, attività capaci di avvicinare i giovani e i consumatori alle aziende agricole e agli operatori del settore; i percorsi didattici consistono nell'illustrazione di processi e di tecniche colturali e di allevamento tradizionali ed innovativi delle diverse realtà regionali;
- il progetto regionale delle Fattorie Didattiche persegue i seguenti obiettivi:
 - a. sostenere opportunità di sviluppo e qualificazione delle attività agricole anche ai fini di una integrazione del reddito aziendale;
 - b. valorizzare i prodotti di qualità unitamente al territorio agricolo e rurale della Liguria;
 - c. promuovere il turismo "scolastico" in ambito rurale con particolare riferimento all'educazione alimentare;
 - d. sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione di una rete regionale delle Fattorie Didattiche;
- le Fattorie Didattiche devono possedere specifici requisiti individuati e disciplinati dalla Regione attraverso la condivisione e la sottoscrizione di apposito disciplinare denominato "Carta degli Impegni e della Qualità" con l'obiettivo di garantire un livello qualitativo delle aziende agricole ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Regionale;

ATTESO che

- nell'ambito del Progetto regionale sopracitato è stata evidenziata la necessità di organizzare corsi di formazione per gli agricoltori e per gli insegnanti e che tali corsi sono già stati realizzati dalla Regione Liguria insieme alle tre Organizzazioni Professionali Agricole raggiungendo gli obiettivi prefissati;
- lo svolgimento dei corsi di cui sopra discendono dalla deliberazione della Giunta regionale n.1014 del 6 agosto 2003 con la quale è stato approvato un protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Direzione Scolastica Regionale e le Organizzazioni Professionali Agricole Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura che ha istituito un gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto relativo alle "Fattorie Didattiche";

CONSIDERATO che, per dare concreta attivazione all'attività Fattoria Didattica, necessita:

- istituire un Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche nel quale possano iscriversi esclusivamente le aziende agricole in possesso degli specifici requisiti di qualità;
- stabilire le procedure d'iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche;
- definire un documento denominato "Carta degli Impegni e della Qualità" nel quale sono contenuti i requisiti e gli obblighi che le aziende dovranno rispettare per potersi iscrivere all'Elenco Regionale;
- individuare un logo regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria che potrà essere esibito solo dalle aziende regolarmente iscritte nell'Elenco Regionale;

- prevedere corsi di formazione ed aggiornamento;
- attuare specifica politica promozionale per le Fattorie Didattiche della Liguria;

TENUTO PRESENTE che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n.57" fa rientrare nell'attività agrituristica anche l'organizzazione di attività ricreative e didattiche;

CONSIDERATO di dover regolamentare le Fattorie Didattiche sia nel caso in cui tale attività venga espletata da aziende agrituristiche sia nel caso in cui venga espletata da altre aziende agricole;

RITENUTO di:

- a. istituire l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria ripartito in sezioni provinciali;
- b. approvare il documento allegato denominato "Carta degli Impegni e della Qualità" delle Fattorie Didattiche della Liguria;
- c. approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale;

RITENUTO altresì di incaricare il Servizio Servizi alle Imprese Agricole a:

- a. istituire le procedure per la realizzazione del logo delle Fattorie Didattiche della Liguria;
- b. prevedere nei limiti delle disponibilità finanziarie ulteriori corsi di formazione e di aggiornamento;
- c. prevedere nelle attività promozionali anche quelle relative alla promozione delle Fattorie Didattiche della Liguria;
- d. emanare d'intesa con il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari le disposizioni relative alla presentazione delle istanze di riconoscimento e a quanto necessario per la concreta attuazione della presente deliberazione.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile,

DELIBERA

Per quanto sopra in premessa:

1. di istituire l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria ripartito in sezioni provinciali;
2. di approvare, l'allegata "Carta degli Impegni e della Qualità" (allegato 1) quale documento che definisce i requisiti, gli impegni e i vincoli che le aziende agricole dovranno sottoscrivere e condividere per poter operare;
3. di approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale (allegato 2);
4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione prevalgono su quelle previste dalla DGR n. 361 del 23 aprile 2003;
5. di incaricare il Servizio Servizi alle Imprese Agricole a:
 - a. istituire le procedure per la realizzazione del logo delle Fattorie Didattiche della Liguria;
 - b. prevedere nei limiti delle specifiche disponibilità finanziarie ulteriori corsi di formazione e di aggiornamento;
 - c. prevedere nelle attività promozionali anche quelle relative alla promozione delle Fattorie Didattiche della Liguria;
 - d. emanare d'intesa con il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari le disposizioni relative alla presentazione delle istanze di riconoscimento e a quanto necessario per la concreta attuazione della presente deliberazione;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato 1

“CARTA DEGLI IMPEGNI E DELLA QUALITÀ” DELLE FATTORIE DIDATTICHE DELLA LIGURIA

1. Premessa

Fattoria Didattica s'intende un'azienda agricola, in grado di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative nel campo dell'agricoltura, dell'educazione alimentare e dell'ambiente, a favore di gruppi scolastici e/o di altri gruppi giovanili nell'ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche, nonché a favore di altri soggetti interessati alla conoscenza e all'approfondimento di tematiche legate alla tradizione contadina.

Le Fattorie Didattiche hanno l'obiettivo principale di far conoscere la vita vegetale ed animale attraverso l'attività agricola, il ciclo delle colture, le tecniche di allevamento, i processi di produzione dei prodotti agroalimentari, l'importanza del suolo e dell'acqua, nonché le abilità manuali e le conoscenze dell'operatore del mondo rurale e l'importante ruolo sociale svolto dagli agricoltori. Ciò anche al fine di formare, in particolare i giovani, ad un consumo consapevole e ad un comportamento attivo nella salvaguardia dell'ambiente.

La “Carta degli Impegni e della Qualità” delle Fattorie Didattiche della Liguria contiene i requisiti che le aziende agricole devono possedere ai fini dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria.

2. Caratteristiche produttive

Le aziende agricole per essere Fattorie Didattiche devono svolgere un'attività rurale caratterizzata da sistemi di coltivazione ed allevamenti tradizionali o innovativi nel rispetto degli ecosistemi e del benessere animale capaci di evidenziare il forte legame tra agricoltura e natura e tra agricoltura e mangiar sano.

3. Adempimenti obbligatori per le Fattorie Didattiche

I titolari delle aziende che svolgono attività di Fattoria Didattica devono rispettare i seguenti adempimenti:

- a) dotarsi di un sistema di autocontrollo ai sensi del D.lgs. 155/97 specifico per le aziende che prevedono degustazioni di prodotti aziendali;
- b) stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi comprendente la copertura legale anche per i rischi d'intossicazione alimentare, nel caso in cui si preveda la somministrazione e degustazione di cibi e bevande;
- c) essere in regola con le norme vigenti sulla sicurezza dei locali oggetto della visita;
- d) dotarsi di una efficiente scatola di pronto soccorso;
- e) mantenere in buono stato di conservazione le eventuali attrezzature utilizzate a fini didattici;
- f) escludere fonti di rischio derivanti da attività o lavorazioni in corso, materiali e sostanze pericolose o nocive;
- g) segnalare e recintare eventuali aree pericolose o escluse all'attività didattica;
- h) essere in possesso dell'attestato di attiva partecipazione ad un corso formativo per operatore di Fattoria Didattica;
- i) successivamente all'iscrizione nell'Elenco Regionale, apporre all'ingresso della Fattoria Didattica, in modo stabile e ben visibile una targa riportante il Logo approvato dalla Regione Liguria nonché utilizzarlo in tutte le attività di comunicazione inerenti l'attività didattica;
- j) rendicontare annualmente alla Regione Liguria l'attività svolta ed inviare le schede di valutazione compilate dai visitatori o quant'altro richiesto dalla Regione Liguria ai fini della verifica dell'efficacia delle attività proposte; a tal fine la Regione Liguria si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.

I titolari delle aziende che svolgono attività di Fattoria Didattica devono inoltre, congiuntamente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento, indicare:

- a) il tipo o i tipi di mezzi di trasporto idonei per raggiungere l'azienda;
- b) le aree per il parcheggio e le manovre dei mezzi di cui alla precedente lettera a);
- c) i locali e i percorsi in cui vengono realizzate le attività didattiche;
- d) i locali o ambienti coperti attrezzati per la realizzazione delle attività in caso di maltempo;
- e) il numero massimo di partecipanti durante le visite e le attività educative;
- f) il numero dei servizi igienici disponibili per i visitatori;
- g) la presenza di eventuali aree destinate al consumo della colazione e/o merenda portata dai bambini dei gruppi scolastici;
- h) entro il 31 agosto di ogni anno:
 - le tariffe che saranno applicate tra il 1 settembre e il 31 agosto dell'anno successivo. Per le aziende agrituristiche evidenziare l'inclusione o l'esclusione del pasto;
 - i percorsi didattici offerti con i relativi periodi di svolgimento; eventuali variazioni devono essere comunicate con congruo anticipo.

Qualora entro la data di cui sopra non vengano segnalate tariffe e periodi differenti s'intendono confermati quelli precedenti.

4. Avvertenze connesse all'espletamento delle attività didattiche

Ai fini di assicurare una maggiore garanzia di qualità per le Fattorie Didattiche della Liguria vengono qui elencate alcune avvertenze da seguire prima e durante la visita:

- a) accogliere gli ospiti illustrando tutte le attività agricole svolte in azienda, permettendo ai visitatori di rapportarsi in condizioni di sicurezza agli animali allevati e agli impianti di lavorazione; l'accoglienza, la visita e le attività saranno condotte dall'agricoltore o da suoi familiari o da altre persone coinvolte nell'attività produttiva in possesso dell'attestato di attiva partecipazione ad un corso formativo per operatori di Fattoria Didattica riconosciuto dalla Regione Liguria. L'azienda deve comunque garantire, in ogni momento della visita e ad ogni gruppo di attività, la presenza di un operatore abilitato;
- b) fornire informazioni eventualmente richieste dagli insegnanti per evitare situazioni pericolose per i bambini con allergie o particolari problemi o per acquisire conoscenze specifiche sui percorsi didattici;
- c) fornire informazioni agli insegnanti sull'abbigliamento necessario alla visita e alle attività proposte;
- d) mettere a disposizione dei visitatori schede di valutazione sulla visita effettuata;
- e) fornire agli allievi eventuale materiale didattico della propria azienda od altro fornito dalla Regione Liguria;

5. Abbattimento delle barriere architettoniche

Le aziende che per le loro caratteristiche strutturali sono in grado di svolgere l'attività di Fattoria Didattica anche per i disabili e i portatori di handicap, creando particolari percorsi didattici utilizzabili da parte di questo tipo di visitatori, potranno distinguersi in fase d'iscrizione ai fini di fregiarsi di questo auspicabile marchio di qualità allegando specifica documentazione.

Allegato 2

INDIRIZZI PER LA TENUTA, L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE.

1. Indirizzi generali riguardanti l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche

E' istituito l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria. L'elenco è ripartito in sezioni provinciali. Possono iscriversi all'Elenco tutte le aziende agricole in regola con quanto previsto nella "Carta degli Impegni e della Qualità".

Le aziende agricole che intendono svolgere attività di Fattoria Didattica nell'ambito dell'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n.57", devono essere preventivamente iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Liguria e devono essere in regola con le procedure autorizzative previste dalla vigente legge regionale 6 agosto 1996 n.33.

Le aziende agricole che svolgono attività di Fattoria Didattica fuori dall'ambito dell'attività agrituristica, non possono somministrare pasti e bevande durante le visite didattiche, ma possono comunque offrire degustazioni di prodotti aziendali purché all'interno di un percorso o laboratorio didattico.

2. Domanda di iscrizione

Le aziende agricole possono svolgere l'attività di Fattoria Didattica, soltanto previa iscrizione nell'apposita sezione provinciale dell'Elenco Regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio di Fattoria Didattica.

Per ottenere l'iscrizione l'interessato deve rivolgere apposita domanda su carta bollata al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari incaricato della tenuta dell'Elenco, sottoscrivendo la "Carta degli Impegni e della Qualità" delle Fattorie Didattiche.

Il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari predisporranno d'intesa opportuna modulistica.

3. Esame della domanda di iscrizione

L'iscrizione all'Elenco Regionale viene effettuato dalle sedi provinciali del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari esamina la domanda e verificata l'idoneità del richiedente all'espletamento dell'attività di Fattoria Didattica effettua l'iscrizione o meno del richiedente nella sezione provinciale dell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche e comunica l'esito all'interessato con apposito provvedimento del dirigente.

Il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari predispongono d'intesa quanto necessario per la concreta attuazione del riconoscimento delle Fattorie Didattiche.

4. Tenuta ed aggiornamento dell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari cura la tenuta e l'aggiornamento delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio delle Fattorie Didattiche anche su supporto informatico. Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari trasmette per via informatica le sezioni dell'Albo al Servizio Servizi alle Imprese Agricole e provvede all'invio dei successivi aggiornamenti.

5. Verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari provvede, almeno ogni tre anni dalla scadenza dell'iscrizione, alla verifica della persistenza dell'idoneità iniziale della Fattoria Didattica

A tale scopo l'iscritto deve segnalare tempestivamente le eventuali modifiche subentrate rispetto alla situazione iniziale di riconoscimento specie per quanto riguarda i requisiti di idoneità, l'organizzazione produttiva e strutturale dell'azienda e nell'attività didattica. Le variazioni devono essere comunicate per iscritto al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari della provincia di appartenenza attraverso la modulistica utilizzata in fase di prima iscrizione.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari può disporre controlli e verifiche in ogni momento e procedere, in caso di inadempienze, alla richiesta dell'adeguamento di quanto necessario entro il termine stabilito pena la revoca dell'iscrizione;

6. Monitoraggio delle Fattorie Didattiche

Al fine di monitorare le attività delle Fattorie Didattiche è necessario che le medesime provvedano a

comunicare alla Regione Liguria:

a) entro il 31 agosto di ogni anno:

- le tariffe che saranno applicate tra il 1 settembre e il 31 agosto dell'anno successivo. Per le aziende agrituristiche evidenziare l'inclusione o l'esclusione del pasto;
- i percorsi didattici offerti con i relativi periodi di svolgimento; eventuali variazioni devono essere comunicate con congruo anticipo.

Qualora entro la data di cui sopra non vengano segnalate tariffe e periodi differenti s'intendono confermati quelli precedenti.

b) annualmente l'attività svolta ed inviare le schede di valutazione compilate dai visitatori o quant'altro richiesto dalla Regione Liguria ai fini della verifica dell'efficacia delle attività proposte; a tal fine la Regione Liguria si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.02.2006

N. 141

Accantonamento fondi di cui all'art. 6 comma 1 della l.r. 10/95. Definizione criteri e modalità di utilizzo. Ammissione al finanziamento degli interventi a carattere ricorrente.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le leggi regionali:

- L.R. 8 agosto 1994 n. 42 "Disciplina delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993";
- L.R. 8 febbraio 1995 n. 10 "Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 6, comma 1, della citata l.r. n. 10/1995, con il quale si demanda alla Giunta Regionale di accantonare, in occasione del riparto del Fondo sanitario:

- a) una quota non superiore all'8 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;
- b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere;
- c) una quota non superiore al 2 per cento che la Giunta stessa può utilizzare per lo svolgimento di attività, ivi comprese quelle in materia di studi e ricerche, attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione nonché per aderire a manifestazioni ed iniziative ovvero organizzare o concorrere all'organizzazione di convegni, congressi o rassegne che rivestano particolare rilevanza per l'aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO necessario procedere all'accantonamento, ai fini e nei limiti di cui sopra, delle seguenti quote del F.S.R.:

- lett. a) 400.000,00 euro
- lett. b) 300.000,00 euro
- lett. c) 17.100.000,00 euro

per una somma complessiva pari ad euro 17.800.000,00 equivalente all'importo accantonato per l'esercizio precedente;

DATO ATTO che agli impegni relativi ai fondi di cui alla lett. a) si procederà con successivi provvedi-

menti in relazione al verificarsi degli eventi imprevisi;

RITENUTO necessario definire per l'esercizio 2006 i criteri di impiego e le modalità di gestione dei fondi di cui al citato comma 1 lett. b) e c) dell'articolo 6 della l.r. n. 10/1995 come segue, fermo restando che viene garantita la continuità alle attività di ricerca, di studio e alle iniziative cui è stato dato avvio negli esercizi precedenti:

1. AMBITI PRIORITARI

1.1. Art. 6, comma 1, lett. b) - Attività di ricerca nell'ambito delle Aziende ospedaliere:

a) viene finanziata, prioritariamente, l'attività di ricerca nei seguenti ambiti:

- prevenzione
- genetica
- malattie rare

1.2. Art. 6, comma 1, lett. c) - Progetti relativi ad attività di interesse regionale:

a) vengono finanziati, prioritariamente, progetti e attività riguardanti:

- gli ambiti di cui al punto 1.1. lett. a)
- l'innovazione tecnologica
- la qualità del S.S.R.

a) in particolare, per quanto riguarda il finanziamento di manifestazioni, convegni, congressi, si stabilisce che:

- ogni manifestazione, convegno, congresso viene finanziato per un importo, a titolo di compartecipazione, di norma non superiore a euro 15.000,00;
- sono finanziate con priorità le attività a valenza sovregionale;
- sono finanziate con priorità le attività che rivestano particolare rilevanza per l'aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale;
- l'ammissione al finanziamento è subordinata alla presentazione di un preventivo dei costi da parte dell'organismo richiedente con l'indicazione del finanziamento richiesto.

2. CARATTERISTICHE

Vengono finanziati prioritariamente:

- progetti innovativi e qualificanti
- attività in aree territoriali svantaggiate
- progetti sovraziendali o che prevedano una fase di esportazione dell'esperienza
- progetti gestiti mediante organizzazioni in rete
- progetti che prevedano forme di cofinanziamento

3. MODALITA' ACCESSO AL FINANZIAMENTO

3.1 CONTENUTO DELLE RICHIESTE

Le richieste di finanziamento devono specificare:

- l'obiettivo del progetto
- il relativo cronoprogramma
- l'ammontare dei costi con l'indicazione del finanziamento richiesto

3.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le richieste devono pervenire entro il 30 aprile 2006 alle seguenti Strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, a seconda dell'ambito di attività per cui si chiede il finanziamento:

- Settore Livelli di Assistenza Sanitaria Contratti e Convenzioni
- Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie
- Settore Qualità e Appropriately Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie
- Servizio Prevenzione

VISTE le note provenienti dalle Strutture del Dipartimento (agli atti di questo Settore) con cui si richiede il finanziamento di progetti e le attività già finanziate nell'anno 2005 al fine di garantirne la continuità anche nell'anno 2006, elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e necessaria del presente atto;

VISTA inoltre la richiesta del Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie finalizzata all'ammissione al finanziamento dei costi relativi alla costituzione del Comitato Scientifico Anziani e della Commissione Alzheimer, pari a euro 15.000,00;

PRESO ATTO che il Settore Affari Giuridici segnala che sono in via di conclusione atti convenzionali con i quali la Regione assumerà impegni a favore dell'Asl 2 e dell'ARPAL per lo svolgimento di attività di interesse regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

A. di procedere all'accantonamento, ai fini e nei limiti di cui all'art. 6 c. 1 della l.r. 10/95, delle seguenti quote del F.S.R.:

- lett. a) 400.000,00 euro
- lett. b) 300.000,00 euro
- lett. c) 17.100.000,00 euro

per una somma complessiva pari ad euro 17.800.000,00 equivalente all'importo accantonato per l'esercizio precedente;

B. di definire per l'esercizio 2006 i criteri di impiego e le modalità di gestione dei fondi di cui al citato comma 1 lett. b) e c) dell'articolo 6 della l.r. n. 10/1995 come segue, fermo restando che viene garantita la continuità alle attività di ricerca, di studio e alle iniziative cui è stato dato avvio negli esercizi precedenti:

1. AMBITI PRIORITARI

1.1 Art. 6, comma 1, lett. b) - Attività di ricerca nell'ambito delle Aziende ospedaliere:

- a) viene finanziata, prioritariamente, l'attività di ricerca nei seguenti ambiti:
- prevenzione
 - genetica
 - malattie rare

1.2 Art. 6, comma 1, lett. c) - Progetti relativi ad attività di interesse regionale:

- a) vengono finanziati, prioritariamente, progetti e attività riguardanti:
- gli ambiti di cui al punto 1.1. lett. a)
 - l'innovazione tecnologica
 - la qualità del S.S.R.
- b) In particolare, per quanto riguarda il finanziamento di manifestazioni, convegni, congressi, si stabilisce che:
- ogni manifestazione, convegno, congresso viene finanziato per un importo, a titolo di compartecipazione, di norma non superiore a euro 15.000,00;
 - sono finanziate con priorità le attività a valenza sovregionale;
 - sono finanziate con priorità le attività che rivestano particolare rilevanza per l'aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale;
 - l'ammissione al finanziamento è subordinata alla presentazione di un preventivo dei costi da parte dell'organismo richiedente con l'indicazione del finanziamento richiesto.

2. CARATTERISTICHE

Vengono finanziati prioritariamente:

- progetti innovativi e qualificanti
- attività in aree territoriali svantaggiate
- progetti sovraziendali o che prevedano una fase di esportazione dell'esperienza
- progetti gestiti mediante organizzazioni in rete
- progetti che prevedano forme di cofinanziamento

3. MODALITA' ACCESSO AL FINANZIAMENTO

3.1 CONTENUTO DELLE RICHIESTE

Le richieste di finanziamento devono specificare:

- l'obiettivo del progetto
- il relativo cronoprogramma
- l'ammontare dei costi con l'indicazione del finanziamento richiesto

3.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le richieste devono pervenire entro il 30 aprile 2006 alle seguenti Strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, a seconda dell'ambito di attività per cui si chiede il finanziamento:

- Settore Livelli di Assistenza Sanitaria Contratti e Convenzioni
- Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie
- Settore Qualità e Appropriatezza Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie
- Servizio Prevenzione

- C. di ammettere al finanziamento i progetti e le attività già finanziate nell'anno 2005 elencate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e necessaria del presente atto, al fine di garantirne la continuità;
- D. di ammettere al finanziamento i costi relativi alla costituzione del Comitato Scientifico Anziani e della Commissione Alzheimer, per un importo pari a 15.000,00 euro;
- E. di ammettere a finanziamento le attività che impegnano la Regione sulla base di atti convenzionali in via di conclusione di cui alle premesse;
- F. di dare mandato alle Strutture competenti per materia di procedere con proprio atto all'impegno delle somme di cui sub C), sub D) e sub E) stabilendo le relative modalità di liquidazione che comunque devono condizionare il versamento del saldo alla presentazione di relazione scientifica e contabile sui risultati raggiunti;
- G. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito WEB della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**17.02.2006****N. 144****Impugnazione alla Corte Costituzionale della legge finanziaria n. 266 del 29.12.2005.
Prof. Avv. Falcon e Avv. Manzi.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29.12.2005, n. 266 (pubblicata sul S.O. alla G.U. serie generale n. 302 del 29.12.2005) recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTE le note nn. 473 del 10.2/006, 85 del 16.2.2006 e 408 del 16.2.2006, con cui rispettivamente il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia e il Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatiche hanno comunicato che sussiste l'interesse dell'Amministrazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 26, 198, 202, 203, 280, 281, 286, 287, 291, 322, 597, 598, 599 e 600;

RITENUTO che tali norme siano lesive dell'autonomia e delle competenze della Regione ed in particolare che:

- comma 24: la norma, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti a Regioni ed enti locali per contenere le spese per l'acquisto di immobili, viola l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni garantita dagli artt. 117 e 119 Cost.;
- comma 26: prevede, ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro di stabilità e crescita, l'obbligo per le Amministrazioni (Regioni ed enti locali compresi di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative. La suddetta comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio (incardinata nell'ambito dell'Amministrazione statale) che procede a "verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità". Tale previsione viola gli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché il principio della leale collaborazione;
- commi 198 e 203: le norme dispongono che le Regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario concorrono alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. A tale fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Le norme appaiono lesive delle competenze di cui agli artt. 117, 118 e 119 Cost. perché incidono sull'autonomia organizzativa delle regioni, anche in rapporto all'organizzazione del servizio sanitario ed introducono un vincolo specifico e puntuale sulle spese;
- commi 280, 281, 286, 287 e 291 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.:
 - i commi 280 e 281 prevedono che l'accesso alle risorse stanziare per il ripiano dei disavanzi sanitari sia subordinato ad una serie di condizioni. Tra le più pesanti è che sia espressa l'intesa sul piano sanitario nazionale 2006-2008. Poi sono posti ulteriori vincoli finanziari al contenimento dei tempi di attesa. Per tale contenuto le norme violano gli artt. 117 e 119 Cost.;
 - i commi 286 e 287 dispongono che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e materiali dismessi dalle A.S.L., aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, senza tener conto e fare salve le strutture già attivate per lo stesso fine dalle Regioni, con lesione delle relative attribuzioni in materia di tutela della salute e, quindi, in violazione dell'art. 117 Cost.;

- il comma 291, nel rimettere allo Stato la determinazione della certificazione dei bilanci USL viola le competenze regionali di cui all' art. 117 e 118 Cost.;
- comma 322, per violazione dell' art. 119 Cost.: si dispone che le risorse dovute alle Regioni in base al Decreto Legislativo n. 56/2000 sono corrisposte secondo un piano graduale e ciò in violazione dell' autonomia finanziaria di cui all' art. 119 Cost.;
- commi 597, 598, 599 e 600: le disposizioni intervengono sulla semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e ciò in violazione delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e, quindi, degli artt. 117 e 118 Cost..

RITENUTO di condividere le argomentazioni espone nelle richiamate note dei diversi Direttori Generali e, quindi, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, commi 24, 26, 198, 202, 203, 280, 281, 286, 287, 291, 322, 597, 598, 599 e 600 della legge 29.12.2005, n. 266;

RAVVISATA l' opportunità di conferire l' incarico di rappresentare e difendere l' Amministrazione al Prof. Avv. Giandomenico Falcon, del Foro di Padova, e all' Avv. Luigi Manzi, del Foro di Roma, che già seguono analoghi ricorsi di altre Regioni;

Su proposta del Presidente:

DELIBERA

- di autorizzare, per i motivi indicati nelle premesse, il Presidente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, commi 24, 26, 198, 202, 203, 280, 281, 286, 287, 291, 322, 597, 598, 599 e 600 della legge 29/12/2005, n. 266, affidando la rappresentanza e la difesa dell' Amministrazione al Prof. Avv. Giandomenico Falcon, del Foro di Padova, e all' Avv. Luigi Manzi, del Foro di Roma, con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dell' Avv. Manzi, via F. Confalonieri, 5;
- di conferire, da parte del legale rappresentante dell'Ente, Presidente della Giunta, mandato speciale agli Avv. Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, affinché, in qualità di difensori e rappresentanti della Regione Liguria, propongano ricorso alla Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità costituzionale in oggetto;
- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione degli onorari spettanti ai richiamati professionisti, al Notaio che autenticcherà la firma del Presidente e che le spese troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio (cap. 445 - codice SIOPE n. 1363 per i legali professionisti e cap 450 - codice SIOPE n. 1913 per il Notaio);
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. parte seconda, ai sensi dell' art. 4 , comma 2, della legge regionale n. 32 del 24.12.2004.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.2.2006

N. 14

Ente Parco dell'Aveto - Rinnovo Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.10 della legge regionale 22.2.1995, n.12 "Riordino delle aree protette" e successive modi-

fiche ed integrazioni, che prevede la costituzione dei Consigli degli Enti di gestione per le aree protette;

VISTO l'art.11 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto che risulta così composto:

- dai Sindaci o loro delegati, dei Comuni territorialmente interessati dal Parco;
- dal Presidente della Comunità Montana Aveto-Graveglia-Sturla o suo delegato;
- da un rappresentante della Provincia di Genova;
- da un rappresentante esperto nominato dalla Regione Liguria
- da due rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova esperti rispettivamente in materia naturalistico-ambientale e socio-economico urbanistico;
- da un rappresentante delle Associazioni Professionali Agricole più rappresentative a livello regionale;
- da due esperti non appartenenti entrambi alla stessa associazione, designati di concerto dalle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della Legge 349/86;
- da un esperto in promozione turistica designato di concerto dal sistema turistico locale di riferimento;
- da un esperto in didattica ambientale designato di concerto dai dirigenti scolastici delle scuole che fanno riferimento ai Comuni del Parco;
- da un rappresentante designato dalla Comunità del Parco, scelto tra i suoi Consiglieri di cui al successivo art.22.1 lettere d) ed i) dello Statuto;

PRESO ATTO che, con nota prot. n.62 del 27.1.2006 il Servizio Parchi e Aree protette ha trasmesso le seguenti designazioni pervenute:

Ente/Associazione	nota di trasmissione	designazione	note
Comune di Borzonasca	nota 19.1.2006 s.n.	Giuseppino Maschio	delegato del Sindaco Ivo Pattaro
Comune di Mezzanego	nota dell'Ente Parco 25.1.2006 n.111	Pierluigi Beronio	Sindaco
Comune di Ne	nota 23.1.2006 n.773	Giuseppe Nobile	delegato del Sindaco Cesare Pesce
Comune di Rezzoaglio	nota 19.1.2006 n. 281	Silvio Cella	Sindaco
Comune di Santo Stefano d'Aveto	nota 17.1.2006 n. 247 del	Cristoforo Campomenosi	Sindaco
Comunità Montana Aveto Graveglia Sturla	nota dell'Ente Parco 25.1.2006 n.111	Danilo Repetto	Presidente C.M.
Università degli Studi di Genova	nota 30.12.2005 n. 32415	Roberto Cabella	Michele Piazza
<ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Italiana Agricoltori Ge • Coldiretti Ge • Confagricoltura Ge 	nota 19.12.2006 n. 1573	Lorenzo Monteverde	nota di designazione congiunta
<ul style="list-style-type: none"> • Apt Tigullio • Proloco Borzonasca • Proloco Ne • Proloco Rezzoaglio 	nota 5.1.2006 n. 36	Paolo Fausto Pagliughi	nota di designazione congiunta

Ente/Associazione	nota di trasmissione	designazione	note
associaz. amb. • ENDAS Liguria	nota 9.1.2006 n. 7	Giulio Predieri	
associaz. amb. • ITALIA NOSTRA	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
associaz. amb. • KRONOS	nota 12.12.2005	Enrico Risso	
associaz. amb. • L.A.C. Lega abolizione caccia	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
associaz. amb. • LEGAMBIENTE –	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
associaz. amb. • LIPU Lega italiana protezione uccelli	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
associaz. amb. • PRO NATURA Genova	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
associaz. amb. • V.A.S. Verdi Ambiente e società	nota n. 380 s.d.	Cella Simonetta	nota a firma del Presidente dell'Associazione
associaz. amb. • V.A.S. Verdi Ambiente e società	nota 4.1.2006	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	nota a firma di un esponente dell'Associazione
associaz. amb. • W.W.F. – World Wildlife Fund	nota 9.1.2006 n. 02EP	Edoardo Baraldi Anna Maria Castellano	
Direzione Didattica Cogorno Istituto comprensivo val d'Aveto Scuola Media Statale Carasco-Cicagna	nota 20.1.2006 n. 297	Roberto Fontana	nota a firma congiunta
Comunità del Parco	nota dell'Ente Parco 25.1.2006 n.111	Landosio Angelo	

RITENUTO di nominare quali rappresentanti designati dalla maggioranza delle Associazioni Ambientaliste a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente i seguenti nominativi:

Edoardo Baraldi
Anna Maria Castellano

VISTO l'art.11 dello Statuto dell'ente Parco dell'Aveto che stabilisce che il Consiglio sia nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dall'art.5, comma 5 della legge regionale n.12/1995;

DECRETA

Di nominare, quali componenti del Consiglio dell'Ente parco dell'Aveto, per i motivi indicati in premessa, le persone di seguito indicate:

GIUSEPPINO MASCHIO (delegato del Sindaco del Comune di Borzonasca)
PIERLUIGI BERONIO (Sindaco del Comune di Mezzanego)
GIUSEPPE NOBILE (delegato del Sindaco del Comune di Ne)
SILVIO CELLA (Sindaco del Comune di Rezzoaglio)

CRISTOFORO CAMPOMENOSI (Sindaco del Comune di S. Stefano D'Aveto)
DANILO REPETTO (Presidente della Comunità Montana Aveto Graveglia Sturla)
ROBERTO CABELLA (rappresentante dell'Università degli Studi di Genova)
MICHELE PIAZZA (rappresentante dell'Università degli Studi di Genova)
LORENZO MONTEVERDE (rappresentante delle Associazioni Professionali Agricole)
PAOLO FAUSTO PAGLIUGHI (esperto in promozione turistica)
EDOARDO BARALDI (esperto designato dalle Associazioni Ambientaliste)
ANNA MARIA CASTELLANO (esperto designato dalle Associazioni Ambientaliste)
ROBERTO FONTANA (esperto in didattica ambientale)
ANGELO LANDOSIO (rappresentante della Comunità del Parco)

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
17.02.2006

N. 38

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 2.814.481,50 (4° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio";

Visto il punto D-30 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso "...il prelevamento dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 42 della legge regionale 15/2002;..."

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto in particolare l'art. 13 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 88 del 16/02/2006 il Dirigente dell'Ufficio Porti e Logistica ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2005 sui seguenti capitoli di spesa:

U. P. B.	CAP. SPESA	ANNO	(euro) IMPEGNI NON LIQUIDATI
5.203	1402	2002	1.240.539,75
5.203	1405	2002/2003	1.573.941,75
		U. P. B. 5.203	2.814.481,50

Che nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", sui predetti capitoli non risulta iscritta alcuna somma a residuo presunto;

Che dalle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio 2005 risultano sui predetti capitoli gli impegni non liquidati per complessivi 2.814.481,50 come sopra specificato;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa dei citati capitoli onde consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2005 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2006 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

D E C R E T A

E' prelevata la somma complessiva di euro 2.814.481,50 (duemilioniottocentoquattordicimilaquattrocentottantuno/50) in conto capitale dal "Fondo di riserva di cassa" (U.P.B. 18.209) per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa dell'Unità Previsionale di Base 5.203 "Investimenti in ambito portuale" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006":

a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 in termini di cassa:

	(euro)
U.P.B. 18.209 "Fondi di riserva" (conto capitale)	- 2.814.481,50
U.P.B. 5.203 "Investimenti in ambito portuale"	+ 2.814.481,50
	=

b) Variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005" in termini di cassa:

U.P.B.	CAP SPESA	OGGETTO	(euro)
18.209	9591	"Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"	- 2.814.481,50
5.203	1402	"Interventi straordinari di manutenzione in ambito portuale; finanziati con fondi "Bassanini" "	+ 1.240.539,75
5.203	1405	"Costruzione di opere portuali e di quelle edilizie per il servizio portuale. Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate e da terzi e per ripristino ed adeguamento della loro agibilità nautica"	+ 1.573.941,75
			=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**17.02.2006****N. 39**

Prelevamento dal “Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006” ai sensi dell’articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 4.075.442,14 (5° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

Visto il punto D-30 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “...il prelevamento dal fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 42 della legge regionale 15/2002;...”

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto in particolare l’art. 13 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 199 del 6/02/2006 il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa onde consentire l’integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell’esercizio 2005 sui seguenti capitoli di spesa:

(euro)

U.P.B.	CAP. SPESA	RESIDUI
2.212	2603	674.952,13
2.212	2605	658.105,37
2.212	2607	229.089,04
		<u>1.562.146,54</u>
4.119	2600	20.063,03
4.119	2610	209.997,95
4.119	2625	88.078,46
		<u>318.139,44</u>
4.219	2614	338.928,54
13.103	6675	145.560,00
13.203	6670	138.000,00

13.205	6751	79.943,06
13.205	6752	3.931,32
13.205	6756	<u>380.865,81</u>
		464.740,19
13.207	6882	221.281,45
13.207	6884	<u>319.998,17</u>
		541.279,62
14.104	697	400.000,00
14.204	8241	550.949,64
14.204	8242	34.438,86
		<u>585.388,50</u>
	TOTALE	4.494.182,83

Che nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", sui predetti capitoli non risulta iscritta alcuna somma a residuo presunto;

Che dalle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio 2005 risultano sui predetti capitoli impegni non liquidati per complessivi 4.075.442,14 di cui 860.499,44 euro correnti e 3.214.942,70 euro in conto capitale, come sotto specificato:

U.P.B.	CAP. SPESA	ANNO	(euro) IMPEGNI NON LIQUIDATI
4.119	2600	2004/05	20.063,03
4.119	2610	2005	209.997,95
4.119	2625	2005	<u>88.078,46</u>
		U.P.B. 4.119	318.139,44
13.103	6675	2004/05	<u>142.360,00</u>
		U.P.B.13.103	142.360,00
14.104	697	2005	<u>400.000,00</u>
		U.P.B.14.104	400.000,00
		TOTALE CORRENTE	860.499,44
2.212	2603	2002/03/04/05	553.633,26
2.212	2605	2002/03/04/05	533.725,11
2.212	2607	2002/03/04/05	<u>193.393,75</u>
		U.P.B. 2.212	1.280.752,12
4.219	2614	2002/03/04/05	<u>337.314,93</u>
		U.P.B. 4.219	337.314,93
13.203	6670	2005	<u>138.000,00</u>
		U.P.B. 13.203	138.000,00
13.205	6751	2005	79.943,06
13.205	6756	2001/02/04	<u>347.026,62</u>
		U.P.B. 13.205	426.969,68

13.207	6882	2003/04	214.848,13
13.207	6884	2003/04/05	<u>301.431,49</u>
		U.P.B. 13.207	516.279,62
U.P.B.	CAP. SPESA	ANNO	IMPEGNI NON LIQUIDATI
14.204	8241	2001/02/03/04/05	503.383,87
14.204	8242	2002/03/04/05	<u>12.242,48</u>
		U.P.B. 14.204	515.626,35
TOTALE CONTO CAPITALE			3.214.942,70
TOTALE GENERALE			4.075.442,14

Ritenuto che, dalla predetta rilevazione, ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa dei citati capitoli onde consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2005 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2006 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

D E C R E T A

E' prelevata la somma complessiva di euro 4.075.442,14 (quattromilionisettantacinquemilaquattrocentoquarantadue/14) di cui euro 860.499,44 (ottocentosessantamilaquattrocentonovantanove/44) corrente dal "Fondo di riserva di cassa" (U.P.B. 18.105) per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa delle Unità Previsionali di Base 4.119, 13.103 e 14.104 ed euro 3.214.942,70 (tremilioniduecentoquattordicimilanovecentoquarantadue/70) in conto capitale dal "Fondo di riserva di cassa" (U.P.B. 18.209) per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa delle Unità Previsionali di Base 2.212, 4.219, 13.203, 13.205, 13.207 e 14.204 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006":

a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 in termini di cassa:

			(euro)
U.P.B. 18.105	"Fondi di riserva" (parte corrente)		- 860.499,44
U.P.B. 4.119	"Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" (corrente)		+ 318.139,44
U.P.B. 13.103	"Spese per lo sviluppo della zootecnia"		+ 142.360,00
U.P.B. 14.104	"Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima"		<u>+ 400.000,00</u>
			<u>+ 860.499,44</u>
U.P.B. 18.209	"Fondi di riserva" (conto capitale)		- <u>3.214.942,70</u>
U.P.B. 2.212	"Finanziamento interventi nel settore pesca e acquacoltura anni 2000/2006"		+ 1.280.752,12
U.P.B. 4.219	"Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" (conto capitale)		+ 337.314,93
U.P.B. 13.203	"Interventi per lo sviluppo della zootecnia"		+ 138.000,00
U.P.B. 13.205	"Interventi per l'incremento delle colture"		+ 426.969,68

U.P.B. 13.207	“Interventi per l’assistenza tecnica in agricoltura”	+ 516.279,62
U.P.B. 14.204	“Interventi a favore dell’attività della pesca ed acquacoltura marittima”	+ 515.626,35
		<u>+ 3.214.942,70</u>

b) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2005” in termini di cassa

U.P.B.	CAP SPESA	OGGETTO	(euro)
18.105	9590	“Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	<u>- 860.499,44</u>
4.119	2600	“Spese per attività di sperimentazione ed iniziative per l’incremento del patrimonio ittico”	+ 20.063,03
4.119	2610	“Ripartizione tra le province di quota della tassa sulle licenze di pesca”	+ 209.997,95
4.119	2625	“Ripartizione tra le province della sovrattassa sulle licenze di pesca”	+ 88.078,46
		TOTALE U.P.B. 4.119	<u>+ 318.139,44</u>
13.103	6675	“Spese per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse all’applicazione di Regolamenti dell’Unione Europea”	+ 142.360,00
		TOTALE U.P.B. 13.103	<u>+ 142.360,00</u>
14.104	697	“Spese per studi, ricerche ed iniziative per la promozione e la valorizzazione del settore pesca ed acquacoltura”	+ 400.000,00
		TOTALE U.P.B. 14.104	<u>+ 400.000,00</u>
			=
18.209	9591	“Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	<u>- 3.214.942,70</u>
2.212	2603	“Quota comunitaria (SFOP) per interventi a favore della pesca e dell’acquacoltura - regioni fuori Ob.1”	+ 553.633,26
2.212	2605	“Cofinanziamento statale nella misura del 70% ai sensi della deliberazione CIPE 4/8/2000 per interventi a favore della pesca e dell’acquacoltura - regioni fuori Ob.1”	+ 533.725,11
2.212	2607	“Quota regionale nella misura del 30% ai sensi della deliberazione CIPE 4/8/2000 per interventi a favore della pesca e dell’acquacoltura - regioni fuori Ob.1”	+ 193.393,75
		TOTALE U.P.B. 2.212	<u>+ 1.280.752,12</u>
4.219	2614	“Contributi a imprese di pesca e acquacoltura ed associazioni di cooperative per il finanziamento di interventi al fine di promuovere lo sviluppo della pesca marittima - VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000 -2002”	+ 337.314,93
		TOTALE U.P.B. 4.219	<u>+ 337.314,93</u>

13.203	6670	“Contributi alle Associazioni provinciali e regionali degli allevatori a titolo di anticipazione sul contributo dello stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame”	+ 138.000,00
		TOTALE U.P.B. 13.203	<u>+ 138.000,00</u>
13.205	6751	“Trasferimento di fondi provenienti dallo Stato per l’attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree agricole colpite dalla infezione di flavescenza dorata negli impianti viticoli”	+ 79.943,06
13.205	6756	“Contributi in conto capitale agli olivicoltori per interventi destinati al recupero della validità tecnico - economica degli oliveti”	+ 347.026,62
		TOTALE U.P.B. 13.205	<u>+ 426.969,68</u>
13.207	6882	“Interventi finanziati con fondi assegnati dallo Stato per l’attuazione di programmi interregionali in agricoltura da realizzare in forma cofinanziata”	+ 214.848,13
13.207	6884	“cofinanziamento regionale per l’attuazione di programmi interregionali in agricoltura da realizzare in forma cofinanziata”	+ 301.431,49
		TOTALE U.P.B. 13.207	<u>+ 516.279,62</u>
14.204	8241	“Contributi in conto capitale per le attività della pesca e di acquacoltura marittima”	+ 503.383,87
14.204	8242	“Contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio a favore delle imprese di pesca e dell’acquacoltura marittima”	+ 12.242,48
		TOTALE U.P.B. 14.204	<u>+ 515.626,35</u>

=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO UNIVERSITÀ RICERCA E INNOVAZIONE

22.02.2006

N. 43

Avvio delle procedure per l’attuazione dell’A.P.Q. “Distretto tecnologico per sistemi intelligenti integrati”: designazione responsabili degli interventi.

IL DIRETTORE GENERALE

In qualità di Soggetto Responsabile dell’Accordo di programma quadro “Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati” sottoscritto in data 28 settembre 2005 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Liguria, ai fini della realizzazione nel territorio regionale di un Distretto tecnologico con la finalità di sviluppare attività specifiche che si rifanno a discipline e tecnologie quali: informatica, elettronica, telecomunicazioni, bioingegneria, meccanica, robotica e ricerca applicata;

VISTA la Delibera CIPE n. 20 del 2004, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree depresse, Triennio 2004-2006 (Legge Finanziaria 2004)", la quale ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni Centrali, Regioni del Centro Nord e Regioni del Sud destinate alle aree depresse per il triennio 2004 - 2006 nonché la Delibera CIPE n. 35 del 2005, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree depresse, Triennio 2005-2007 (Legge Finanziaria 2005)", la quale ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni Centrali, Regioni del Centro Nord e Regioni del Sud destinate alle aree depresse per il triennio 2005 - 2007;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1111/2005 con la quale è stato approvato il progetto complessivo di Accordo di programma quadro articolato in due fasi, per complessivi euro 80.180.000,00 di cui: euro 25.000.000,00 a carico del MIUR (L.297/99); euro 19.400.000,00 a carico della Regione Liguria (Del.CIPE 20/2004 per 5.200.000,00 - Del.CIPE 35/2005 per 3.000.000,00 - OB.2 misure 3.7 a /3.7 d per euro 2.800.000,00 - L.R.33/2002 per euro 5.500.000,00 - OB.3 per euro 2.900.000,00); euro 60.000,00 a carico delle CCIAA GE/SP; euro 35.000.000,00 a carico di Aziende private;

CONSIDERATO che il quadro complessivo delle risorse finanziarie destinate all'Accordo sono suddivise in due fasi delle quali la prima, attuativa ed immediatamente attivabile, attiva risorse finanziarie per Euro 27.180.000,00, come specificato nella tabella 1; la seconda fase, programmatica, attiva risorse pari ad Euro 53.000.000,00 che saranno disponibili subordinatamente alla maturazione delle condizioni finanziarie e/o al rispetto delle scadenze temporali previste dal programma di attivazione degli interventi. Il quadro programmatico degli interventi e delle fonti finanziarie è riportato nella tabella 2.

Tabella 1
(PRIMA FASE)

INTERVENTO	COSTO <i>Euro</i>	-CIPE Delibera 20/2004 Stato - Legge 208/1998 - Del. CIPE 20/2004 Quota E.1.2 / E.1.3 <i>Euro</i>	- Stato - MIUR D.Lgs 297/99 <i>Euro</i>	REGIONE L.R. 33/2002 - ENTI PP. <i>Euro</i>	DOCUP POR Obiettivo 3 2000/2006 <i>Euro</i>	PRIVATI * <i>Euro</i>
TE-01 - Avvio e gestione del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati	780.000,00	720.000,00 Anno es. 2004: 187.264,00 Anno es. 2005: 236.544,00 Anno es. 2006: 296.192,00		60.000,00 (Camera di commercio Genova e Spezia) Anno es. 2005: 20.000,00 Anno es. 2006: 20.000,00 Anno es. 2007: 20.000,00		
TE-02 - Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati - 1^ fase	2.200.000,00	2.200.000,00 Anno es. 2006				

TE-02 – Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 1 ^a fase	2.200.000,00	2.200.000,00 Anno es. 2006				
TE-03 – Ricerca industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 1 ^a fase	20.000.000,00		10.000.000 Anno es. 2005			10.000.000, Anno es. 2006
TE-04 – Attività di formazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 1 ^a fase	700.000,00				700.000 Anno es. 2005	
TE-05 – Sviluppo precompetitivo , trasferimento tecnologico, spin-off nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 1 ^a fase	3.500.000,00	480.000 Anno es. 2006		2.300.000 (L.R.33/02) Anno es. 2005: 1.300.000 Anno es. 2006: 1.000.000		720.000 Anno es. 2006
TOTALE	27.180.000,00	3.400.000,00	10.000.000,00	2.360.000,00	700.000,00	10.720.000,00

**Tabella 2
(SECONDA FASE)**

INTERVENTO	COSTO	CIPE Delibera 20/2004 e 35/2005	MIUR D.Lvo 297/99	REGIONE	DOCUP	PRIVATI (legge 297/99)
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<i>Intervento 1 – Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 2^a fase</i>	2.800.000,00	2.800.000 CIPE 20/04 Quota E.3: 232.576,00 CIPE 20/04 quota E.1.2: 1.567.424,00 CIPE 35/2005: 1.000.000,00				
<i>Intervento 2 – Ricerca industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 2^a fase</i>	30.000.000,00		15.000.000			15.000.000
<i>Intervento 3 – Attività di formazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 2^a fase</i>	2.200.000,00				2.200.000 (OB. 3)	
<i>Intervento 4 – Sviluppo precompetitivo, Trasferimento tecnologico e Spin-off nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati – 2^a fase</i>	17.000.000,00	2.000.000 CIPE 35/2005		3.200.000 (L.R.33/02)	1.800.000 (DOCUP 3.7d)	10.000.000
<i>Intervento 5 – Internazionalizzazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati</i>	1.000.000,00				1.000.000 (DOCUP 3.7 a)	
TOTALE	53.000.000,00	4.800.000	15.000.000	3.200.000	5.000.000	25.000.000

RITENUTO opportuno, vista la complessità delle fonti finanziarie e delle norme procedurali interessate all'attuazione degli interventi, avviare ed attuare l'Accordo di Programma quadro direttamente tramite le strutture regionali competenti per materia, attraverso le modalità e gli strumenti ritenuti più opportuni e in linea con le vigenti disposizioni di legge;

CONSIDERATO CHE per la prima fase sono stati individuati i seguenti interventi:

- Avvio e gestione del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati
- Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati
- Ricerca industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati
- Attività di formazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati
- Sviluppo precompetitivo, trasferimento tecnologico e spin-off nell'ambito del Distretto Tecnologico

dei Sistemi Intelligenti Integrati

DATO ATTO che all'art. 6 c.1 dell'Accordo di Programma Quadro è stato individuato quale Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo stesso il Dott. Roberto Murgia, Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche giovanili della Regione Liguria;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto indicato all'art.6 c.2 del citato Accordo, il Soggetto Responsabile ha il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- promuovere in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concentratore);
- inviare al SPSTI e alle amministrazioni centrali firmatarie entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
- assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma;
- provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, sulla base di quanto indicato all'art.7, per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile di intervento", nominato su indicazione del Soggetto responsabile dell'Accordo, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni e che inoltre svolge i seguenti compiti:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
- verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di

- garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo,
 - fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
 - rendere disponibile al Soggetto responsabile, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

DATO ATTO che gli obiettivi dell'Accordo di programma quadro "Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti" sottoscritto in data 28 settembre 2005, nella FASE 1 sono perseguiti tramite cinque interventi per i quali, per ognuno, si rende necessaria la nomina da parte del Responsabile dell'accordo, dei Responsabili di ciascun intervento come di seguito individuati, con riferimento alle specificità e alla tipologia dell'intervento stesso nonché alla natura delle fonti di finanziamento;

- per l'intervento TE-01 relativo all' "Avvio e gestione del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" il Dirigente del Servizio Università, Ricerca e Innovazione della Regione Liguria, che svolge anche attività di coordinamento generale e di supporto al Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro in raccordo, per le problematiche giuridico-amministrative con il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi;
- per l'intervento TE-02 relativo alle "Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" il Dirigente del Servizio Università, Ricerca e Innovazione della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-03 relativo alla "Ricerca industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" il Dirigente del Servizio Università Ricerca e Innovazione della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-04 relativo alle "Attività di formazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" il Dirigente del Settore Sistema regionale della formazione e dell'Orientamento della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-05 relativo allo "Sviluppo precompetitivo, trasferimento tecnologico e spin-off nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati" il Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato della Regione Liguria.

RICHIAMATA la propria nota prot. nr.16 del 10/01/2005 ad oggetto "Attuazione APQ distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati - Bozza di decreto per individuazione responsabili degli interventi";

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica prot. nr.96 del 17/01/2006;

VISTA la nota del Segretario Generale della Giunta regionale prot. nr. 70 del 19/01/2006;

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione Centrale Affari della Presidenza prot. nr.45 del 24/01/2006;

VISTA la nota del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione prot. n.133 del 8/02/2006;

RITENUTO opportuno altresì prevedere una funzione di coordinamento per garantire il raccordo degli interventi;

DECRETA

1. Di dare avvio e attuazione agli interventi oggetto della prima fase dell'Accordo di Programma

Quadro “Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati” direttamente tramite le strutture regionali competenti per materia come indicato in premessa;

2. Di nominare i Responsabili degli interventi come segue:

- per l'intervento TE-01 relativo all'“Avvio e gestione del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati” il Dirigente del Servizio Università Ricerca e Innovazione della Regione Liguria, che svolge anche attività di coordinamento generale e di supporto al Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro, in raccordo, per le problematiche giuridico-amministrative con il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi;
- per l'intervento TE-02 relativo alle “Infrastrutture per il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati” il Dirigente del Servizio Università Ricerca e Innovazione della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-03 relativo alla “Ricerca industriale nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati” il Dirigente del Servizio Università Ricerca e Innovazione della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-04 relativo alle “Attività di formazione nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati” il Dirigente del Settore Sistema regionale della formazione e dell'orientamento della Regione Liguria;
- per l'intervento TE-05 relativo allo “Sviluppo precompetitivo, trasferimento tecnologico e spin-off nell'ambito del Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati” il Dirigente del Settore Politiche di sviluppo Industria e Artigianato della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Murgia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

16.02.2006

N. 351

Approvazione del nuovo statuto e della variazione di denominazione della Fondazione “Istituto per il baliatico agli infanti legittimi poveri” di Chiavari in “Istituto per il baliatico” di Chiavari.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., la variazione della denominazione della fondazione “Istituto per il Baliatico agli Infanti Legittimi Poveri” in “Istituto per il Baliatico” ed il nuovo Statuto, così come deliberato dal Consiglio di amministrazione della fondazione “Istituto per il Baliatico” a rogito del notaio dott. Alberto Piaggio, in data 29 novembre 2005, n. 21629 di repertorio e n. 7525 di raccolta, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è disposto che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro ses-

santa giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Vanda Puglisi

(allegato omesso)

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.09.05

N. 4666

Pratica A/341.

Corso d'acqua: Sorgente tributaria del R. Fosso del Ponte (Bacino T. Trebbia)

Richiedente: Ente Parco dell'Antola

Domanda: in data 09.12.04 di attingimento di acqua per uso approvvigionamento cantiere edile in comune di Propata.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concessa alla Ditta Ente Parco Antola, la licenza di attingimento per derivare da una sorgente tributaria del rio Fosso del Ponte, affluente del torrente Brugnato che si immette nel lago omonimo, in località Scortigà, sgorgante nel mappale n° 106, compreso nel foglio n° 5 del comune di Propata, una portata non superiore a moduli 0,00075 (litri/secondo 0,075) di acqua, ad uso alimentazione cantiere.

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

4.10.05

N. 4954

Pratica D/1520 - Corso d'acqua: T. Leiro - Pozzo in alveo - Richiedente: Giolfo & Calcagno S.p.A. Domanda: di subentro in data 01.07.05 per derivazione ad uso industriale Comune: Genova

IL DIRIGENTE
-Omissis-

DISPONE

Art.1) Salvi i diritti di terzi, la ditta Giolfo & Calcagno S.p.A. (C.F. 00262190101) è riconosciuta tito-

lare della concessione già assentita con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova n. 39 in data 02/05/189, alla ditta Magazzini Frigoriferi S.p.A., per derivare con un pozzo nell'alveo del T. Leiro in località Libia, in comune di Genova, una portata massima non superiore a moduli 0,20 (l/s 20) di acqua, per uso industriale (raffreddamento condensatori), subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nel disciplinare n° 21 di repertorio in data 18/04/89, alle stesse condizioni, con il medesimo canone, salvi gli adeguamenti ex lege e con la medesima scadenza del 11.04.2017, nonché con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni rimasti insoluti;

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

30.01.06

N. 573

Pratica LE/1399 - Domanda: in data 11.10.04 per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche in cavo interrato a MT (15 KV) e di BT (400 V) di collegamento tra la CT MT/BT "Montebruno" e la nuova CT MT/BT in muratura denominata "Riassa" e costruzione linee elettriche in cavo aereo di MT e BT tra la cabina "Riassa" ed il nuovo posto di trasformazione MT/BT a palo "Zeppado" nel Comune di Montebruno.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- di autorizzare l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Genova, fatti salvi i diritti dei terzi, ed ai sensi dell'art. 108 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni ad impiantare ed esercire linee elettriche in cavo interrato a MT (15 KV) e BT (400 V) di collegamento tra la cabina di trasformazione MT/BT "Montebruno" e la nuova cabina di trasformazione MT/BT in muratura denominata "Riassa" e costruzione linee elettriche in cavo aereo di media e bassa tensione tra la cabina "Riassa" ed il nuovo posto di trasformazione MT/BT a palo "Zeppado" in territorio del comune di Montebruno.
- di stabilire che le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto in data 20/08/04 allegato all'istanza di cui all'oggetto e dovranno essere collaudate da questa Amministrazione;
- di dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 115, 116 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.L. 27/12/2002, n° 302, tutte le opere ed impianti elettrici occorrenti all'elettrodotto in questione, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili;
- di stabilire che i lavori e le procedure espropriative abbiano inizio entro 24 mesi dalla data della presente disposizione e compimento entro 60 mesi dalla stessa data;
- di stabilire che entro 24 mesi da tale data l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Genova, dovrà presentare alla Provincia di Genova - Area 12 - Viabilità e Demanio Stradale art. 116 del citato T.U. 1775/1933,

i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali si rende necessario procedere ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 12 del D.L. 27/12/02 n° 302;

- di accordare la presente autorizzazione sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' art. 120 del citato T.U. 1775/1933, cosicché l'ENEL Distribuzione S.p.a. - Genova, assume la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall'impianto e dall'esercizio delle linee elettriche di che trattasi, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero, da tali opere, danneggiati;
- di imporre all'Enel Distribuzione S.p.A. - Genova, l'obbligo di eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici sopra specificati, tutte le necessarie ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti Amministrazioni, per la tutela dei pubblici e privati interessi cui Esse sono preposte, entro i termini che all' uopo saranno stabiliti, nonché di presentare la documentazione tecnica necessaria al collaudo;
- di porre a carico dell'Enel Distribuzione S.p.A. - Genova, tutte le spese inerenti la presente autorizzazione comprese le operazioni di collaudo;
- di fare salve le disposizioni contenute nelle altre autorizzazioni o concessioni inerenti all'impianto ed all'esercizio della predetta linea elettrica che l'Enel Distribuzione S.p.A. - Genova, resta obbligata ad acquisire.

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
16.02.2006 N. 941/18337**

Comune di Bogliasco - Varianti al Piano Regolatore Generale inerenti la modifica della previsione di alcuni tratti di strade di collegamento del territorio comunale e di alcune Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi della Legge 17.8.1942 n.1150.

IL DIRETTORE

Dispone

1. La restituzione al Comune di Bogliasco, in quanto non meritevole di approvazione, della variante rubricata nelle premesse del presente Provvedimento con i numero 1-1 - strada di raccordo tra le località Poggio Favaro e Iso, per le ragioni più sopra esposte;
2. La restituzione al Comune di Bogliasco, in quanto non meritevole di approvazione della variante rubricata nelle premesse del presente Provvedimento con i numero 2.3- zone ZA 1 per le ragioni più sopra esposte;
3. L'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1 della L.R. 36/1997 e s.m , delle Varianti alla zonizzazione del Piano Regolatore Generale, rubricate nelle premesse del presente Provvedimento ai numeri 1-2, 1-3. 1-4. 1-5 ed ai numeri 2-1, 2-2, 2-4, 2-5;

4. L'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1 della L.R. 36/1997 e s. m. e i., delle Varianti alla zonizzazione del Piano Regolatore Generale, rubricate nelle premesse del presente Provvedimento ai numeri 2-3 (ZA 2-ZA 3), con le prescrizioni dianzi indicate;
5. che gli elaborati delle Varianti come sopra approvate, debitamente vistati, siano depositati agli atti dell'Area 05 di questa Provincia, in allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e costituiti da:
 - Cartografie del P.R.G. di Variante:
 - a. Tav. 1 p - disciplina del territorio - con la modifica introdotta
 - b. Tav. 2 p - disciplina del territorio - con la modifica introdotta
 - c. Tav. 3.1 p - disciplina del territorio - con la modifica introdotta
 - d. Tav. 3.1 p - disciplina del territorio (confronto) - con la modifica introdotta
 - e. Tav. 3.2 p - disciplina del territorio
 - f. Tav. 3.2 s - disciplina del territorio (confronto)
 - g. Tav. 4.1 p - mappa dei servizi e delle attrezzature di interesse comune - con la modifica introdotta
 - h. Tav. 4.1s - mappa dei servizi e delle attrezzature di interesse comune (confronto) - con la modifica introdotta
 - i. Tav. 4.2 p - mappa dei parcheggi - con la modifica introdotta
 - j. Tav. 4.2 s - mappa dei parcheggi (confronto) - con la modifica introdotta
 - k. Tav. 4.2 p1 - mappa dei parcheggi - con la modifica introdotta
 - l. Tav. 4.2 s1 - mappa dei parcheggi (confronto) - con la modifica introdotta
 - Relazioni geologiche con Relazioni integrativa inerenti
 - a. strada in loc. Sessarego
 - b. strada in loc. Canné
 - c. strada in loc. Buggi
 - d. strada in loc. San Bernardo
 - Norme relative a
 - a. Art. 7.2 - Sottozona ZA2 - Agricoltura di medio versante
 - b. Art. 7.3 - Sottozona ZA3 - Agricoltura di alto versante o crinale
 - c. Art. 9.2 - Sottozona AR2 - Aziende ricettive all'aria aperta
 - d. Art.14.5 - A.T.I. 5-"Centro sportivo ricreativo"
 - e. Art.18.1.1 - Percorsi pedonali - percorsi escursionistici
 - f. Art.18.1.2 - Percorsi agricoli carrettabili
6. Il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
7. che il Comune di Bogliasco è, quindi, tenuto ad esperire la procedura di cui all'art. 10, 6° - comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

Il presente Provvedimento, condizionato all'osservanza della prescrizioni ivi indicate a norma dell'art. 5, della Legge Regionale 17/1/1980 n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale delle prescrizioni stessa da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****07.12.2005****N. 6290**

CI03128 collegata a CS00598 – Concessione idraulica per attraversamento e percorrenza del Torrente Polcevera con metanodotto DN 100 di allacciamento alla centrale di compressione di Genova Bolzaneto e cabina d'intercettazione in Via Bruzzo, in località Bolzaneto, nel Comune di Genova. Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. – Corso Taranto 61/A – 10154 Torino – 13271390158, l'uso del bene demaniale (attraversamento e percorrenza del Torrente Polcevera), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di attraversamento e percorrenza con metanodotto DN100 di allacciamento alla centrale di compressione di Genova Bolzaneto e cabina d'intercettazione in Via Bruzzo si è stabilito il canone annuale di Euro 861,25 (ottocento sessantuno e 25 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****14.12.2005****N. 6389**

CI03368 – Concessione idraulica per 5 poggiali a sbalzo ubicati sul prospetto dell'edificio posto in sponda sinistra ed occupanti 12,30 mq di greto in proiezione del Torrente San Francesco, in Via Privata Castagneto, civ. 11, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Condominio Gigliola di Via Privata Castagneto, civ. 11.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Condominio Gigliola di Via Privata Castagneto civ. n.° 11 – c/o Grandi rag. Mario – Via Mazzini, 97 – 16035 Rapallo – Rapallo – (C.F. / P. IVA 83006160101), l'uso del bene demaniale (5 poggiali a sbalzo ubicati sul prospetto dell'edificio ubicato in sponda sx ed occupanti 12,30 mq di greto in proiezione del Torrente San Francesco), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di 5 poggioli a sbalzo ubicati sul prospetto dell'edificio ubicato in sponda sx ed occupanti 12,30 mq di greto in proiezione si è stabilito il canone annuale di Euro 75,01 (settanta cinque / 01 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento di "5 poggioli a sbalzo ubicati sul prospetto dell'edificio ubicato in sponda sx ed occupanti 12,30 mq di greto in proiezione" sulla base degli elaborati progettuali allegati vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

14.12.2005

N. 6390

**CI06268 – Concessione idraulica per copertura del Torrente Fravega in Via Pessagno
– Via Matteotti, nel Comune di Lavagna. Richiedente: Comune di Lavagna.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Lavagna – Piazza Libertà 47 – Lavagna – C.F. 00601910102, l'uso del bene demaniale (copertura del Torrente Fravega, in corrispondenza di Via Pessagno – Via Matteotti), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12 2009.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso della copertura del Torrente Fravega si è stabilito il canone annuale di Euro 91,10 (novantun euro e dieci centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/02/2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per il rifacimento della "copertura Torrente Fravega" sulla base degli elaborati progettuali, vistati da questa Area 06, ed allegati all'autorizzazione NO01259.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****14.12.2005****N. 6391**

CI04450 – Concessione idraulica per rampa di accesso carrabile sul Rio Sepozzo delle Nocciole, in località Sepozzo, nel Comune di Avegno. Richiedente: Michele Boi.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Michele Boi (C.F BOI MHL32D10A407N) Via Delle Rovere, 32/5 – Comune Avegno, l'uso del bene demaniale (rampa di accesso carrabile sul Rio Sepozzo delle Nocciole), costituente pertinenza del demanio idrico per anni 6 a decorrere dal 14/11/2005 al 31/11/2011.

Per l'uso di rampa di accesso carrabile si è stabilito, salvo conguaglio, il canone complessivo di Euro 73,83 da pagarsi in rate annuali anticipate, aggiornate con scadenza triennale dal 14/11/2008 sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****14.12.2005****N. 6392**

CI04197 – Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Branega per il mantenimento di briglia a protezione di tubazione DN32” di oleodotto posta in subalveo, in località Voltri, nel Comune di Genova. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. – Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova – P. IVA 03633490101 / C.F. 11345180159, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Torrente Branega), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di briglia a protezione di tubazione DN32” di oleodotto posta in subalveo si è stabilito il canone annuale di Euro 561,95 (cinquecento sessantuno e 95 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**16.12.2005****N. 6440**

CI06283 collegata a CS00047 – Concessione idraulica per tombinatura carrabile del Rio Remenon per il Centro di Trasferimento Rifiuti, in località Tonnego, nel Comune di Rapallo. Richiedente: Comune di Rapallo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Rapallo – Piazza delle Nazioni 4 – 16035 Rapallo (GE) – 83003750102, l'uso del bene demaniale (113.40 mq in attraversamento del Rio Remenon), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2024.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di tombinatura carrabile per il Centro di Trasferimento Rifiuti si è stabilito il canone annuale di Euro 75.01 (settantacinque e 01 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per il rifacimento della "tombinatura carrabile per il Centro di Trasferimento Rifiuti" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**16.12.2005****N. 6442**

CI04731 – Concessione idraulica per lavori di ristrutturazione della rete bianca e nera di Pegli (3° lotto, 2° stralcio): adeguamento della tombinatura del Rio Rexello nel tratto compreso tra Via Argentina e Via Carloforte, nel Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Genova – Piazzale Mazzini 3 – Genova, l'uso del bene demaniale (tombinatura del Rio Rexello da Via Argentina a Via Carloforte), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per lavori di ristrutturazione della rete bianca e nera di Pegli (3° lotto, 2° stralcio): adeguamento della tombinatura del Rio Rexello nel tratto compreso tra Via Argentina e Via Carloforte si è stabilito il canone annuale di Euro 100.45 (cento euro e quarantacinque centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, "lavori di ristrutturazione della rete bianca e nera di Pegli (3° lotto, 2° stralcio): adeguamento della tombinatura del Rio Rexello nel tratto compreso tra Via Argentina e Via Carloforte" sulla base degli elaborati progettuali allegati vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.01.2006****N. 70**

CI06288 – Concessione idraulica per attraversamento del Rio Senza Nome, in località Basso Marino, nel Comune di Lavagna. Richiedente: Comune di Lavagna.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Lavagna – Piazza della Libertà 47 – 16033 Lavagna (GE) – Codice fiscale: 00601910102 – P. IVA 00170300990, l'uso del bene demaniale (attraversamento di rio senza nome), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di tombinatura di Via dei Mulini si è stabilito il canone annuale di Euro 75.01 (settanta cinque e 01 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.01.2006****N. 71**

CI05133 – Concessione idraulica per attraversamento e percorrenza del Torrente Scrivia con tubazione DN200 convoglianti gas naturale: primo tratto dal casello autostradale di Busalla al ponte Vecchio; secondo tratto dal Torrente Busalletta alla cabina di distribuzione, nel Comune di Busalla. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento e percorrenza del Torrente Scrivia e percorrenza del Rio Busalletta), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento delle tubazioni convoglianti gas naturale (percorrenza del Torrente Scrivia con tubazioni DN200 convoglianti gas naturale: primo tratto dal casello autostradale di Busalla al ponte Vecchio; secondo tratto dal Torrente Busalletta alla cabina di distribuzione, in Comune di Busalla), si è stabilito il canone annuale di Euro 877.33 (ottocento settantasette e 33 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIA-
NIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****10.01.2006****N. 96**

CG01795 – Concessione per percorrenza del greto del Torrente Bisagno con condotta fognaria interrata, in località Struppa, nel Comune di Genova. Richiedente: Salomone Rinaldo.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Salomone Rinaldo – Via Struppa 57B/1 – 16165 Genova – SLMRLD25T16D969A, l'uso del bene demaniale (percorrenza del greto del Torrente Bisagno), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di condotta fognaria interrata in area greto demaniale si è stabilito il canone annuale di Euro 87.98 (ottanta sette e 98 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

06.02.2006

N. 137

**Bacino del torrente Arroscia Domanda di concessione di derivazione acqua ad uso
potabile Ditta: Comune di Cosio d'Arroscia Pratica n° 84 Sanatoria**

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 17.12.2005 pervenuta in data 19.12.2005 con cui il Comune di Cosio d'Arroscia ha chiesto in sanatoria la concessione per derivare moduli 0.0225 (1/sec 2.25) di acqua dal bacino del torrente Arroscia, dalle sorgenti denominate "Leae", "Ciaparin" e "Verne";

omissis

Visto l'art. 23 punto 4 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 ove si stabilisce che l'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

Considerato che l'acqua per la quale è richiesta la concessione in sanatoria è destinata ad uso potabile e, quindi, soddisfa un interesse pubblico;

Considerato che dall'esame degli atti progettuali, tenuto anche conto della modesta quantità d'acqua prelevata, non si ravvisano motivi di palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

STABILISCE

- 1) è consentito al Comune di Cosio d'Arroscia, previo parere favorevole ai fini igienico - sanitari rilasciato dall'USL Imperiese n. 1, per quanto di competenza della Provincia ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni, di continuare provvisoriamente a derivare, nelle more dell'istruttoria della domanda di concessione in sanatoria, moduli 0.0225 (pari a 1/sec 2.25) di acqua dal Bacino del torrente Arroscia, dalle sorgenti denominate "Leae", "Ciaparin" e "Verne";

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Toscano Terenzio in data 23.10.2001 ha presentato in sanatoria domanda di concessione di derivazione di moduli 0.01 di acqua dal bacino del Fiume Tanaro e del torrente Argentina in Comune di Triora per uso abbeveraggio bestiame. Pratica n° 15

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Colabeton S.p.A. in data 10.05.2005 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.0023 di acqua dal bacino del torrente Varcavello in Comune di Diano Marina per uso industriale. Pratica n° 10

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

Il Comune di Borghetto d'Arroschia in data 28.12.1999 (integrazione pervenuta in data 30.11.2005) ha presentato in sanatoria domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00328 di acqua dal bacino del torrente Arroschia in Comune di Borghetto d'Arroschia per uso potabile. Pratica n° 184

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Viani Giovanni e Viani Franco in data 02.01.2006 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00024 di acqua dal bacino del torrente Impero in Comune di Pontedassio per uso irriguo. Pratica n° 247

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA****13.02.2006****N. 909**

Corso d'acqua: torrente Montegrosso - frazione Ellera - Comune di Albisola Superiore. Licenza d'attingimento per derivare una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec. 1,10) per 29 minuti giornalieri - dalle ore 7,00 alle ore 7,29 ad uso irriguo. Pratica n. 14/05 - Identificativo: I0520012 - 3 - Richiedente: sig.ra Martini Silvia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

di rilasciare ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla sig.ra Martini Silvia la Licenza annuale di attingimento per derivare dal Torrente Montegrosso nel bacino del Torrente Sansobbia in Frazione Ellera Comune di Albisola Superiore una quantità d'acqua di moduli 0,011 (l/sec. 1,10) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 450 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 13 - Mappale 147 del Comune di Albisola Superiore per complessive n° 29 minuti al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 7,29) e per il periodo dal 1° Aprile 2006 al 31 Marzo 2007

- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA****22.2.2006****N. 1131**

Lavori di completamento e sistemazione generale movimento franoso a valle dal km 0+500 al km. 0+700 della S.P. 32 di Stella San Bernardo. Liquidazione dell'indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

Viste le accettazioni di indennità

... omissis...

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.484,18=

. . . omissis ...

- di ordinare l'emissione di regolare mandato di pagamento

. . . . omissis...

di conservare la restante somma a disposizione per il successivo pagamento delle altre indennità di occupazione.

. . . . omissis...

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
15.02.2006 **N. 8921**

Comune di Rocchetta Vara - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 50 delle NTA.

IL PRESIDENTE

Omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione C.C. n. 32 del 18.11.2005 ha adottato la variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 50 delle NTA;

Omissis

DECRETA

1. E' approvata la variante di interesse locale al PRG del Comune di Rocchetta Vara, adottata con deliberazione C.C. n. 32 del 18.11.2005 ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83 e s.m., per la modifica dell'art.50 delle NTA;
2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.; ..
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale li Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n° 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

14.02.2006

N. 061

Pratica N° 5032 - Fiume Magra Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un'opera idraulica di smaltimento acque reflue dei pluviali provenienti dall'insediamento produttivo sito in località Macchietta censito nel N.C.T. di Arcola al foglio 14 mappale 172. Ditta: Bigagli S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Bigagli S.r.l. fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un'opera idraulica di smaltimento acque reflue dei pluviali provenienti dall'insediamento produttivo sito in località Macchietta censito nel N.C.T. di Arcola al foglio 14 mappale 172, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

16.02.2006

N. 65

**Attraversamento del Canale Gora dei Mulini con elettrodotto interrato a media tensione (15000 V) località Vedicella, nel Comune di Santo Stefano Magra (SP).
Ditta: Enel distribuzione S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Enel distribuzione S.p.A, Via Persio, n. 37 La Spezia fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento del Canale Gora dei Mulini con elettrodotto interrato a media tensione (15000 V) in località Vedicella, nel Comune di Santo Stefano di Magra.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini